



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

SETTEMBRE 2025



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	8
SEZIONE SECONDA	25
SEZIONE TERZA	50
SEZIONE LAVORO	91
SEZIONE TRIBUTARIA	112
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	146
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	200

SETTEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U, Ordinanza n. 24343 del 01/09/2025 (Rv. 675788-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

A. (DE LUCA GIAMPIERO) contro V. (MOTTA SILVIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/07/2022

001014 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE Servizio pubblico idrico - Domanda dell'utente volta all'applicazione di una tariffa ridotta - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Ragioni.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda con la quale l'utente del servizio pubblico di erogazione dell'acqua chiede l'applicazione di una tariffa ridotta, trattandosi di domanda di condanna all'adempimento e di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c., che introduce una controversia relativa al rapporto individuale di utenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 154 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2321 del 2024 Rv. 669894-02, N. 8035 del 2011 Rv. 616800-01

Sez. U, Ordinanza n. 24345 del 01/09/2025 (Rv. 676174-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

C. (PIZZA GIACOMO) contro T.

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 30/01/2024

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Canoni - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo - Ripartizione - Criteri - Fattispecie.

Le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi - riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario - sono quelle dal contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d'intervento della P.A. a tutela di interessi generali, mentre sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo laddove la domanda involga la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo su una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento con il quale un Comune aveva intimato il pagamento di una somma a titolo di COSAP alla società gerente un'autostrada che intersecava plurime aree comunali, sul presupposto che la domanda era volta altresì ad invalidare il regolamento comunale che imponeva il rilascio di specifica concessione per tutte le occupazioni di suolo, comprese quelle connesse ad attraversamenti derivanti da infrastrutture quali viadotti o pontoni).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 107 art. 133 com. 1 lett. B)

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 16459 del 2020 Rv. 658339-01

Sez. U, Ordinanza n. 24346 del 01/09/2025 (Rv. 675785-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO. P.M. FRESA MARIO. (Parz. Diff.)

M. (DE MARCHIS CARLO) contro L. (VERGINELLI ROBERTA)

Regola giurisdizione

092087 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI Dipendente di ambasciata di uno Stato estero in Italia - Domande di accertamento dell'invalidità del licenziamento, reintegrazione nel posto di lavoro e a contenuto meramente patrimoniale - Giurisdizione del giudice italiano - Distinzioni - Fondamento.

La domanda con cui il dipendente dell'ambasciata di uno Stato estero in Italia invochi la reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di licenziamento, incidendo sulla potestà sovrana di autorganizzazione dello Stato estero, fuoriesce dalla giurisdizione del giudice italiano, la quale invece sussiste sulla domanda di accertamento dell'invalidità del licenziamento medesimo, proposta in funzione della corresponsione di emolumenti (con cognizione, quindi, incidentale), nonché su quelle a contenuto meramente patrimoniale - compresa quella avente ad oggetto l'indennità sostitutiva della reintegra -, per le quali non è opponibile la cd. immunità giurisdizionale ristretta.

Riferimenti normativi: Legge 14/01/2013 num. 5 CORTE COST., Tratt. Internaz. 02/12/2004 art. 11, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 46, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9034 del 2014 Rv. 630834-01, N. 34474 del 2019 Rv. 656490-01, N. 18801 del 2022 Rv. 665034-01, N. 18661 del 2019 Rv. 654681-01, N. 4882 del 2017 Rv. 643114-01

Sez. U, Sentenza n. 26080 del 25/09/2025 (Rv. 675786-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Diff.)

F. (MANTERO ALESSANDRO) contro C. (BRAGAGNI FRANCESCO)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Lesione dell'affidamento incolpevole nella legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo poi annullato - Domanda di risarcimento del danno - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Materie indicate nell'art. 133 c.p.c. - Giurisdizione amministrativa - Fattispecie.

Al di fuori delle materie indicate dall'art. 133 c.p.a., nelle quali si configura la giurisdizione esclusiva del g.a., la domanda risarcitoria del privato che lamenta la lesione dell'incolpevole affidamento circa la legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo successivamente annullato o la correttezza del comportamento della P.A. compete alla giurisdizione del g.o., venendo in rilievo la lesione non già di un interesse legittimo bensì del diritto soggettivo alla autodeterminazione del singolo nelle scelte che comportano impegno di risorse, al riparo da ingerenze illecite o da comportamenti scorretti altrui, la cui protezione si realizza mediante l'imposizione di reciproci doveri di comportamento, ispirati a buona fede, tra i soggetti di una relazione instaurata in vista della conclusione di un contratto o dell'emissione di un provvedimento amministrativo. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto alla giurisdizione esclusiva

SEZIONI UNITE

del g.a., ex art. 133, comma 1, lett. f, c.p.a., la domanda con la quale i ricorrenti lamentavano di essere stati indotti ad acquistare un immobile per l'attuazione di un progetto edificatorio, poi divenuto irrealizzabile a seguito dell'annullamento del permesso a costruire, confidando nella prassi del Comune di autorizzare un aumento di volumetria sulla base di un'interpretazione delle norme locali, rivelatasi infondata).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13289 del 2025 Rv. 674874-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3496 del 2023 Rv. 666885-01, N. 8236 del 2020 Rv. 657613-01, N. 25324 del 2023 Rv. 668740-01, N. 2175 del 2023 Rv. 666634-02

Sez. U, Ordinanza n. 26232 del 26/09/2025 (Rv. 676175-01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

S. (ARNULFO CARLO) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 27/02/2025

026011 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Contestazione dell'accusa - Genericità - Correlazione tra accusa e decisione - Presupposti - Regime della nullità - Differenze - Fattispecie.

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la genericità della contestazione dell'accusa, per carenza di chiarezza e precisione nella descrizione del fatto, si traduce in una nullità relativa dell'atto di vocatio (decreto che dispone il giudizio o citazione), che rimane sanata se non tempestivamente dedotta (art. 181, comma 3, c.p.p.), mentre la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (che si verifica allorquando l'incolpato venga condannato per un fatto diverso da quello formalmente contestato ex artt. 516-518 c.p.p.) integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo o, comunque, rilevata d'ufficio dal giudice d'appello ogni qual volta è investito, con l'atto di impugnazione, della richiesta di verificare la sussistenza dell'addebito, non potendo essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del C.N.F. che aveva ritenuto tardiva l'eccezione di nullità della citazione a giudizio per genericità della contestazione disciplinare, siccome formulata in una memoria successiva alla proposizione del ricorso, mentre la stessa avrebbe dovuto essere sollevata dinanzi al Consiglio distrettuale di disciplina o, stante il carattere amministrativo della fase svolgentesi dinanzi a questo, quale motivo di impugnazione della relativa decisione dinanzi al C.N.F. medesimo).

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 59 com. 2 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 518 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2506 del 2020 Rv. 656950-01, N. 8313 del 2019 Rv. 653285-01, N. 13456 del 2017 Rv. 644367-01

SEZIONI UNITE

Sez. **U**, **Ordinanza n. 26232 del 26/09/2025** (Rv. **676175-02**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **VINCENTI ENZO**. Relatore: **VINCENTI ENZO**.

S. (ARNULFO CARLO) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 27/02/2025

026011 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Capo di incolpazione - Specificazione - Limiti - Trasformazione del nucleo storico del fatto - Inammissibilità.

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la specificazione, nel corso del giudizio, del capo di incolpazione generico non integra violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza laddove lasci immutato il nucleo storico del fatto - e non introduca, quindi, per la prima volta, circostanze essenziali che ne modifichino gli elementi identificativi -, alla stregua di un accertamento da compiersi in concreto, onde verificare se l'imputato abbia avuto effettiva possibilità di difendersi su tali profili nel corso del processo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 518 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8313 del 2019 Rv. 653285-01, N. 21948 del 2015 Rv. 637140-01

SETTEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 24289 del 01/09/2025** (Rv. 675953-02)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

F. (MARULLO DI CONDOJANNI FERDINANDO) contro F. (SANTONOCITO CESARE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 06/06/2024

082274 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - IN GENERE Diritto alla quota dell'indennità di fine servizio, spettante ai sensi dell'art. 12 bis l. n. 898 del 1970 - Carattere patrimoniale - Azionabilità da parte degli eredi dell'ex coniuge - Sussistenza - Presupposti - Possibilità di azionare il diritto anche in caso di pagamento posticipato ex lege successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro - Sussistenza - Fondamento.

In tema di divorzio, il diritto alla quota dell'indennità di fine servizio, spettante ai sensi dell'art. 12 bis della l. n. 898 del 1970, ha carattere patrimoniale e può essere azionato dagli eredi dell'ex coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze, ove il decesso dell'avente diritto intervenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'ex coniuge obbligato, anche quando il pagamento da parte del datore di lavoro-pubblica amministrazione sia ex lege previsto, per ragioni di equilibrio di bilancio pubblico, in un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e intervenga dopo la proposizione della domanda, in quanto, trattandosi di condizione dell'azione, è sufficiente che tale pagamento preceda la decisione.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 bis CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4867 del 2006 Rv. 590740-01, N. 4499 del 2021 Rv. 660515-01

Sez. 1, **Sentenza n. 24289 del 01/09/2025** (Rv. 675953-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

F. (MARULLO DI CONDOJANNI FERDINANDO) contro F. (SANTONOCITO CESARE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 06/06/2024

082269 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE Pensione anticipata secondo la cd. "Quota 100" - Diritto alla percezione dell'indennità ex art. 12 bis della l. n. 898 del 1970 - Presupposti e condizioni.

In tema di collocamento in pensione anticipata secondo la cd. "Quota 100", il diritto alla percezione dell'indennità di fine servizio sorge, come di regola, con la cessazione del rapporto di lavoro, ma il pagamento viene ex lege differito al momento in cui il lavoratore avrebbe conseguito il collocamento in pensione in base alla disciplina ordinaria, con la conseguenza che l'ex coniuge divorziato, che percepisce l'assegno divorzile e non è passato a nuove nozze, acquista il diritto ad ottenere la quota di detta indennità, ai sensi dell'art. 12 bis della l. n. 898 del 1970, con la cessazione del rapporto di lavoro dell'altro, fermo restando che costituisce condizione dell'azione l'effettiva percezione da parte di quest'ultimo della menzionata indennità.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 bis CORTE COST., Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/03/2019 num. 26 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 27233 del 2008 Rv. 605828-01, N. 4499 del 2021 Rv. 660515-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 24366 del 02/09/2025** (Rv. **675672-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO**. Estensore: **ZULIANI ANDREA**. Relatore: **ZULIANI ANDREA**.

T. (TORDO CAPRIOLI ALFONSO) contro Z. (ZANETTI GIORGIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 28/09/2023

081230 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO Decreto di liquidazione del compenso al curatore - Impugnazione da parte di un creditore - Dimostrazione dell'interesse ad agire - Necessità - Fattispecie.

100132 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE In genere.

Il ricorso per cassazione proposto da un creditore, avverso il decreto di liquidazione del compenso al curatore, richiede la specifica allegazione e dimostrazione dell'interesse ad agire da parte del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso di un creditore concorsuale, assistito dal privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 2 c.c., il quale fondava la propria impugnazione sull'indimostrata affermazione che una riduzione del compenso liquidato al curatore avrebbe consentito un maggiore soddisfacimento dei creditori privilegiati, senza soffermarsi sui dati numerici atti a dimostrare la concretezza del pregiudizio da egli subito).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 2 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 15168 del 2021 Rv. 661499-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 24483 del 03/09/2025** (Rv. **675940-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO**. Estensore: **REGGIANI ELEONORA**. Relatore: **REGGIANI ELEONORA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

C. (PRUSSO DAVIDE) contro P. (PUZONE COSTANTINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 08/10/2019

159383 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' CON PARTECIPAZIONE STATALE O PUBBLICA - IN GENERE Poste Italiane s.p.a. - Dipendenti con funzioni elettive presso enti locali - Oneri per permessi retribuiti - Obbligo di rimborso al datore di lavoro - Sussistenza.

In tema di permessi retribuiti per l'esercizio di funzioni elettive presso gli enti locali, gli oneri derivanti dalla loro fruizione da parte dei dipendenti di Poste Italiane s.p.a. devono essere rimborsati a tale società dall'ente locale interessato, secondo le modalità di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 267 del 2000, poiché si tratta di datore di lavoro privato costituito in forma di società per azioni a seguito della delibera del CIPE del 18 dicembre 1997.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 80, Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 1, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11265 del 2020 Rv. 658051-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4899 del 2018 Rv. 647563-02

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Ordinanza n. 24719 del 07/09/2025 (Rv. 675673-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA. Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.

G. (COPPOLA VINCENZO) contro R. (SANTARELLI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 03/05/2023

082033 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - EFFETTI Obblighi ex artt. 147 e 148 c.c. - Violazione - Danno endofamiliare - Risarcimento - Prova presuntiva - Perdita della bigenitorialità - Rilevanza - Fatto noto - Conseguenze.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di danno endofamiliare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 15148 del 2022 Rv. 664829-01, N. 34986 del 2022 Rv. 666291-01

Sez. 1, Ordinanza n. 24721 del 07/09/2025 (Rv. 676363-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA. Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.

D. (RUBERA CORRADO) contro R. (MOTTOLA CLEMENTE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 02/08/2024

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Domanda di pagamento diretto delle somme dovute dal terzo ex art. 473 bis.37, comma 3, c.p.c. - Provvedimento di rigetto del giudice dell'esecuzione - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Opposizione agli atti esecutivi - Esperibilità.

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE In genere.

In tema di assegno divorzile, avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che declini la domanda di pagamento diretto delle somme dovute ai sensi dell'art. 473 bis.37, comma 3, c.p.c. il rimedio esperibile non è il ricorso per cassazione, bensì l'opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 37, Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8885 del 2025 Rv. 674485-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Ordinanza n. 24730 del 07/09/2025 (Rv. 676277-01)

Presidente: MERCOLINO GUIDO. Estensore: VAROTTI LUCIANO. Relatore: VAROTTI LUCIANO.

C. (CANNAVO' GUALTIERO) contro O. (D'ANNA GUGLIELMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 07/08/2024

159052 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - IN GENERE Rapporto societario e rapporto mutualistico - Contemporanea sussistenza - Conseguenze in tema di individuazione del termine di prescrizione dei diritti del socio.

In tema di società cooperative, atteso che il rapporto societario e il rapporto mutualistico tra socio e cooperativa sussistono contemporaneamente e in autonomia, al fine di individuare il termine di prescrizione dei diritti del socio occorre avere riguardo al tipo di rapporto dedotto in lite, sicché ove sia dedotta una questione riconducibile al rapporto sociale si applica il termine prescrizionale di cui all'art. 2949, comma 1 c.c., mentre ove sia dedotta una questione riconducibile al rapporto mutualistico si applica il termine prescrizionale ordinario di cui all'art. 2946 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2511, Cod. Civ. art. 2519, Cod. Civ. art. 2521, Cod. Civ. art. 2345, Cod. Civ. art. 2949 com. 1, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14850 del 2024 Rv. 671344-01, N. 13269 del 2006 Rv. 590801-01

Sez. 1, Ordinanza n. 24785 del 08/09/2025 (Rv. 675674-01)

Presidente: . Estensore: .

P. (MASCI CARLO) contro A. (LUPO TIMINI LORENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/04/2022

141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA Indebito arricchimento - P.A. - Prestazioni sanitarie erogate in mancanza di contratto scritto - Sussistenza dell'arricchimento - Criteri per la quantificazione.

In tema di indebito arricchimento derivante dall'erogazione di prestazioni sanitarie, da parte di struttura privata accreditata, in assenza di contratto scritto stipulato con la P.A., l'arricchimento dell'ASL è determinato dal costo che la stessa avrebbe dovuto sostenere per procurarsi le medesime prestazioni, al netto dei ticket sanitari pagati dai pazienti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041

Massime precedenti Vedi: N. 16980 del 2024 Rv. 671563-01, N. 13884 del 2020 Rv. 658618-02

Sez. 1, Sentenza n. 24876 del 09/09/2025 (Rv. 675675-02)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

F. (RESTIGNOLI ARMANDO) contro G. (TOZZI IACOPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/06/2024

SEZIONE PRIMA

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Affidamento del minore - Diritto alla bigenitorialità - Sussistenza - Affidamento c.d. "super esclusivo" - Nozione - Accertamento del giudice dei presupposti applicativi - Contenuto.

L'affidamento c.d. "super esclusivo", che impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggiore interesse del minore, costituendo una determinazione fortemente limitativa dell'esercizio della responsabilità genitoriale, inquadrabile nel sistema delle misure conformative e ablative definito dagli artt. 330 e 333 c.c., richiede per conseguenza, ai fini dell'accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore di ogni decisione riguardante il minore, un "quid pluris", costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario, causalmente rilevanti, in via esclusiva o prevalente, ai fini dell'integrazione del requisito di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quater

Massime precedenti Vedi: N. 9691 del 2022 Rv. 664370-02

Sez. 1, **Sentenza n. 24876 del 09/09/2025** (Rv. **675675-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

F. (RESTIGNOLI ARMANDO) contro G. (TOZZI IACOPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/06/2024

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Affidamento del minore - Diritto alla bigenitorialità - Sussistenza - Affidamento esclusivo - Condizioni - Accertamento del giudice dei presupposti applicativi - Contenuto.

L'affidamento del minore non condiviso a un solo genitore, costituendo un'eccezione alla regola dettata dall'art. 337-ter c.c., che riconosce il diritto e il valore assiologico della "bigenitorialità", richiede un rigoroso accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore, fondato sull'oggettivo riscontro probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, avente carattere prevalentemente oggettivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quater

Massime precedenti Vedi: N. 9691 del 2022 Rv. 664370-02

Sez. 1, **Sentenza n. 25149 del 14/09/2025** (Rv. **676303-01**)

Presidente: **MARULLI MARCO**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**. P.M. **POSTIGLIONE ANDREA**. (Conf.)

E. (CARDI MARCELLO) contro C. (SALEMI ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/05/2019

049006 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - DI BENI Art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, nel testo modificato dall'art. 18, comma 2, della l. n. 488 del 1999 - TOSAP e canone concessorio - Possibilità di coesistenza - Conseguenze.

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE In genere.

SEZIONE PRIMA

La tassa per l'occupazione di aree pubbliche (TOSAP) ed il canone di concessione per il suolo oggetto di occupazione (COSAP) possono coesistere, ma, in tale ipotesi, l'art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, nel testo modificato dall'art. 18, comma 2, della l. n. 488 del 1999, prefigura la detrazione dall'eventuale maggiore importo del canone concessorio dell'eventuale minor importo della TOSAP ovvero la detrazione dall'eventuale maggiore importo della TOSAP dell'eventuale minor importo del canone concessorio, sicché, in entrambi i casi, residua l'obbligo di corresponsione della differenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 com. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1999 num. 488 art. 18 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 24541 del 2019 Rv. 655480-01

Sez. 1, Ordinanza n. 25150 del 14/09/2025 (Rv. 676304-01)

Presidente: MARULLI MARCO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI. P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Diff.)

P. (TOSINI MARINA) contro S. (TARARA UMBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 11/12/2019

114099 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE 114099 Lavori di somma urgenza - Disciplina ex art. 147 d.P.R. n. 554 del 1999 - Immediata esecuzione - Mancata approvazione nei termini - Pagamento costi di produzione - Necessità - Nozione.

In tema di appalto di opere pubbliche, qualora, ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. n. 554 del 1999 - recante il regolamento d'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109 del 1994 (applicabile ratione temporis) - sia stata disposta per ragioni di somma urgenza l'immediata esecuzione di lavori, cui non abbia fatto seguito l'approvazione nei termini previsti dalla stessa norma, sorge a carico dell'ente pubblico un'obbligazione ex lege al pagamento dei soli costi di produzione di quanto effettivamente realizzato (inclusi quelli per la mano d'opera, i materiali, le spese di trasporto e la remunerazione normale dell'attività organizzativa), restando, invece, escluso un compenso imputabile al profitto dell'imprenditore affidatario dei lavori.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 CORTE COST. PENDENTE, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 147

Massime precedenti Conformi: N. 1073 del 2016 Rv. 638642-01

Sez. 1, Ordinanza n. 25150 del 14/09/2025 (Rv. 676304-02)

Presidente: MARULLI MARCO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI. P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Diff.)

P. (TOSINI MARINA) contro S. (TARARA UMBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 11/12/2019

114099 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE Rapporto tra la disciplina settoriale di cui all'art. 176 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli artt. 191 e 194 del TUEL - Prevalenza della disciplina speciale sugli appalti pubblici - Fondamento.

In tema di appalto di opere pubbliche, in caso di antinomia tra la disciplina settoriale di cui all'art. 176 del d.P.R. n. 207 del 2010 e quella di cui agli artt. 191 e 194 del TUEL (almeno nel testo vigente sino alle modifiche apportate nel 2012), prevale la prima, in quanto il legislatore ha

SEZIONE PRIMA

dettato una norma speciale per i lavori di somma urgenza che vengono richiesti al privato, senza gara pubblica, per esigenze eccezionali che non possono essere in alcun modo rinviate.

Riferimenti normativi: DPR 05/10/2010 num. 207 art. 176, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 194

Massime precedenti Vedi: N. 1073 del 2016 Rv. 638642-01

Sez. 1, Ordinanza n. 25268 del 16/09/2025 (Rv. 675980-01)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**

B. (FIORETTI ANDREA) contro F. (DE FELICE CLAUDIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LATINA, 10/05/2018

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Credito garantito da fideiussione - Insinuazione nello stato passivo del fallimento del fideiussore - Ammissibilità - Fondamento.

085001 FIDEIUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

In caso di credito garantito da fideiussione, il creditore può insinuarsi, ai sensi dell'art. 61, comma 1, l.fall., nel fallimento del fideiussore, in quanto quest'ultimo é coobbligato in solido col debitore principale, ex art. 1944 c.c.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 61, Legge Falliment. art. 93, Cod. Civ. art. 1944

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8557 del 2023 Rv. 667438-01

Sez. 1, Sentenza n. 25368 del 16/09/2025 (Rv. 676305-01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

C. (PELLITTERI FILIPPO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE CALTANISSETTA, 14/09/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Espulsione amministrativa - Traduzione del relativo decreto - Finalità - Conseguenze - Traduzione nella lingua ufficiale del Paese di provenienza - Presunzione legale di conoscenza - Esclusione.

In tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale, la traduzione del relativo decreto ha la finalità di assicurare l'effettiva conoscibilità dell'atto, presupposto essenziale per l'esercizio del diritto di difesa: ne consegue che spetta all'Amministrazione dimostrare la conoscenza, da parte del destinatario del provvedimento espulsivo, della lingua utilizzata per la traduzione, sulla base di elementi, anche presuntivi, valutati in concreto, senza che la traduzione nella lingua ufficiale del Paese di provenienza assuma, in sé, rilievo in termini di presunzione legale di conoscenza, quando in tale Paese siano diffuse più lingue nazionali.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 13824 del 2016 Rv. 640376-01, N. 12741 del 2025 Rv. 674500-01

Sez. 1, **Sentenza n. 25402 del 16/09/2025** (Rv. **676306-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **D'AQUINO FILIPPO**. Relatore: **D'AQUINO FILIPPO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

I. (GROLLA STEFANO) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/06/2024

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - IN GENERE Liquidazione giudiziale - Reclamo - Rigetto - Responsabilità del legale rappresentante ex art. 51, comma 15, CCII - Presupposto - Condanna in solido al pagamento delle spese del giudizio e al raddoppio del contributo unificato - Ricorso per cassazione - Legittimazione - Conseguenze.

162008 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - DI RAPPRESENTANTI O CURATORI In genere.

In caso di rigetto del reclamo avverso la pronuncia che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale, la responsabilità del legale rappresentante di cui all'art. 51, comma 15, del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), nella formulazione ratione temporis applicabile, discende dall'aver egli agito, nel conferire la procura per l'impugnazione, senza la normale prudenza (colpa grave) ovvero con mala fede; la conseguente sua condanna, in solido con la società, al pagamento delle spese del giudizio e al raddoppio del contributo unificato può essere censurata in cassazione solo dalla parte da questa incisa, sicché, in assenza di autonoma impugnazione del relativo capo della decisione, proposta individualmente o anche congiuntamente alla società, si forma il giudicato interno, da cui deriva l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto su tale capo dalla sola società.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 51 com. 15, Decreto Legisl. 13/09/2024 num. 136 art. 12 com. 9, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 94

Massime precedenti Vedi: N. 11194 del 2012 Rv. 623131-01, N. 1123 del 2022 Rv. 663523-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 25410 del 16/09/2025** (Rv. **676091-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **D'AQUINO FILIPPO**. Relatore: **D'AQUINO FILIPPO**.

T. (CURATOLO LEONARDO) contro A. (CALVANI LORENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/11/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - IN GENERE "Motivi gravi" ex art. 94 c.p.c. - Grave imprudenza - Ricorso per cassazione manifestamente infondato - Sussistenza - Fattispecie.

162008 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - DI RAPPRESENTANTI O CURATORI In genere.

I "motivi gravi" di cui all'art. 94 c.p.c. possono essere individuati nell'aver proposto, con grave imprudenza, da parte di una società in liquidazione giudiziale, per il tramite del suo rappresentante legale, un ricorso per cassazione non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità ex art. 360-bis c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha condannato il legale rappresentante della società ricorrente, sottoposta a liquidazione giudiziale, in solido con la società rappresentata, al pagamento delle spese processuali ex art. 94 c.p.c., attesa la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, con cui era stata dedotta come fatto estintivo del credito del

SEZIONE PRIMA

creditore istante la circostanza - costituita dalla retrocessione dell'azienda al fallimento della concedente - che non incideva sulla titolarità del credito, ma atteneva soltanto al diritto del creditore di procedere in executivis sul compendio aziendale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 94, Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 360 bis

Massime precedenti Vedi: N. 9203 del 2020 Rv. 657676-01, N. 29825 del 2024 Rv. 672903-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5398 del 1988 Rv. 460029-01

Sez. 1, Ordinanza n. 25421 del 16/09/2025 (Rv. 676307-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA.

V. (DANOVI FILIPPO) contro P. (RIMINI CARLO PIRRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/10/2024

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE Mantenimento dei figli - Soddisfacimento dell'esigenza abitativa - Mancanza di assegnazione della casa familiare - Relativa spesa - Quantum dovuto per il mantenimento ordinario del minore - Inclusione.

In tema di mantenimento dei figli, il soddisfacimento dell'esigenza abitativa, ove non assolta mediante l'assegnazione della casa familiare - volta anche preservare per la prole in primis il godimento dell'habitat domestico, la stabilità della organizzazione di vita e l'insieme degli affetti - può assumere una connotazione propriamente economica laddove è realizzata mediante il ricorso al mercato e la relativa spesa rientra nel quantum dovuto per il mantenimento ordinario, diretto a sopperire alle esigenze quotidiane e continuative del minore, e destinato a ricadere su entrambi i genitori secondo il criterio di proporzionalità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 316 bis

Massime precedenti Vedi: N. 2536 del 2024 Rv. 669959-01

Sez. 1, Ordinanza n. 25421 del 16/09/2025 (Rv. 676307-02)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA.

V. (DANOVI FILIPPO) contro P. (RIMINI CARLO PIRRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/10/2024

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE Mantenimento dei figli - Esigenze della prole - Valutazione all'attualità - Necessità - Proiezioni di lungo periodo indeterminate - Esclusione - Limiti.

In tema di mantenimento dei figli, la valutazione delle esigenze della prole va compiuta all'attualità e non può fondarsi su proiezioni di lungo periodo indeterminate nel loro futuro divenire, potendo trovare ingresso eventuali motivate considerazioni prognostiche solo se inerenti a individuati ed ordinari accadimenti della vita, che riguardino un arco di tempo circoscritto e si palesino come probabile e coerente sviluppo di quanto già in atto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quinquies

Massime precedenti Vedi: N. 3329 del 2025 Rv. 673959-02, N. 4145 del 2023 Rv. 666873-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 25473 del 17/09/2025** (Rv. **676322-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA.** Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

F. (PULLANO CARMINE) contro S. (MODUGNO MIRIAM)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 24/05/2024

082055 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE Art. 250 c.c. - Tutela congiunta dell'interesse del genitore e del minore - Indagine giudiziale - Criteri - Fattispecie.

In tema di filiazione, sebbene l'art. 250 c.c. tuteli congiuntamente sia l'interesse del genitore al riconoscimento, sia quello del figlio a sperimentare la bigenitorialità, l'indagine giudiziale deve essere improntata, in via prioritaria, alla verifica della rispondenza del riconoscimento all'interesse superiore del minore. (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello che, in una controversia avente ad oggetto l'accertamento della paternità, aveva ritenuto corretta la valutazione operata dal giudice di prime cure nel negare il riconoscimento richiesto, in ragione dell'estrema gravità e violenza delle condotte poste in essere dall'attore, della natura dei reati per i quali era stato condannato ai danni una bambina di neppure quattro anni, temporaneamente affidata alla sua custodia, unitamente alla totale assenza di resipiscenza e all'attuale e concreta attitudine ad istinti pedofili e alla dipendenza ossessiva dalla pornografia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23074 del 2005 Rv. 583900-01, N. 2645 del 2011 Rv. 616567-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 25495 del 17/09/2025** (Rv. **676323-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** P.M. **FILIPPI PAOLA.** (Diff.)

G. (D'AGOSTINO ANNA) contro C. (PILI MARIA ANTONIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 11/06/2024

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Unione civile - Assegno divorzile - Ammissibilità - Condizioni.

Nell'unione civile, così come nel matrimonio, l'assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa: mentre la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno - che, in questo caso, non viene parametrato al tenore di vita, bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell'avente diritto - la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, giustifica il riconoscimento di un assegno commisurato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell'altra parte.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 20/05/2016 num. 76 art. 1 com. 20 CORTE COST., Legge 20/05/2016 num. 76 art. 1 com. 25 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32354 del 2024 Rv. 673354-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267-03, N. 35969 del 2023 Rv. 669689-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Ordinanza n. 25533 del 17/09/2025 (Rv. 676217-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

L. (FERA GIANLUCA) contro M. (ANNESE PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/03/2024

067003 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE Riconoscimento di sentenza straniera - Condizioni - Art. 64, comma 1, lett. b), l. n. 218 del 1995 - Atto introduttivo del giudizio portato a conoscenza del convenuto - Verifica di detto requisito - Principi in tema di notificazione dettati dalla legge italiana - Applicazione pedissequa - Esclusione - Notificazione in conformità del diritto straniero e dei principi fondamentali dell'ordinamento - Necessità e sufficienza.

In tema di riconoscimento di sentenze straniere, l'art. 64, comma 1, lett. b), della l. n. 218 del 1995 prevede come requisito, tra l'altro, che l'atto introduttivo del giudizio sia portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo in cui si è svolto il processo; a tal fine, ove sia in contestazione il riconoscimento, la corte d'appello non deve applicare pedissequamente i principi in tema di notificazione dettati dalla legge italiana, ma deve verificare se la comunicazione o la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio abbiano rispettato le regole previste dal diritto straniero ed abbiano soddisfatto i principi fondamentali dell'ordinamento, in modo tale da non ledere i diritti essenziali della difesa, primo tra tutti quello al contraddittorio.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9677 del 2013 Rv. 626162-01

Massime precedenti Vedi: N. 19453 del 2019 Rv. 654667-01

Sez. 1, Ordinanza n. 25535 del 17/09/2025 (Rv. 676308-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: CAPRIOLI MAURA. Relatore: CAPRIOLI MAURA. T. (AGERLI MASSIMO) contro B. (GERBINO STEFANIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/06/2024

082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Mantenimento del figlio maggiorenne - Inizio di attività lavorativa - Cessazione - Sopravvenienza di circostanze ulteriori - Reviviscenza - Esclusione.

Il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando, quindi, il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al più, un obbligo alimentare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 septies

Massime precedenti Vedi: N. 40282 del 2021 Rv. 663531-01, N. 6509 del 2017 Rv. 644269-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 25556 del 18/09/2025** (Rv. **676324-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA.** Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA.**

F. (NICOTINA ANGELICA MARIA) contro B. (BASTA GRAZIANA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/03/2024

082205 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE Assegno di mantenimento e divorzile - Autonomia processuale e sostanziale - Conseguenze.

L'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile hanno un'autonomia non solo processuale ma anche sostanziale, in quanto il primo risponde all'esigenza di garantire, in sede di separazione personale, un contributo al coniuge economicamente più debole, nella permanenza del vincolo matrimoniale e dei doveri che ne discendono, mentre il secondo ha natura assistenziale e compensativo-perequativa, in un contesto di cessazione definitiva del vincolo, e si fonda su differenti presupposti valutativi; ne consegue che non può ritenersi sussistente un conflitto di giudicati ex art. 2909 c.c. tra le determinazioni assunte, al riguardo, nella sentenza di separazione e le statuizioni della sentenza di divorzio, posto che la preclusione del giudicato opera esclusivamente nell'ambito di giudizi identici quanto a soggetti, petitum e causa petendi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2009 del 1981 Rv. 412720-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 25618 del 18/09/2025** (Rv. **676233-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

N. (BARBUTO ROSSANA) contro S. (CAPALBO TIZIANA MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 26/07/2024

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile - Componente compensativa - Mancato contributo vita coniugale e alla formazione del patrimonio familiare e personale - Esclusione - Assenza di colpa - Irrilevanza - Componente assistenziale - Riconoscimento - Fattispecie.

In tema di divorzio, la componente compensativa dell'assegno non va riconosciuta in caso di mancato contributo - ancorché incolpevole, perché dipeso dallo stato di salute del richiedente - alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale dell'ex coniuge; tuttavia, la circostanza che l'avente diritto soffra di patologie può incidere sul quantum della componente assistenziale, determinandone l'aumento in ragione di questa peculiare condizione e delle necessità ad essa connesse. (In applicazione di tali principi, la S.C., pur cassando con rinvio la sentenza della corte d'appello, che non aveva correttamente ricostruito la condizione economico-patrimoniale del soggetto obbligato, ha confermato il riconoscimento della componente assistenziale dell'assegno, con esclusione di quella compensativa, dal momento che si trattava di una donna non più giovane, con invalidità al 75%, priva di competenze spendibili sul mercato del lavoro).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 438

Massime precedenti Vedi: N. 15986 del 2025 Rv. 675791-01, N. 5055 del 2021 Rv. 660756-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 25699 del 19/09/2025** (Rv. **675954-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO**. Estensore: **ZULIANI ANDREA**. Relatore: **ZULIANI ANDREA**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

S. (PARATORE SALVATORE) contro L.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 08/01/2019

149181 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE Privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. - Ambito di applicazione - Credito per prestazioni rese in virtù di un appalto d'opera - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751 bis, n. 5, c.c., nella parte in cui non prevede l'applicabilità del privilegio, che assiste i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti, anche ai crediti per compensi di appalti d'opera, attesa la mancanza, in tale ultima ipotesi, della sicura prevalenza dell'attività lavorativa rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa, in quanto la considerazione contrattuale della prestazione lavorativa nella sua globalità non consente di valutare l'incidenza delle singole componenti, sicché risulta ragionevole la previsione di un trattamento differenziato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1657, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4383 del 2015 Rv. 634753-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 25704 del 19/09/2025** (Rv. **675941-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO**. Estensore: **CROLLA COSMO**. Relatore: **CROLLA COSMO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (LAI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAGLIARI, 02/01/2019

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Credito tributario - Ammissibilità della domanda di insinuazione - Estratto di ruolo - Sufficienza - Accertamento dell'effettività del credito - Giurisdizione tributaria.

In tema di accertamento del passivo fallimentare, ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione e della verifica in sede concorsuale del credito tributario, non occorre la notifica dell'avviso di accertamento, essendo sufficiente la produzione dell'estratto del ruolo, ma, in presenza di contestazioni del curatore, il credito deve essere ammesso con riserva, spettando alla giurisdizione tributaria la cognizione in ordine alla sua effettiva esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato, che aveva trascurato la riserva di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che la contestazione del curatore non riguardasse il merito dell'accertamento del credito tributario, in quanto circoscritta al solo profilo della duplicazione della pretesa rispetto ad uno stesso atto impositivo).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 96, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37006 del 2022 Rv. 666460-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 25708 del 19/09/2025** (Rv. **676218-01**)

Presidente: **TRICOMI LAURA**. Estensore: **DAL MORO ALESSANDRA**. Relatore: **DAL MORO ALESSANDRA**.

A. (DONVITO ANTONIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/07/2023

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Domicilio digitale - Indirizzo PEC del difensore utilizzabile - Re.G.Ind.E. - Necessità - Indirizzo INI-PEC - Irrilevanza.

In materia di notificazioni al difensore, il domicilio digitale previsto dall'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. in l. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Re.G.Ind.E) gestito dal Ministero della giustizia, sicché è nulla la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel registro predetto, restando irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14140 del 2019 Rv. 654325-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 25890 del 22/09/2025** (Rv. **675942-01**)

Presidente: **TRICOMI LAURA**. Estensore: **CAPRIOLI MAURA**. Relatore: **CAPRIOLI MAURA**.

N. (MIRAGLIA PASQUALINO) contro N. (RAGO ROSSELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/08/2024

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Presupposti - Accertamento - Modalità - Verifica circa l'utilizzabilità di strumenti diversi - Necessità - Fattispecie.

In tema di amministrazione di sostegno, l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge (in linea con le indicazioni contenute nell'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità) deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata, sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario - la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice - sia rispetto all'incidenza delle stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi, come ad esempio la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di merito che aveva ritenuto fondata la nomina di un amministratore di sostegno, valorizzando tratti comportamentali "evitanti" assunti dalla beneficiaria, rispetto agli incontri con i Servizi sociali ed alle visite disposte dal C.T.U., nonché le difficoltà di gestione di un complesso immobiliare che non potevano di per sé, tenuto conto delle capacità professionali dimostrate come artista ed insegnante, dimostrare la sussistenza di uno stato di menomazione tale da limitare la capacità gestoria dell'interessata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Legge 03/03/2009 num. 18 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2006 art. 12, Cod. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 6553 del 2025 Rv. 674246-01, N. 32542 del 2022 Rv. 666127-01

Sez. 1, Sentenza n. 25974 del 23/09/2025 (Rv. 675807-01)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**
P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

P. (GUALTIERI AGNESE) contro G.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PER I MINORENNI NAPOLI, 18/07/2024

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Sottrazione internazionale di minori - Domanda di rimpatrio - Condizione ostativa - Superiore interesse del minore - Valutazione da parte del giudice italiano - Rilevanza del mero disagio psicologico per il distacco del minore dal genitore autore della sottrazione - Esclusione - Condizioni.

In tema di sottrazione internazionale di minori, attesa la regola generale prevista dall'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, che impone il ritorno immediato nello Stato di residenza del minore illecitamente sottratto, la valutazione della sussistenza di una condizione ostativa al predetto rientro va effettuata in maniera rigorosa, non essendo tale condizione ostativa integrata dal semplice disagio psicologico derivante dal distacco del minore dal genitore autore della sottrazione abusiva, a meno che tale disagio non raggiunga la soglia di un'effettiva, e non meramente transeunte, sofferenza, fonte di pericolo psichico o di effettiva intollerabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13 com. 1 lett. B, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 32526 del 2023 Rv. 669641-02

Sez. 1, Ordinanza n. 26357 del 29/09/2025 (Rv. 676679-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

F. (LONGARONI UMBERTO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/03/2022

100127 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Giudizio di rinvio - Notificazione del ricorso in riassunzione eseguita impersonalmente agli eredi - Nullità - Costituzione del de cuius nel giudizio di legittimità - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, la notificazione dell'atto di riassunzione, dovendo essere eseguita alla parte personalmente, ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c. richiamati dall'art. 392, comma 2, c.p.c., è nulla ove effettuata impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del de cuius, anche se questi era costituito nel giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 392

Massime precedenti Vedi: N. 605 del 2022 Rv. 663539-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 26370 del 29/09/2025** (Rv. **676680-01**)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

F. (CARBONELLI ANTONIO) contro M. (BARAZZETTA PAOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 24/08/2023

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziaria - Società cancellata dal registro delle imprese - Notificazione via pec - Mancato perfezionamento per causa imputabile al destinatario - Conseguenze - Fondamento.

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

Il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziaria di una società cancellata dal registro delle imprese deve essere notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata in precedenza comunicato al predetto registro, sussistendo per l'imprenditore non solo l'obbligo di dotarsi di un valido indirizzo pec, ma anche quello di tenerlo operativo per l'anno successivo alla cancellazione dal registro; ne consegue che il mancato funzionamento, per qualunque causa, del predetto indirizzo telematico si ascrive alle irreperibilità "colpevoli" del destinatario, dovendo in questo caso la notifica essere eseguita a mezzo della posta elettronica certificata, direttamente presso la sede della società risultante dal registro delle imprese e, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva la sede legale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 com. 3, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 16, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 5, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 23728 del 2017 Rv. 645756-01, N. 16365 del 2018 Rv. 649668-01

Sez. 1, **Sentenza n. 26388 del 30/09/2025** (Rv. **676364-01**)

Presidente: MERCOLINO GUIDO. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)

R. (COCCO LEONARDO) contro A. (MEMOLA SARA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/05/2023

113203 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI Forniture di ausili ortopedici - Rapporto obbligatorio - Sequenza procedimentale ex d.m. n. 332 del 1999 - Interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 - Esclusione - Fondamento.

141016 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE In genere.

La fornitura di ausili ortopedici a carico del servizio sanitario nazionale consegue ad un rapporto obbligatorio frutto della sequenza procedimentale prevista dal d.m. n. 332/1999 e non della volontà negoziale delle parti; ne consegue che, in caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo da parte del soggetto pubblico, non possono essere riconosciuti alla società fornitrice gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002.

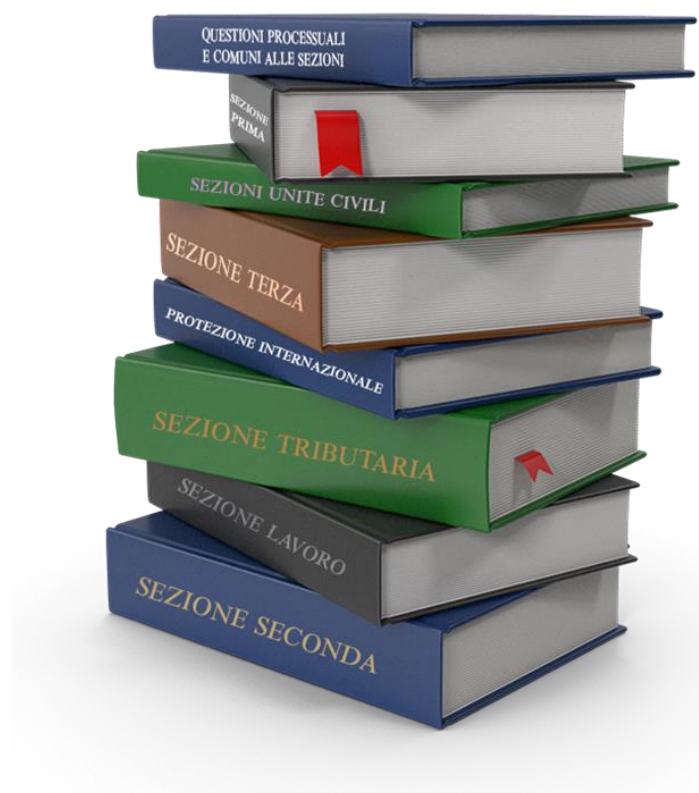
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 2, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 3, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Decr. Minist. Sanità 27/08/1999 num. 332

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35092 del 2023 Rv. 669636-01

SETTEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza** n. **24378** del **02/09/2025** (Rv. **676237-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.** Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

G. (SCAFARELLI FEDERICA) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/03/2019

168058 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE Riassunzione del processo interrotto per morte del de cuius - Costituzione del chiamato all'eredità - Accettazione tacita - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.

In caso di morte della parte e costituzione in giudizio del chiamato all'eredità, a seguito di riassunzione del processo da parte di altro soggetto, l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità deve estendersi al complessivo comportamento del chiamato e all'eventuale possesso e gestione, anche solo parziale, di beni ereditari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva valorizzato, quali elementi indicativi dell'accettazione tacita del chiamato, sia la circostanza che questi si era costituito nel giudizio riassunto a seguito del decesso della de cuius, sia il fatto che egli era nel possesso di beni ereditari, mentre la sua rinuncia all'eredità era intervenuta solo dopo la sentenza di primo grado che lo aveva visto soccombente rispetto alla domanda di riduzione per lesione di legittima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16594 del 2025 Rv. 675017-01, N. 18294 del 2024 Rv. 671769-01

Sez. 2, **Ordinanza** n. **24385** del **02/09/2025** (Rv. **676238-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA.** Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

B. (D'ERRICO CARLO) contro V. (VALDEMARCA ANTONIO UMBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/02/2019

092015 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE Principio di irrilevanza delle sopravvenienze - Ratio - Fatto sopravvenuto determinante la competenza del giudice adito - Rilevanza - Fattispecie.

Il principio di irrilevanza delle sopravvenienze, ex art. 5 c.p.c., in quanto diretto a favorire la perpetuatio iurisdictionis e non ad impedirla, non trova applicazione ove il fatto sopravvenuto abbia attribuito la competenza al giudice adito, che, al momento della proposizione della domanda, ne era privo, rimanendo così dinanzi a lui incardinato il giudizio. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la competenza del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, era determinata dal foro della sede dell'azienda nei cui confronti era stata proposta la domanda, giacché, in corso di causa, l'istituto di credito datore di lavoro, già fuso con altra società bancaria, era stato incorporato da una banca avente sede in Milano).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29218 del 2019 Rv. 655898-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3453 del 2024 Rv. 670007-02

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 24385 del 02/09/2025** (Rv. **676238-02**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**. Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**.

B. (D'ERRICO CARLO) contro V. (VALDEMARCA ANTONIO UMBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/02/2019

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Art. 6 del c.c.n.l. 13 luglio 2015 per il personale direttivo delle aziende di credito - Azione penale avviata nei confronti del dipendente - Diritto al rimborso delle spese giudiziali - Interpretazione - Sindacabilità in cassazione - Erronea applicazione dei canoni ermeneutici - Criteri dell'interpretazione letterale e logica - Accertamento della comune intenzione delle parti stipulanti lo specifico contratto collettivo - Principio di buona fede - Commissione dell'illecito "in occasione" dello svolgimento dell'attività lavorativa - Configurabilità - Esclusione - Nell'esercizio delle funzioni - Sussistenza - Fattispecie.

L'interpretazione dell'art. 6 del c.c.n.l. del personale direttivo delle aziende di credito va effettuata secondo i criteri letterali e logici, avendo cura di accertare la comune intenzione delle parti che hanno stipulato lo specifico contratto collettivo, dovendosi attribuire una particolare importanza al principio di buona fede ex art. 1366 c.c., che enuncia un dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost. e impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire per preservare i reciproci interessi; ne deriva che è censurabile, in sede di legittimità, l'interpretazione del giudice di merito ove la clausola contrattuale venga intesa come diretta ad addossare all'impresa le spese giudiziali del lavoratore sottoposto a procedimento penale con riguardo a tutte le ipotesi di reato poste in essere "in occasione" dell'attività di lavoro e, quindi, in riferimento a una mera coincidenza temporale o materiale, anziché solo alle condotte criminose inerenti al corretto svolgimento dell'attività funzionale, dovendosi ritenere che la tutela apprestata dalla norma collettiva abbia ad oggetto l'esercizio legittimo delle funzioni affidate e in linea con le direttive del datore e con le finalità istituzionali dell'azienda bancaria e non anche la violazione delle funzioni medesime, in danno alla stessa e in contrasto con le istruzioni impartite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva sostenuto l'operatività dell'art. 6 c.c.n.l. in base al rilievo che il dirigente era imputato del delitto di cui all'art. 2622, commi 1 e 2, c.c., rispetto al quale soggetti offesi sono solo i soci e i creditori, escludendo, perciò, che il reato fosse stato commesso in danno dell'impresa bancaria, senza tuttavia considerarne la natura plurioffensiva finalizzata a tutelare la veridicità delle fonti di prova anche in rapporto agli interessi delle imprese).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 13/07/2015 art. 6, Cod. Civ. art. 2622 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1363

Massime precedenti Conformi: N. 24733 del 2008 Rv. 605022-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 24391 del 02/09/2025** (Rv. **676239-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE**. Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE**.

A. (PESCATORE GIACOMO) contro S. (DELLE MONACHE STEFANO)

Regola competenza

SEZIONE SECONDA

013015 ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE Eccezione di incompetenza arbitrale - Riassunzione della causa dinanzi al giudice ordinario - Eccezione di incompetenza del giudice proposta dalla medesima parte - Inammissibilità - Fondamento.

Non è ammissibile la proposizione, dinanzi al giudice ordinario e in sede di riassunzione della causa, di eccezione contraria a quella di incompetenza arbitrale sollevata dalla stessa parte dinanzi agli arbitri e da questi accolta, in quanto dedotta in violazione del divieto di venire contra factum proprium e rivolta unicamente a impedire o ritardare la pronuncia sulla pretesa azionata, piegando lo strumento processuale esperito a un utilizzo abusivo, con aggravio della posizione processuale del ricorrente per effetto della dilatazione dei tempi del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST.

Sez. 2, Ordinanza n. 24393 del 02/09/2025 (Rv. 676274-01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

P. (ABBAMONTE ORAZIO) contro U. (PAPA LEOPOLDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/05/2020

011049 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE Presunzione semplice di responsabilità del costruttore - Superamento - Onere della prova - Fattispecie.

La presunzione semplice di responsabilità del costruttore posta dall'art. 1669 c.c. per il pericolo di rovina dell'opera o per altro grave difetto costruttivo che si manifesta nel corso di dieci anni, può essere vinta, non già con la prova dell'essere stata usata tutta la diligenza possibile nell'esecuzione dell'opera, bensì mediante la specifica dimostrazione della mancanza di una sua responsabilità conclamata da fatti positivi precisi e concordanti (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur avendo rilevato i gravi vizi ex art. 1669 c.c., aveva gravato l'attore dell'onere di provare il nesso di causalità tra l'opera del costruttore e tali vizi, anziché ritenere operante la presunzione di responsabilità del costruttore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3756 del 1999 Rv. 525422-01

Sez. 2, Ordinanza n. 24403 del 02/09/2025 (Rv. 676240-01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

D. (SCARCELLA ATTILIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 05/06/2023

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Istanza di adozione del modello decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e istanza di mutamento del rito da ordinario a sommario di cognizione - Omessa presentazione - Conseguenze - Inammissibilità della domanda di equa riparazione - Irragionevolezza - Esclusione - Fondamento.

L'inammissibilità della domanda di equa riparazione conseguente, ex art. 2, comma 1, l. n. 89 del 2001, all'omessa presentazione di istanza di adozione del modello decisorio ex art. 281-

SEZIONE SECONDA

sexies c.p.c. e di quella di mutamento del rito di cognizione, da ordinario a sommario, costituisce, alla luce della sentenza n. 121 del 2020 della Corte costituzionale, sanzione non irragionevole né sproporzionata, poiché si tratta di rimedi volti a evitare una durata del processo eccessivamente lunga, in ragione dell'effetto acceleratorio della decisione che da essi deriva.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 bis, Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies

Massime precedenti Vedi: N. 16039 del 2024 Rv. 671700-01, N. 21874 del 2023 Rv. 668556-01

Sez. 2, Ordinanza n. 24404 del 02/09/2025 (Rv. 676241-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

F. (FERRARA ALESSANDRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 22/06/2023

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Danno non patrimoniale da ansia o turbamento per il ritardo - Persona giuridica - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della l. n. 89 del 2001, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata secondo cui l'avvicendamento nella carica di amministratore della società ricorrente aveva comportato una limitata permanenza in tale carica dei suoi rappresentanti impedendo il protrarsi del turbamento psichico per un tempo sufficiente a determinare un danno non patrimoniale).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7034 del 2020 Rv. 657281-01

Sez. 2, Ordinanza n. 24407 del 02/09/2025 (Rv. 676242-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA.

A. (TOMASELLI FABRIZIO) contro A. (MORETTI PAOLO)

Rigetta, TRIBUNALE BRESCIA, 15/11/2022

138071 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA Sanzioni amministrative - Opposizione - Verbale di accertamento della violazione - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Conseguenze - Deduzioni di errori o omissioni percettive imputabili al pubblico ufficiale nella ricostruzione dei fatti - Querela di falso - Necessità - Fattispecie.

254021 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIA In genere.

SEZIONE SECONDA

Nell'opposizione a ordinanza ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale. (Nella specie, la S.C., confermando la decisione di merito, ha affermato che l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico aveva coperto tutti i fatti accertati durante l'ispezione e di cui i pubblici ufficiali avevano fornito precisa descrizione nel verbale, tra cui l'inidoneità delle condizioni igieniche dei box di stabulazione dei vitelli constatata in sede verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni imposte dai veterinari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 36

Massime precedenti Conformi: N. 3705 del 2013 Rv. 624937-01

Massime precedenti Vedi: N. 15805 del 2025 Rv. 674896-01

Sez. 2, Ordinanza n. 24432 del 03/09/2025 (Rv. 676243-01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

I. (PESCATORE LUCA) contro A. (SCARCIA ALESSANDRA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/12/2019

062016 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") Limiti oggettivi del giudicato - Estensione - Situazione di fatto esistente al momento della decisione - Conseguenze - Fatti sopravvenuti alla relativa formazione - Rilevabilità.

In tema di limiti oggettivi del giudicato, quest'ultimo copre il dedotto e il deducibile con esclusivo riguardo alla situazione di fatto esistente - e tenuta presente dal giudice - al momento della decisione, senza precludere la rilevabilità di fatti che sopravvengono alla sua formazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Vedi: N. 24922 del 2018 Rv. 650665-01

Sez. 2, Ordinanza n. 24435 del 03/09/2025 (Rv. 676244-01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

A. (ALESSANDRELLO SANTI GIOVANNI) contro S. (AURELI BEATRICE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/04/2022

SEZIONE SECONDA

058074 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER INCAPACITA' - NATURALE Annullamento del contratto ex art. 428, comma 2, c.c. - Presupposti - Mala fede dell'altro contraente - Requisiti - Fattispecie.

In tema di annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere ex art. 428, comma 2, c.c., la mala fede dell'altro contraente, quale consapevolezza della menomazione della sfera intellettuale o volitiva della persona incapace, può desumersi dalla rilevante sproporzione tra il prezzo di vendita e quello di mercato del bene oggetto del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di annullamento di una vendita immobiliare a un prezzo sei volte inferiore a quello di mercato, secondo cui era inverosimile che l'altro contraente, pur essendo un cittadino egiziano da pochi mesi immigrato in Italia, non fosse a conoscenza di tale divario poiché aveva ricevuto in prestito il denaro per l'acquisto da uno zio residente da anni nella città di ubicazione dell'immobile e, quindi, necessariamente al corrente del suo valore di mercato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 4677 del 2009 Rv. 607231-01, N. 29962 del 2022 Rv. 666036-01, N. 1770 del 2012 Rv. 621222-01

Sez. 2, **Sentenza n. 24465 del 03/09/2025** (Rv. **676245-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Diff.)

F. (CIPRIETTI SABATINO) contro R. (DI FEBBO IVAN)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 30/07/2020

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Contratto definitivo - Fonte unica dei diritti e delle obbligazioni per le parti - Limiti - Obblighi preliminari funzionali alla stipula del definitivo - Inadempimento - Rilevanza - Fattispecie.

Il contratto definitivo costituisce unica fonte dei diritti e delle obbligazioni delle parti con riguardo al particolare negozio da esse voluto, sostituendo l'assetto d'interessi previsto nel contratto preliminare, salvo che quest'ultimo preveda obblighi strumentali e prodromici alla realizzazione dell'operazione economica perseguita, giacché in tal caso il loro inadempimento sopravvive alla stipulazione del definitivo, quale regola di imputazione della responsabilità per l'inattuazione dell'obbligo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che il rinnovo tacito di un contratto di locazione di un immobile oggetto di un'operazione di demolizione e ricostruzione per trasformarlo in complesso residenziale, fosse da attribuire alla responsabilità dell'appellante società immobiliare, tenuta, in base a un contratto preliminare stipulato con i proprietari dell'edificio, ad inviare tempestivamente alla conduttrice la disdetta della locazione, quale attività funzionale all'operazione da realizzare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 12090 del 2024 Rv. 671486-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 24472 del 03/09/2025** (Rv. **676273-01**)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

P. (MONTALTO CLAUDIO) contro C. (CARBONI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 10/10/2019

104003 LOCAZIONE - AFFITTO - IN GENERE Affitto d'azienda - Differenze rispetto alla locazione di immobile - Conseguenze - Esenzione ex art. 10 d.P.r. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Esclusione.

Nell'affitto di azienda, l'immobile che di essa fa parte non è considerato nella sua individualità giuridica, ma come uno degli elementi costitutivi del complesso dei beni, legati tra loro da un vincolo di interdipendenza e complementarietà in ragione del conseguimento di un determinato fine produttivo, cosicché oggetto del contratto è il complesso produttivo unitariamente considerato e, pertanto, non si applica l'esenzione sancita dall'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 per le locazioni di immobili.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2562, Cod. Civ. art. 1571

Massime precedenti Vedi: N. 3888 del 2020 Rv. 657146-01, N. 5989 del 2007 Rv. 596699-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 24472 del 03/09/2025** (Rv. **676273-02**)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

P. (MONTALTO CLAUDIO) contro C. (CARBONI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 10/10/2019

104042 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA Danni per ritardata consegna - Natura - Debito di valore - Conseguenze - Esclusione dalla base imponibile ai fini IVA - Sussistenza.

279410 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE In genere.

L'art. 1591 c.c. disciplina un'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale, che, sostituendosi a quella contrattuale di pagamento del canone di locazione, costituisce debito di valore, cosicché, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, sull'importo dovuto dall'occupante non più a titolo di canone, ma di risarcimento per la protratta occupazione, non è dovuta l'IVA.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 15

Massime precedenti Conformi: N. 22592 del 2013 Rv. 628098-01

Massime precedenti Vedi: N. 10837 del 2024 Rv. 671060-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 24860 del 09/09/2025** (Rv. **675817-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Diff.)

I. (COVA CARLO ALBERTO) contro V. (IELO DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO

058215 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - AVVERAMENTO - IN GENERE Eccezione di avveramento della condizione risolutiva - Mancato avveramento condizione sospensiva - Differenze - Conseguenze - Fattispecie.

L'eccezione di avveramento della condizione risolutiva costituisce un'eccezione in senso stretto, rilevabile solo dalla parte interessata; il mancato avveramento della condizione sospensiva, invece, determina la mancanza di un elemento costitutivo e, come tale, è rilevabile dal giudice d'ufficio, purché ciò risulti dagli atti di causa. (In una fattispecie nella quale la parte, in primo grado, aveva fondato la propria pretesa esclusivamente sull'avveramento della condizione risolutiva e non sull'inefficacia del contratto ab origine, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di appello, che, nell'esaminare il diverso profilo relativo al mancato avveramento della condizione sospensiva, aveva correttamente esercitato il proprio potere-dovere di verificare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, accertando l'inefficacia originaria del titolo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 17463 del 2021 Rv. 661486-01, N. 15375 del 2010 Rv. 613795-01

Sez. 2, **Sentenza n. 24971 del 10/09/2025** (Rv. **676098-01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **PIRARI VALERIA**. Relatore: **PIRARI VALERIA**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Conf.)

P. (PAGGI SERENELLA) contro I. (VITALE SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 06/07/2021

046051 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Divisione endoesecutiva - Creditori - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Conseguenze - Litisconsorzio processuale - Sussistenza.

079020 ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI In genere.

In tema di espropriazione di beni indivisi, nel giudizio con cui si procede alla divisione (cd. divisione endoesecutiva), i creditori procedenti, quelli eventualmente intervenuti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione non sono tuttavia parti necessarie del giudizio, con la conseguenza che la loro mancata evocazione comporta l'unico effetto di rendere loro inopponibile l'avvenuta divisione degli immobili, come espressamente previsto dall'art. 1113, comma 3, c.c.; tuttavia se sono stati citati in primo grado e sono intervenuti nel processo, si configura un'ipotesi di litisconsorzio processuale, che ne impone la partecipazione al giudizio di appello a pena di nullità della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 601, Cod. Proc. Civ. art. 784

Massime precedenti Vedi: N. 7485 del 1991 Rv. 472981-01, N. 19529 del 2012 Rv. 624311-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 24983 del 10/09/2025** (Rv. **675818-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **AMATO CRISTINA.** Relatore: **AMATO CRISTINA.**

T. (CALANTROPO MICHELE) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/09/2023

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Misure di prevenzione - Compenso dell'amministratore giudiziario - Criteri di liquidazione ex art. 3, comma 6, del d.P.R. n. 117 del 2015 - Fattispecie.

In tema di misure di prevenzione, il compenso dell'amministratore giudiziario - quando sussistono masse patrimoniali attive e passive formalmente riconducibili a più soggetti distinti, ma concernenti un unico proposto interessato da un unico procedimento di prevenzione - non può essere calcolato per ciascuna massa patrimoniale, giacché l'art. 3, comma 9, del d.P.R. n. 177 del 2015 prevede un distinto compenso solo in corrispondenza di diverse gestioni, connotate cioè da distinte problematiche e questioni da affrontare per ciascuna massa e da distinti impegni da parte degli amministratori giudiziari. (Principio formulato in fattispecie nella quale il compendio in sequestro-confisca era unico in quanto riconducibile ad un unico proposto, benché formalmente intestato ad altri soggetti, come unico era il procedimento di prevenzione).

Riferimenti normativi: DPR 07/10/2015 num. 177 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16771 del 2023 Rv. 668050-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 25057 del 11/09/2025** (Rv. **676023-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **GRASSO GIUSEPPE.** Relatore: **GRASSO GIUSEPPE.**

O. (VINTI STEFANO) contro S. (BELLACOSA ADRIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 24/10/2019

113023 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FACOLTA' DI DEPOSITO - EFFETTI LIBERATORI Procedimento di liberazione coattiva - Deposito ex art. 1210 c.c. - Accettazione tacita del deposito - Ritiro senza riserve da parte del creditore - Effetti - Fattispecie.

Nell'ambito del procedimento di liberazione coattiva del debitore, il ritiro da parte del creditore della somma depositata, senza sollevare riserve circa l'entità e la qualità dell'offerta, integra accettazione tacita del deposito, ai sensi dell'art. 1210 c.c., e determina l'estinzione dell'obbligazione, con effetto assimilabile a quello della "datio in solutum" e con efficacia retroattiva, senza che la riserva, paralizzante l'efficacia liberatoria dell'accettazione, possa investire profili riguardanti la regolarità formale del procedimento di offerta reale. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto integrata l'accettazione in un caso in cui, nel corso del giudizio d'appello avverso la sentenza di rigetto della domanda di accertamento dell'inefficacia del trasferimento di un immobile ex art. 2932 c.c. condizionato al pagamento del prezzo entro un dato termine, l'appellante aveva proceduto al ritiro delle somme depositate dall'acquirente prima della sua instaurazione, nonostante che il ritiro fosse avvenuto senza rinuncia ai motivi di appello relativi alla validità del deposito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1210, Cod. Civ. art. 1212

Massime precedenti Vedi: N. 19261 del 2018 Rv. 649705-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza** n. **25057** del **11/09/2025** (Rv. **676023-02**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **GRASSO GIUSEPPE.** Relatore: **GRASSO GIUSEPPE.**

O. (VINTI STEFANO) contro S. (BELLACOSA ADRIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 24/10/2019

113030 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - REALE Obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro da effettuarsi entro un determinato termine - Mediante offerta reale - Intervento dell'offerta entro il termine - Sufficienza - Necessità dell'effettuazione entro tale termine anche delle formalità relative al deposito - Esclusione - Fattispecie.

Nelle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, quando il pagamento deve avvenire entro un determinato termine, entro tale termine è sufficiente che intervenga l'offerta reale, e non anche gli adempimenti previsti dall'art. 1212 c.c. (in particolare, la notifica al creditore del giorno e dell'ora in cui la somma sarà depositata e, in caso di mancata comparizione di quest'ultimo, la notifica del processo verbale di deposito), atteso che le formalità relative al deposito sono solo eventuali e successive alla mancata accettazione dell'offerta reale, ben potendo perciò il debitore procedere alla suddetta offerta nell'ultimo giorno utile per effettuare il pagamento. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda di accertamento dell'inefficacia del trasferimento di un immobile ex art. 2932 c.c. condizionato al pagamento del prezzo, in una fattispecie in cui entro il termine era avvenuta l'offerta reale del prezzo, mentre il deposito delle somme si era realizzato in data successiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1212, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 74

Massime precedenti Conformi: N. 10605 del 2016 Rv. 639954-01

Sez. 2, **Ordinanza** n. **25192** del **15/09/2025** (Rv. **676024-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **AMATO CRISTINA.** Relatore: **AMATO CRISTINA.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Diff.)

G. (AIROLDI AMON) contro C. (ALTAMURA MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/02/2019

046152 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE Balconi aggettanti - Comunione - Esclusione - Fondamento.

In tema di condominio negli edifici, i balconi aggettanti non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell'art. 1117 c.c., non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato né essendo destinati all'uso o al servizio di esso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Vedi: N. 5528 del 2025 Rv. 673985-01, N. 6624 del 2012 Rv. 622451-01, N. 30071 del 2017 Rv. 646606-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 25213 del 15/09/2025** (Rv. **676025-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **MACCARRONE TIZIANA**. Relatore: **MACCARRONE TIZIANA**.

D. (SASSI PAOLO) contro T. (MARIANI SALVATORE ROSARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 01/12/2022

157089 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE Interclusione del fondo - Accertamento con riferimento al fondo nel suo complesso - Necessità - Passaggio di fatto su fondo alieno - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, il presupposto dell'interclusione, da accertare con riferimento al fondo dominante nella sua interezza, non è escluso dal passaggio esercitato, di fatto, su un fondo appartenente a terzi, occorrendo, al contrario, l'esistenza di un diritto reale (iure proprietatis o servitutis) di passaggio, che soddisfa le esigenze per le quali si agisce per la costituzione della servitù, ancorché insufficiente o inadatto ai bisogni del fondo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15116 del 2021 Rv. 661363-02

Sez. 2, **Sentenza n. 25226 del 15/09/2025** (Rv. **676099-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA**. Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE**. Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

M. (STASI ANGELA) contro C. (MARSANO TOMMASO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 29/03/2019

046183 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE Diritto, ai sensi dell'art. 1127 c.c., del proprietario esclusivo del lastrico solare o dell'ultimo piano - Sussistenza - Necessità di riconoscimento da parte degli altri condomini - Esclusione - Limiti o divieti - "Servitus altius non tollendi" - Assimilabilità - Costituzione - Pattuizione scritta - Necessità - Regolamento condominiale contrattuale - Idoneità.

Il diritto di sopraelevare nuovi piani o nuove fabbriche spetta al proprietario esclusivo del lastrico solare o dell'ultimo piano di un edificio condominiale, ai sensi dell'art. 1127 c.c., comprese le limitazioni previste, senza necessità di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini, mentre limiti o divieti all'esercizio di tale diritto, assimilabili ad una "servitù altius non tollendi", possono esser costituiti soltanto con espressa pattuizione, che può esser contenuta anche nel regolamento condominiale, di tipo contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127, Cod. Civ. art. 1031

Massime precedenti Conformi: N. 15504 del 2000 Rv. 542488-01

Massime precedenti Vedi: N. 24526 del 2022 Rv. 665393-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 25244 del 15/09/2025** (Rv. **676026-01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **PIRARI VALERIA**. Relatore: **PIRARI VALERIA**.
P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Diff.)

B. (RIGHETTI SARAGONI LUNGHI PAOLA) contro B. (LO BARTOLO VALENTINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 15/06/2022

071082 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - FORMAZIONE DELLE PORZIONI Criteri - Caratteristiche oggettive degli immobili da dividere - Aspetti strutturali e funzionali - Doveri del giudice di attenersi ad essi - Sussistenza - Caratteristiche soggettive - Rilevanza - Esclusione - Limiti.

In sede di scioglimento della comunione, il giudice di merito, ai fini della formazione delle porzioni corrispondenti alle quote ideali spettanti a ciascun convivente, deve tener conto esclusivamente delle caratteristiche oggettive degli immobili dividendi, ossia degli aspetti strutturali e di quelli funzionali, ma non anche di quelle soggettive, quali l'attuale destinazione del bene impressa dalle parti o la conflittualità esistente tra le stesse, che possono, invece, rilevare nella sola fase successiva dell'attribuzione delle porzioni, in luogo del sorteggio in caso di quote uguali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 718, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 727

Massime precedenti Vedi: N. 27984 del 2023 Rv. 669007-01, N. 27040 del 2024 Rv. 672805-01

Sez. 2, **Sentenza n. 25245 del 15/09/2025** (Rv. **676027-01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

L. (LORUSSO PIERO) contro M. (ORLANDI FRANCESCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/01/2020

044068 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - SENTENZA (EFFICACIA) Incompetenza dichiarata dal giudice adito - Omessa proposizione o declaratoria di inammissibilità del regolamento di competenza - Conseguenze - Contestazioni sulla competenza svolte nei successivi gradi dello stesso giudizio - Ammissibilità - Esclusione per intervenuto giudicato interno.

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere.

062007 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA COMPETENZA In genere.

L'incompetenza (anche per materia) dichiarata dal giudice adito, ove non impugnata con regolamento ex art. 42 c.p.c., o nel caso in cui questo sia dichiarato inammissibile, non può più essere rimessa in discussione né dalle parti, né dal giudice procedente, nei successivi gradi del procedimento, giacché la relativa declaratoria acquista efficacia di giudicato interno, sia nella parte relativa alla statuizione sull'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, sia con riguardo alla competenza dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la causa è stata tempestivamente riassunta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2973 del 2012 Rv. 621863-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 25245 del 15/09/2025 (Rv. 676027-02)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)

L. (LORUSSO PIERO) contro M. (ORLANDI FRANCESCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/01/2020

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Translatio iudicii ex art. 50 c.p.c. - Atto di riassunzione - Validità - Requisiti ex art. 125 disp. att. c.p.c. - Invito alla costituzione nei termini ex art. 166 c.p.c. - Necessità - Sussistenza - Avvertimento ex art. 163, n. 7), c.p.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di translatio iudicii di cui all'art. 50 c.p.c., la comparsa di riassunzione deve contenere, tra i requisiti previsti ex art. 125 disp. att. c.p.c., l'invito alla controparte a costituirsi nei termini di cui all'art. 166 c.p.c., ma non l'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c., trattandosi di atto che dà impulso ad un giudizio già pendente e non impone, pertanto, il richiamo alle preclusioni e decadenze che caratterizzano un giudizio intrapreso ex novo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 163 lett. 7, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 12524 del 2010 Rv. 613480-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9407 del 2013 Rv. 625811-01

Sez. 2, Ordinanza n. 25436 del 16/09/2025 (Rv. 676454-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

C. (PUCA DOMENICO) contro A. (GIULIANO MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/03/2018

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Rimessaggio - Prestazione - Carattere unitario - Conseguenze - Prescrizione ordinaria decennale - Decorrenza.

Nel contratto di rimessaggio, la prestazione, consistente nella custodia del bene, ha carattere unitario e continuativo e matura di giorno in giorno, cosicché il termine di prescrizione è quello ordinario decennale, decorrente da ogni singolo giorno, salva diversa pattuizione delle parti circa la periodicità nella corresponsione del compenso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22362 del 2018 Rv. 650321-01

Sez. 2, Ordinanza n. 25436 del 16/09/2025 (Rv. 676454-02)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

C. (PUCA DOMENICO) contro A. (GIULIANO MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/03/2018

SEZIONE SECONDA

069045 DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - RESPONSABILITA' - IN GENERE Depositario - Obbligo di restituire la cosa nello stato in cui si trovava - Limiti - Dovere di protezione della stessa da agenti dannosi esterni - Sussistenza - Estensione al deterioramento per il trascorrere del tempo - Esclusione - Fondamento.

In tema di deposito, l'obbligo di restituire la cosa nello stato in cui si trovava è circoscritto alle prestazioni funzionali alla sua conservazione, intesa come protezione dagli eventi dannosi esterni ad essa o connessi alla sua natura, senza estendersi a situazioni inevitabili, quali il naturale deterioramento dovuto al trascorrere del tempo, che si colloca al di fuori della sfera di influenza del depositario e resta causalmente esterno alla diligenza cui egli è tenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1768

Massime precedenti Vedi: N. 7529 del 2009 Rv. 607705-01

Sez. 2, **Sentenza n. 25446 del 16/09/2025** (Rv. **676028-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **AMATO CRISTINA.** Relatore: **AMATO CRISTINA.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Diff.)

M. (PULLANO CARMINE) contro C. (SCHIAVONE FABRIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 13/10/2021

046073 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO Criteri di redazione del rendiconto - Per cassa e per competenza - Rispettivi contenuti.

Il rendiconto condominiale ex art. 1130-bis c.c. deve essere redatto sia per cassa, con indicazione delle entrate e degli esborsi effettuati nell'anno, che per competenza, con specifica indicazione degli impegni di spesa realizzati, pagati e non pagati, nonché delle quote, ordinarie e straordinarie, previste, deliberate, incassate e non incassate, nel corso del predetto arco temporale ed afferenti al medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130 bis, Cod. Civ. art. 1130 n. 10, Cod. Civ. art. 1135 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 14428 del 2025 Rv. 674737-05, N. 28257 del 2023 Rv. 669175-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 25636 del 18/09/2025** (Rv. **676029-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **CAPONI REMO.** Relatore: **CAPONI REMO.** P.M. **PEPE STEFANO.** (Conf.)

C. (PANEPINTO GIUSEPPE) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CALTANISSETTA, 27/03/2023

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Spese di C.T.U. - Distinzione tra anticipazione, liquidazione e ripartizione - Conseguenze - Decreto di liquidazione delle spettanze dell'ausiliario - Inidoneità alla ripartizione.

Nell'ambito delle spese di c.t.u. è da distinguere tra anticipazione, liquidazione e ripartizione: la prima, ove disposta, serve a garantire all'ausiliario la disponibilità dei mezzi necessari all'adempimento dell'incarico; la seconda avviene su istanza dell'ausiliario con decreto motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, che consente al medesimo di ottenere il pagamento nei confronti di una qualunque delle parti processuali, le quali sono obbligate in via solidale; la ripartizione definitiva delle spese, invece, è demandata alla sentenza che conclude il giudizio ed

SEZIONE SECONDA

è retta dal principio della soccombenza ex artt. 91 e 92 c.p.c.; pertanto, il decreto di liquidazione non ripartisce le spese, ma incide esclusivamente sui rapporti tra le parti e il consulente.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15509 del 2018 Rv. 649175-01, N. 20971 del 2017 Rv. 645247-01

Sez. 2, Ordinanza n. 25636 del 18/09/2025 (Rv. 676029-02)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO. P.M. PEPE STEFANO. (Conf.)

C. (PANEPINTO GIUSEPPE) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CALTANISSETTA, 27/03/2023

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Decreto ex art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Liquidazione delle spettanze - Funzione esclusiva - Indicazione del soggetto tenuto al pagamento - Provvisorietà della relativa statuizione - Conseguenze - Ricorso per cassazione contro l'ordinanza sull'opposizione al decreto - Per motivi inerenti all'individuazione del soggetto tenuto al pagamento - Ammissibilità - Esclusione.

Il decreto ex art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002 ha la sola funzione di determinare l'entità del compenso dovuto all'ausiliario e non anche quella di stabilire, in via definitiva, il soggetto tenuto al pagamento, sicché la statuizione - eventualmente contenuta in tale decreto - con cui si individua la parte tenuta all'anticipazione, ha carattere interinale e provvisorio ed è destinata a venir meno con la sentenza che definisce il giudizio; pertanto, le ragioni attinenti all'individuazione del soggetto tenuto a sopportare definitivamente l'onere della spesa non sono proponibili né in sede di opposizione ex art. 170 del citato d.P.R., né in sede di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il giudizio di opposizione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168

Massime precedenti Vedi: N. 20971 del 2017 Rv. 645247-01

Sez. 2, Ordinanza n. 25709 del 19/09/2025 (Rv. 676030-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: BERTUZZI MARIO. Relatore: BERTUZZI MARIO.

G. (GANGEMI DOMENICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 23/03/2022

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Durata ragionevole del processo - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Durata del processo ex art. 2, comma 2 bis, l. n. 89 del 2001 - Dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo - Fondamento.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il termine iniziale del processo, ai fini del computo della durata ragionevole, va individuato nella data di notifica del ricorso e del decreto, non avendo la disposizione di carattere sostanziale di cui all'art. 2, comma 2bis, della l. 89 del 2001, portata derogatoria rispetto alla disciplina speciale dettata dall'art. 643, comma 3, c.p.c. per la determinazione della pendenza della lite nel procedimento monitorio.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2011 num. 89 art. 2 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 643 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 21822 del 2012 Rv. 624771-01

Sez. 2, Sentenza n. 25739 del 21/09/2025 (Rv. 675819-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)

F. (DONZI ELENA) contro F. (GREGGIO MARCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PADOVA, 25/07/2019

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - Regolamento di competenza - Mancata riassunzione davanti al giudice dichiarato competente - Estinzione del processo - Efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo - Fondamento.

La mancata o tardiva riassunzione del processo di opposizione a decreto ingiuntivo, dinanzi al giudice dichiarato competente a seguito di regolamento di competenza, comporta l'estinzione del processo e l'efficacia esecutiva del provvedimento monitorio, in quanto non assume rilevanza la revoca disposta dal giudice di merito, dichiaratosi erroneamente incompetente, poiché essa rimane travolta dall'inefficacia della sua pronuncia, assicurando così la piena effettività della decisione regolatrice della competenza, idonea a ripristinare sia la cognizione del giudice illegittimamente spogliatosi della controversia, sia la posizione di vantaggio nella quale era posto il creditore a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo, in particolare per quanto attiene alla sorte del decreto in ipotesi di estinzione, secondo quanto prescritto dall'art. 653 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.

Sez. 2, Ordinanza n. 25889 del 22/09/2025 (Rv. 675878-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA.

K. (GERMANO GIULIANO) contro Z. (CONTALDI STEFANIA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SAVONA, 15/10/2019

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Prova presuntiva - Erroneo apprezzamento del giudice di merito - Vizio ex art. 360, n. 3 c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.

E' censurabile in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., che sussiste quando il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in tema di responsabilità dell'avvocato, aveva ritenuto irrilevante l'inadempimento del professionista, consistito nel non avere informato la cliente dell'esito presumibilmente negativo del giudizio, traendo dalla sola circostanza - in sé neutra, e perciò priva della gravità e precisione - che la cliente aveva proposto appello, il convincimento che, anche se fosse stata adeguatamente informata, si sarebbe ugualmente costituita nel giudizio di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Civ. art. 2727

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 9054 del 2022 Rv. 664316-01

Massime precedenti Vedi: N. 23154 del 2024 Rv. 672146-01, N. 8115 del 2025 Rv. 674406-01

Sez. 2, Ordinanza n. 25889 del 22/09/2025 (Rv. 675878-02)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA.

K. (GERMANO GIULIANO) contro Z. (CONTALDI STEFANIA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SAVONA, 15/10/2019

026066 AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Difensore - Obblighi professionali - Omissione di informazioni al cliente - Eccezione di inadempimento - Rilevanza causale dell'inadempimento del legale sulle scelte del cliente - Conseguenze in termini di compenso.

026068 AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI In genere.

L'avvocato è obbligato, nello svolgimento dell'attività professionale, a prestare la diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., comprendente l'obbligo (sancito dall'art. 13, comma 5, della l. n. 247 del 2012) d'informare il cliente del livello di complessità dell'incarico: dalla violazione di tale dovere deriva inadempimento contrattuale, che può dar luogo alla perdita del diritto al compenso - in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c. - ove si dimostri che il cliente, se correttamente informato, avrebbe scelto di non conferire l'incarico; nel caso in cui l'inadempimento non sia stato determinante (pur sempre inserendosi nella sequenza causale che ha condotto al conferimento dell'incarico) di esso il giudice deve tener conto nella determinazione del compenso, in quanto elemento idoneo a incidere in negativo sulla qualità delle prestazioni rese.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1460, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 8494 del 2020 Rv. 657806-01, N. 25894 del 2016 Rv. 642162-01, N. 15526 del 2025 Rv. 675813-01, N. 34412 del 2023 Rv. 669587-01

Sez. 2, Ordinanza n. 25892 del 22/09/2025 (Rv. 675962-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

B. (CHIUCCHIOLO ALESSANDRO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 20/09/2023

100122 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 028333/2024 67264901

Massime precedenti Conformi: N. 28333 del 2024 Rv. 672649-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 26266 del 26/09/2025** (Rv. **676706-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **MONDINI ANTONIO**.

S. (PETRAROTA VITO) contro P. (CLARY GIANLUCA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 29/06/2021

136133 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI DEL GIUDICE - RIDUZIONE IN PRISTINO (DEMOLIZIONE) - LIMITI - PREGIUDIZIO ALL'ECONOMIA NAZIONALE Concetto di pregiudizio all'economia nazionale ex art. 2933, comma 2, c.c. - Interpretazione - Perdita per l'intera comunità di cose insostituibili ovvero di eccezionale importanza per l'economia nazionale - Demolizione totale o parziale di edificio ad uso di abitazione - Configurabilità - Esclusione.

152013 RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA In genere.

Il concetto di pregiudizio all'economia nazionale, di cui all'art. 2933, comma 2, c.c., che limita l'eseguibilità in forma specifica degli obblighi di non fare, si riferisce esclusivamente alle cose insostituibili ovvero di eccezionale importanza per l'economia nazionale la cui perdita risulti pregiudizievole per l'intera collettività là dove viene ad incidere sulle fonti di produzione o di distribuzione della ricchezza, e, pertanto, non è invocabile al fine di evitare la demolizione totale o parziale di un edificio ad uso di abitazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 2933 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 25890 del 2017 Rv. 645803-02

Sez. 2, **Sentenza n. 26286 del 27/09/2025** (Rv. **676707-01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

R. (FENUCCIU DEMETRIO) contro I. (DI BENEDETTO ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/11/2019

113148 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - CONTENUTO E FORMA DELL'ATTO Fattura commerciale dell'avvocato - Emissione e trasmissione ad un terzo - Effetti - Costituzione in mora - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE In genere.

L'invio di una fattura commerciale, sebbene di per sé insufficiente ai fini ed agli affetti della costituzione in mora ex art. 1219, comma 1, c.c., può risultare idoneo a tale scopo, e anche ad interrompere la prescrizione, se il documento di natura fiscale - oltre a indicare un termine per il pagamento e avvisare che la sua mancata esecuzione alla scadenza produrrà detti effetti - è stato inviato al debitore, e non già ad un terzo, vista la natura recettizia dell'atto di costituzione in mora. (Fattispecie relativa a fattura, emessa da un avvocato per crediti relativi all'attività professionale svolta, inviata non già al debitore, ma al Comune di cui quest'ultimo era assessore, sulla base di un supposto vincolo di solidarietà).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219 com. 1, Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 27412 del 2021 Rv. 662416-01, N. 6549 del 2016 Rv. 639338-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 26286 del 27/09/2025** (Rv. **676707-02**)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)

R. (FENUCCIU DEMETRIO) contro I. (DI BENEDETTO ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/11/2019

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018036/2022 66489801

Massime precedenti Conformi: N. 18036 del 2022 Rv. 664898-01

Sez. 2, **Sentenza n. 26288 del 27/09/2025** (Rv. **676708-01**)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA. P.M. DI MAURO MICHELE. (Conf.)

S. (CESARONI FEDERICO) contro P. (SANTAGADA PIERO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 18/10/2019

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Ordinanza di liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avvocato - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Termine breve di impugnazione - Decorrenza dalla notificazione dell'ordinanza - Necessità - Comunicazione della cancelleria - Irrilevanza - Mancanza della notifica - Termine lungo ex art. 327 c.p.c. - Applicabilità.

In tema di impugnazione dell'ordinanza di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, emessa ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, il termine breve per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. decorre, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., dalla sua notificazione e non dalla comunicazione eseguita dalla cancelleria, con la conseguenza che, in mancanza di notifica a cura di parte, è applicabile il termine di cui all'art. 327 c.p.c.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18004 del 2021 Rv. 661545-01

Sez. 2, **Sentenza n. 26288 del 27/09/2025** (Rv. **676708-02**)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA. P.M. DI MAURO MICHELE. (Conf.)

S. (CESARONI FEDERICO) contro P. (SANTAGADA PIERO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 18/10/2019

026022 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE Avvocato - Compensi - Patto di quota lite stipulato dopo la riformulazione dell'art. 2233 c.c., operata dal d.l. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006, e prima dell'entrata in vigore dell'art. 13 l. n. 247 del 2012 - Validità - Limiti.

In tema di compensi di avvocato, il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione dell'art. 2233 c.c., operata dal d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006, e prima

SEZIONE SECONDA

dell'entrata in vigore dell'art. 13 della l. n. 247 del 2012, è valido, a meno che, valutato sotto il profilo causale e sotto il profilo dell'equità nonché della regola integrativa di cui all'art. 45 del codice deontologico forense nel testo deliberato il 18-1-2007, il rapporto tra il compenso pattuito e il risultato conseguito, stabilito dalle parti all'epoca della conclusione del contratto, risulti sproporzionato per eccesso rispetto alla tariffa di mercato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2135 del 2025 Rv. 673611-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14699 del 2025 Rv. 674860-01

Sez. 2, Sentenza n. 26289 del 27/09/2025 (Rv. 676709-01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.** *P.M. DI MAURO MICHELE. (Diff.)*

Z. (AIMI ENRICO) contro Z. (BELLEI BARBARA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/05/2019

168176 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - CONDIZIONI - IN GENERE Azione di riduzione - Legittimario pretermesso - Presupposto - Sussistenza di una asse da dividere - "Relictum" di valore irrisorio - Configurabilità - Esclusione.

L'art. 564 c.c., laddove prevede a carico del legittimario la previa accettazione dell'eredità con beneficio di inventario per agire in riduzione nei confronti dei soggetti non coeredi, presuppone la preventiva constatazione del valore dell'asse ereditario da dividere, giacché la sua valutazione economica consente di verificare l'effettività della lesione della riserva, sicché non è configurabile alcuna esigenza di tutela sia nel caso in cui non sussista alcun asse da dividere, sia qualora i beni relitti siano di valore talmente irrisorio da non costituire un asse ereditario rilevante ai fini della divisione ereditaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 564 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30079 del 2019 Rv. 656200-01, N. 24171 del 2013 Rv. 628792-01, N. 24386 del 2022 Rv. 665335-01

Sez. 2, Sentenza n. 26290 del 27/09/2025 (Rv. 676710-01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)*

D. (IMMORDINO GIOVANNI) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/01/2023

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Riferimenti e dichiarazioni in materia catastale nell'atto notarile - A pena di nullità - Sussistenza - Atto soggetto a conferma - Violazione dell'art. 28 legge notarile - Sussistenza - Conseguenze in ambito sanzionatorio.

In tema di responsabilità disciplinare notarile, l'eventuale sanatoria, mediante conferma, dell'atto nullo per violazione delle disposizioni relative all'identificazione catastale, ai riferimenti

SEZIONE SECONDA

alle planimetrie depositate in catasto e alla dichiarazione di conformità allo stato di fatto, quantunque idonea ad eliminare la causa di nullità, non incide sul momento consumativo dell'illecito disciplinare di cui all'art. 28, comma 1, della l. n. 89 del 1913, ma unicamente sulla valutazione della gravità della condotta e della sanzione applicabile.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28, Legge 27/02/1985 num. 52 art. 29 com. 1, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419

Massime precedenti Vedi: N. 9868 del 2025 Rv. 674277-01

Sez. 2, Ordinanza n. 26319 del 29/09/2025 (Rv. 676711-01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.** *P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)*

T. (VENTURELLI ISABELLA) contro C. (COLANTONE LECIS PIERO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/12/2018

052030 CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITA' ESTERNA - IN GENERE Consorzio di imprese titolare di contratto di appalto - Natura - Effetti - Fattispecie.

Il consorzio di società cooperative titolare di contratto di appalto, in forza del vincolo consortile di cui agli artt. 27 e 27-bis del d.lgs. C.p.S. n. 1477 del 1947, applicabili ratione temporis, rimane neutro rispetto al risultato economico del lavoro, in quanto si configura quale mera struttura passante che assegna il lavoro alle proprie associate, così che il rischio di commessa ricade esclusivamente sulla società consorziata, cui è assegnato il lavoro oggetto di appalto e sulla quale, conseguentemente, sono ribaltati i costi ed i ricavi legati alla sua esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione d'appello con cui, in relazione ad un appalto stipulato tra ente pubblico e società consortile, è stata ritenuta corretta l'applicazione, nei rapporti tra quest'ultima e la società consorziata, del medesimo valore, comprensivo di IVA, fatturato dalla società consortile all'ente pubblico - nonostante l'esenzione di quest'ultimo dall'imposta - atteso che, in caso contrario, il costo dell'IVA, non recuperato in virtù della citata esenzione, sarebbe gravato, contrariamente allo scopo mutualistico, sulla società consortile).

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1477 art. 27, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1477 art. 27 bis, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 13360 del 2019 Rv. 653867-01

Sez. 2, Ordinanza n. 26351 del 29/09/2025 (Rv. 676740-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**

F. (MONDELLO MARIA RITA) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE RIMINI, 21/04/2023

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO "Estimatore" o "esperto" - Procedura di liquidazione - Unico immobile da stimare - Criterio di liquidazione a percentuale ex art. 13 del D.M. 30 maggio 2002 - Operatività - Compenso unitario - Spettanza - Fattispecie.

Laddove la stima riguardi un unico bene, all'"estimatore" o "esperto" di cui l'organo giudiziario si avvalga per determinare il valore di beni assoggettati a procedura esecutiva, anche

SEZIONE SECONDA

concorsuale, spetta un compenso unitario, in applicazione del principio di onnicomprensività del compenso del consulente tecnico d'ufficio e dell'unicità dell'incarico, di cui all'art. 13 del d.m. 30 maggio 2002. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione con la quale il Tribunale aveva liquidato le competenze applicando in successione più scaglioni, anziché direttamente lo scaglione in cui rientrava l'importo stimato).

Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 4243 del 1997 Rv. 504312-01, N. 28766 del 2017 Rv. 646343-01

Sez. 2, Sentenza n. 26429 del 30/09/2025 (Rv. 676712-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

G. (MOLINA JACOPO) contro C. (GATTAMELATA STEFANO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE VENEZIA, 01/07/2021

254018 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA Artt. 7-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 e 17, terzo comma, della l. n. 689 del 1981 - Competenza all'esercizio del potere sanzionatorio - Dell'ente locale competente a emanare il regolamento in una data materia - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative, l'interpretazione sistematica degli artt. 7-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 e 17, terzo comma, della l. n. 689 del 1981 rivela lo stretto legame esistente tra il potere regolamentare e il potere sanzionatorio, sicché la competenza all'esercizio del potere sanzionatorio spetta all'ente locale competente ad emanare il regolamento in una determinata materia. (In applicazione del principio, la S.C. ha statuito che il Comune di Venezia, delegato dalla Regione, non era legittimato ad emettere un'ordinanza-ingiunzione nei confronti di un conducente di un natante circolante in ambito lagunare, il quale non aveva esposto il prescritto contrassegno "LV", essendo competente la Provincia in materia di coordinamento del trasporto locale e di sicurezza lagunare).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 7 bis, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 107, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Decreto Legisl. 19/11/1997 num. 422 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25905 del 2024 Rv. 672813-01

Sez. 2, Sentenza n. 26431 del 30/09/2025 (Rv. 676713-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA. P.M. PEPE STEFANO. (Conf.)

L. (LORUSSO PIERO) contro S. (NAPOLITANO ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/07/2019

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Difesa personale ex art. 86 c.p.c. - Negoziazione assistita - Condizione di procedibilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Nei casi di difesa personale, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., il tentativo di negoziazione assistita è condizione di procedibilità, poiché l'esenzione di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 132 del 2014, relativa alla possibilità di stare in giudizio personalmente, riguarda esclusivamente le controversie disciplinate dall'art. 82, comma 1, c.p.c. e dall'art. 14 del d.lgs. 150 del 2011. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che, in un procedimento ex art.

SEZIONE SECONDA

702 bis c.p.c. proposto da un avvocato per ottenere compensi professionali in materia amministrativa aveva dichiarato improcedibile la domanda per la mancata instaurazione del procedimento di negoziazione assistita).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 3 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.

Sez. 2, Sentenza n. 26432 del 30/09/2025 (Rv. 676714-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

C. (CASCONI ANTONINO) contro A. (PERONGINI SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 18/01/2019

021015 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE IPAB - Ispirazione religiosa ritraibile dallo statuto - Natura privata ex art. 1 del d.P.C.M. 16 febbraio 1990 - Sussistenza - Controllo pubblico e nomina di alcuni membri del CdA da parte del Consiglio Comunale - Irrilevanza - Conseguenze - Atti che perseguono le finalità statutarie nei rapporti con i privati - Necessità della forma scritta - Esclusione.

141028 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA In genere.

Nell'ipotesi di ispirazione religiosa dell'IPAB - desumibile dallo statuto e sussistente se concorrono un'attività istituzionale con finalità religiosa e il collegamento dell'istituzione ad una confessione religiosa - l'ente ha natura privata, anche se è previsto il controllo pubblico e alcuni membri del CdA siano nominati dal Consiglio Comunale, sicché gli atti che perseguono le finalità statutarie nei rapporti con i privati non sono soggetti a forma scritta ad substantiam. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso la necessità della forma scritta ad substantiam per il valido conferimento di un incarico professionale da parte di un ente il cui statuto affidava alle Suore Figlie della Carità attività di istruzione ed educazione dei bambini, e prevedeva la nomina di un componente del Consiglio di amministrazione da parte del vescovo).

Riferimenti normativi: DPCM 16/02/1990 art. 1, Decreto Legisl. 04/05/2001 num. 207 art. 16, Cod. Civ. art. 1350

Massime precedenti Vedi: N. 8627 del 2024 Rv. 670652-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30176 del 2011 Rv. 620544-01

Sez. 2, Sentenza n. 26450 del 30/09/2025 (Rv. 676715-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)

C. (TOBIA GIANFRANCO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 23/05/2019

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Lucro cessante per perdita di guadagno da precluso o ridotto svolgimento di un'attività commerciale nell'immobile danneggiato - Liquidazione equitativa - Ammissibilità - Condizioni - Oneri di allegazione e prova - Fattispecie.

SEZIONE SECONDA

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

Il danno da lucro cessante per perdita di guadagno da precluso o ridotto svolgimento di un'attività commerciale nell'immobile danneggiato può essere liquidato in via equitativa purché esso sia provato, anche per presunzioni, e a condizione che siano state tempestivamente allegare l'effettiva destinazione economica del bene e la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di condanna di un condominio al risarcimento dei danni conseguenti ad infiltrazioni di acqua piovana in due appartamenti, non essendovi stata tempestiva allegazione dello svolgimento, negli stessi, di attività di affittacamere).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 2 lett. 4), Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14947 del 2023 Rv. 667998-01, N. 30791 del 2024 Rv. 673043-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33645 del 2022 Rv. 666193-04

SETTEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione terza



Sez. 3, **Ordinanza n. 24317 del 01/09/2025** (Rv. **676178-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

F. (RIZZUTI FABIO) contro C. (LIOI DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 26/02/2024

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Obbligazione di risarcimento del danno per equivalente - Indivisibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

L'obbligazione risarcitoria per equivalente, anche se relativa a danni la cui eliminazione avrebbe richiesto necessariamente l'esecuzione di una obbligazione di facere non divisibile, non è, a sua volta, indivisibile, avendo ad oggetto la corresponsione di una somma di danaro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo ai danni riportati da distinti immobili, di proprietà di diversi soggetti, aveva equitativamente determinato il risarcimento per equivalente spettante a ciascuno di essi in una frazione proporzionale dell'importo corrispondente alle opere necessarie per il complessivo ripristino di tutti i suddetti immobili, sul presupposto dell'impossibilità di ordinare la relativa esecuzione quale oggetto di una condanna ex art. 2058 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1316, Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 34251 del 2023 Rv. 669628-02

Sez. 3, **Ordinanza n. 24344 del 01/09/2025** (Rv. **676154-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**. Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**.

P. (MIGLIUCCI BENIAMINO) contro P. (INNOCENTIN MARIA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 22/11/2022

148065 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE Responsabilità professionale - Adempimento, da parte del cliente, di un debito preesistente nei confronti di un terzo - Danno patrimoniale ascrivibile al professionista - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di responsabilità professionale, l'adempimento, da parte del cliente, di un debito preesistente nei confronti di un terzo non integra un danno patrimoniale eziologicamente ascrivibile all'errore del professionista, costituendo un atto dovuto che trova causa nel rapporto negoziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione alla responsabilità di un notaio per l'omessa annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'atto costitutivo di un fondo patrimoniale, aveva ritenuto che il pagamento, da parte di uno dei coniugi, di un debito garantito da ipoteca verso un istituto bancario, costituisse danno risarcibile in quanto conseguente all'errore del notaio, avendo il cliente a tanto provveduto per il pericolo di perdere i beni conferiti nel fondo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 12627 del 2025 Rv. 674822-01, N. 27142 del 2024 Rv. 672541-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 24349 del 02/09/2025 (Rv. 676302-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)

M. (ASSOGNA FEDERICO MARIA) contro C. (CAPELLO CARLO GAETANO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/01/2024

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Danno non patrimoniale da diffamazione - Liquidazione equitativa - Tabella elaborata dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano - Funzione - Valore normativo - Esclusione - Fattispecie.

La Tabella elaborata dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione non ha valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa o regolamentare, ma costituisce una mera proposta di usualità equiparativa che il giudice, in mancanza di regole specifiche, può utilizzare per la valutazione equitativa del danno, senza essere obbligato ad applicarle ovvero - laddove decida di farlo - ad applicarle integralmente. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale la liquidazione del danno nella somma di 10.000,00 euro - pari al valore massimo della prima "forbice" risarcitoria della Tabella milanese - era stata censurata per aver considerato solo alcune delle circostanze ivi contemplate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6368 del 2025 Rv. 674007-01

Sez. 3, Ordinanza n. 24349 del 02/09/2025 (Rv. 676302-02)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)

M. (ASSOGNA FEDERICO MARIA) contro C. (CAPELLO CARLO GAETANO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/01/2024

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Spese processuali - D.m. n. 55 del 2014 - Processo d'appello - Liquidazione del compenso per la "fase istruttoria e/o di trattazione" - Necessità - Mancato svolgimento di attività istruttoria - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di spese processuali, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede un compenso specifico per la fase istruttoria, contemplandone uno unitario per la "fase istruttoria e/o di trattazione", il quale, con riguardo al processo d'appello, è, quindi, dovuto anche in assenza di istruzione probatoria, in ragione dell'ineludibilità della trattazione - cui allude la stessa rubrica dell'art. 350 c.p.c. -, coincidente con le attività previste in detta norma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28627 del 2023 Rv. 669319-02, N. 8561 del 2023 Rv. 667505-02

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 24409 del 02/09/2025** (Rv. 676179-01)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

M. (CICCONI ALBERTO) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 10/07/2023

082077 FAMIGLIA - MATRIMONIO - CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEI CULTI AMMESSI DALLO STATO - TRASCRIZIONE Trascrizione successiva - Presupposti - Consenso di entrambi i nubendi - Necessità - Rifiuto del consenso - Atto illecito - Esclusione - Ragioni.

L'eventuale rifiuto opposto da uno dei nubendi alla trascrizione del matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico non costituisce atto illecito, dal momento che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, ult. periodo, della legge n. 121 del 1985, il consenso di entrambi integra il presupposto stesso per la suddetta trascrizione, a differenza della previgente disciplina di cui all'art. 14, comma 1, della l. n. 847 del 1929, che la contemplava quale adempimento necessario, espletabile su iniziativa di chiunque vi avesse interesse.

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8 com. 1, Cod. Civ. art. 449 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DPR 03/11/2000 num. 396 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 14 com. 1

Sez. 3, **Ordinanza n. 24409 del 02/09/2025** (Rv. 676179-02)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

M. (CICCONI ALBERTO) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 10/07/2023

082113 FAMIGLIA - MATRIMONIO - CIVILE - PROMESSA DI MATRIMONIO - IN GENERE Matrimonio concordatario - Omessa trascrizione - Assimilabilità alla promessa ex art. 81 c.c. - Esclusione - Ragioni.

L'omessa trascrizione del matrimonio concordatario non è assimilabile alla promessa di matrimonio ex art. 81 c.c., neppure in via estensiva o analogica, in quanto lo scambio dei consensi dei nubendi non implica una mera promessa di future nozze, ma completa la fattispecie dal punto di vista del diritto canonico ed è anche di per sé idoneo a produrre effetti civili, ove seguito dalla richiesta di trascrizione, entro cinque giorni, al parroco del luogo ove il matrimonio è stato celebrato, ovvero, successivamente, anche per iniziativa di uno solo dei contraenti, purché con il consenso dell'altro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 81, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 9 del 2012 Rv. 621150-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 24417 del 02/09/2025** (Rv. 675853-01)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**. Relatore: **SPAZIANI PAOLO**.

C. (LORUSSO FELICE EUGENIO) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 08/06/2023

SEZIONE TERZA

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Obbligazione risarcitoria - Rivalutazione - Termine finale - Momento della liquidazione giudiziale
- Ragioni.

Nelle obbligazioni risarcitorie, aventi natura di debito di valore, la somma spettante al creditore, salvo che non venga liquidata in moneta attuale, deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dalla data dell'illecito sino alla liquidazione giudiziale, atteso che all'atto della pubblicazione della sentenza l'obbligazione si converte in debito di valuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6351 del 2025 Rv. 674066-01

Sez. 3, Ordinanza n. 24471 del 03/09/2025 (Rv. 676279-01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

F. (TEDOLDI ALBERTO) contro S. (STECKHOLZER LORENZ)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/06/2023

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Responsabilità della scuola di sci per caduta dell'allievo - Natura contrattuale - Fondamento - Conseguenze in tema di onere della prova.

La responsabilità della scuola di sci per i danni subiti dall'allievo durante la lezione ha natura contrattuale, poiché dall'iscrizione al corso deriva l'obbligo, per la scuola stessa scuola ed il maestro da essa incaricato, di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi usufruisce della prestazione, con la conseguenza che, in caso di lesioni, si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., onde il creditore danneggiato è tenuto unicamente ad allegare l'inadempimento, desumibile dal danno subito, mentre incombe sulla scuola l'onere di provare che l'evento è stato causato da una circostanza a essa non imputabile, ossia che l'impedimento che ha reso oggettivamente impossibile l'esatta esecuzione della prestazione fosse non prevedibile né evitabile secondo la diligenza qualificata esigibile dal maestro di sci, non essendo, a tal fine, sufficiente dimostrare la correttezza della sua condotta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3612 del 2014 Rv. 629845-01, N. 3695 del 2016 Rv. 638980-01, N. 8849 del 2021 Rv. 660991-01

Sez. 3, Ordinanza n. 24618 del 05/09/2025 (Rv. 676355-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

B. (FOCERI ROSA) contro U. (HAZAN MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/11/2021

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE Danno da perdita della capacità lavorativa specifica - Liquidazione - Criteri.

SEZIONE TERZA

La liquidazione del danno da lesione della capacità lavorativa specifica dev'essere effettuata sommando e rivalutando i redditi già perduti dal danneggiato dal momento del fatto illecito a quello della liquidazione, e utilizzando, invece, il metodo della capitalizzazione per i redditi futuri, moltiplicandoli per un adeguato coefficiente corrispondente all'età della vittima al tempo della liquidazione medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Conformi: N. 9048 del 2018 Rv. 648487-01

Massime precedenti Vedi: N. 3545 del 2020 Rv. 657018-01, N. 14241 del 2023 Rv. 667837-01, N. 4289 del 2024 Rv. 670107-01

Sez. 3, Ordinanza n. 24670 del 06/09/2025 (Rv. 676583-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

M. (STANISCIA NICOLA) contro P. (CARNEVALE SEBASTIANO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 22/09/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Esecuzione forzata - Titolo esecutivo giudiziale - Compensazione - Opposizione all'esecuzione - Proponibilità - Condizioni - Posteriorità del credito rispetto alla formazione del titolo - Credito anteriore - Eccezione nel giudizio di merito nel quale il titolo si è formato - Necessità.

113112 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE In genere.

Nell'ambito dell'esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, la compensazione può essere fatta valere, mediante opposizione ex art. 615 c.p.c., soltanto in relazione a crediti sorti successivamente alla formazione del titolo, dovendo altrimenti essere eccepita in seno al giudizio di merito in cui il titolo suddetto si è formato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1243

Massime precedenti Vedi: N. 12911 del 2012 Rv. 623415-01, N. 9912 del 2007 Rv. 597004-01, N. 31130 del 2023 Rv. 669462-01, N. 578 del 1964 Rv. 300770-01

Sez. 3, Ordinanza n. 24670 del 06/09/2025 (Rv. 676583-02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

M. (STANISCIA NICOLA) contro P. (CARNEVALE SEBASTIANO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 22/09/2022

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Pignoramento presso terzi - Oggetto - Crediti successivi alla conclusione del procedimento - Esclusione.

In tema di espropriazione presso terzi, il pignoramento si riferisce ai soli crediti esistenti al momento della dichiarazione positiva del terzo pignorato o della pronuncia della sentenza o del provvedimento giudiziale che accerta l'obbligo del terzo, non estendendosi a quelli sorti successivamente alla conclusione del procedimento.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15615 del 2005 Rv. 583130-01, N. 14419 del 2023 Rv. 667976-01

Sez. 3, Ordinanza n. 24840 del 09/09/2025 (Rv. 676280-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

B. (CANNIZZARO ELIO) contro U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 15/02/2023

100029 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
Eccezione di inammissibilità della domanda - Espresso rigetto da parte della sentenza di primo grado che abbia rigettato nel merito la domanda - Riproposizione in appello ex art. 346 c.p.c. - Sufficienza - Esclusione - Appello incidentale - Necessità - Fattispecie.

In caso di espresso rigetto, da parte della sentenza di primo grado, dell'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda poi respinta nel merito, la parte appellata, che intenda ribadire tale eccezione, ha l'onere di proporre gravame incidentale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che si era pronunciata sull'eccezione relativa al divieto di cumulo delle azioni ex artt. 141 e 144 c.ass., nonostante la compagnia assicuratrice del responsabile civile avesse omesso di proporre appello incidentale avverso la decisione di primo grado che l'aveva disattesa, limitandosi a riproporla ai sensi dell'art. 346 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11799 del 2017 Rv. 644305-01, N. 13195 del 2018 Rv. 648680-01

Sez. 3, Sentenza n. 24934 del 09/09/2025 (Rv. 676435-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

A. (BARIATTI STEFANIA) contro T. (CAVASOLA PIETRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/03/2022

050001 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE Gestore aeroportuale - Servizio di rifornimento di carburante - Addebito di corrispettivi aggiuntivi alle compagnie petrolifere - Illecito antitrust - Conseguenze - Nullità del contratto tra le compagnie e vettore aereo - Esclusione - Azione risarcitoria da parte di quest'ultimo - Ammissibilità.

L'illecito antitrust, ascrivibile ai gestori dei servizi aeroportuali in relazione alla quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi addebitati alle compagnie petrolifere per il rifornimento di carburante dei velivoli, non determina la nullità delle pattuizioni contrattuali con cui tali compagnie ne abbiano trasferito il costo in capo al vettore aereo, potendo, al più, giustificare un'azione risarcitoria da parte di quest'ultimo nei confronti dei gestori suddetti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/01/1999 num. 18, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 art. 11 terdecies, Direttive del Consiglio CEE 15/10/1996 num. 97

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23598 del 2017 Rv. 645657-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25063 del 12/09/2025 (Rv. 676333-01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA.

D. (COLAIACOVO VINCENZO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 17/10/2023

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Art. 126 disp. att. c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

100031 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO In genere.

Al giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è applicabile il disposto dell'art. 126 disp. att. c.p.c., trattandosi di mera translatio iudicii che non annulla la precedente fase del giudizio civile svoltasi congiuntamente con il giudizio penale, sicché il cancelliere del giudice civile d'appello, davanti al quale la causa è riassunta, è tenuto a richiedere il fascicolo d'ufficio al cancelliere della Corte di cassazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza emessa in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p. che, qualificando il giudizio come autonomo, aveva ritenuto fosse onere dell'attore in riassunzione produrre gli atti del fascicolo penale che riteneva rilevanti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 126

Massime precedenti Vedi: N. 4759 del 2014 Rv. 629680-01, N. 4743 del 2025 Rv. 674708-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4835 del 2023 Rv. 666889-02

Sez. 3, Ordinanza n. 25075 del 12/09/2025 (Rv. 676334-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

D. (DENULE ARIANNA) contro O. (SERRA GIAMPIERO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 27/10/2021

132112 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA D'APPELLO Rito del lavoro - Omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione - Nullità insanabile - Sussistenza - Ragioni - Impugnazione per cassazione della sentenza d'appello - Cassazione con rinvio - Necessità - Regola desumibile dagli artt. 353 e 354 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nei giudizi regolati dal rito del lavoro, l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione, sicché, quando l'omissione abbia riguardato la decisione assunta dal giudice d'appello, la Corte di cassazione, ove la nullità sia stata dedotta come motivo di impugnazione, deve limitarsi a dichiararne la nullità con rimessione della causa al giudice di secondo grado, senza decidere nel merito, trovando applicazione tale ultima regola, desumibile dagli artt. 353 e 354 c.p.c., esclusivamente nei rapporti tra il giudizio di appello e quello di primo grado. (Nella specie, in relazione a una controversia agraria, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, sul presupposto che, benché dal verbale dell'udienza di discussione la causa risultasse decisa come "da separato dispositivo telematico", nel fascicolo d'ufficio non vi era alcun documento telematico contenente la trascrizione del dispositivo ma solo la sentenza recante data successiva all'udienza).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25305 del 2014 Rv. 633348-01

Massime precedenti Vedi: N. 11920 del 2025 Rv. 675552-01, N. 15993 del 2024 Rv. 671266-01, N. 38521 del 2021 Rv. 663223-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25077 del 12/09/2025 (Rv. 676354-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (MAZZARELLA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/05/2022

104032 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE Indennità per l'utilizzo sine titolo di immobili a fini istituzionali - Riduzione ex art. 3, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modific. dalla l. n. 135 del 2012 - Efficacia temporale - Dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 95 del 2012 - Fattispecie.

La riduzione del 15%, prevista dall'art. 3, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modific. dalla l. n. 135 del 2012 (come modificato dall'art. 24, comma 4, lett. a, del d.l. n. 66 del 2014, conv. con modific. dalla l. n. 89 del 2014), per le indennità dovute per l'utilizzo sine titolo di immobili, a fini istituzionali, da parte delle Amministrazioni centrali (come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. n. 196 del 2009), nonché dalle Autorità indipendenti (ivi inclusa la Consob), si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 95 del 2012. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso l'applicabilità della riduzione all'indennità di occupazione di un immobile già condotto in locazione da un Ministero, in virtù di contratto scaduto in data antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 95 del 2012, in relazione al lasso di tempo trascorso tra questa - 7 luglio 2012 - e il rilascio del bene).

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 06/07/2012 num. 95 art. 3 com. 4 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST., Decreto Legge 24/04/2014 num. 66 art. 24 com. 4 lett. A CORTE COST., Legge 23/06/2014 num. 89 CORTE COST., Legge 31/12/2009 num. 196 art. 1 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 163 del 2023 Rv. 666491-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25082 del 12/09/2025 (Rv. 676356-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **POSITANO GABRIELE.** *Relatore:* **POSITANO GABRIELE.**

M. (FRANZONI MASSIMO) contro G. (SPROVIERI MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 22/12/2022

042032 COMMERCIO - CON L'ESTERO - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - AMMINISTRAZIONE REGIONALE Locazione di immobile all'interno delle cd. grandi stazioni ferroviarie - Svolgimento di attività di rivendita speciale tabacchi e di vendita di articoli extra-privativa - Libera pattuizione del canone - Percentuale ex art. 11 della l. n. 25 del 1986 - Commisurazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE TERZA

104032 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE In genere.

Il canone di locazione dei locali facenti parte delle cd. grandi stazioni ferroviarie, adibiti allo svolgimento di attività sia di rivendita speciale tabacchi sia di vendita di articoli extra-privativa, è liberamente determinabile e non dev'essere commisurato alla percentuale dovuta, a seguito della privatizzazione dell'ente ferroviario, al soggetto gestore della rete delle grandi stazioni ex art. 11 della l. n. 25 del 1986, la quale rappresenta solo una quota necessariamente dovuta quale parte del canone liberamente determinabile, riferendosi la disposizione in esame al corrispettivo per l'esercizio della rivendita di generi di monopolio e non anche al canone per il godimento dei locali in cui quell'attività si svolge.

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1957 num. 1293 art. 19, Legge 22/12/1957 num. 1293 art. 22, Legge 22/12/1957 num. 1293 art. 26, Legge 29/01/1986 num. 25 art. 11, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3000 del 2012 Rv. 621481-01, N. 2961 del 2013 Rv. 625374-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25086 del 12/09/2025 (Rv. 676281-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **POSITANO GABRIELE.**
Relatore: **POSITANO GABRIELE.**

G. (FRANZONI MASSIMO) contro G. (GIOVE STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/04/2023

104032 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE Locazione immobiliare ad uso non abitativo - Previsione di esborso forfettario una tantum a carico del conduttore - Legittimità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo, la previsione di un esborso forfettariamente predeterminato e non destinato a protrarsi per tutta la durata del contratto, ove volta a compensare una prestazione individuata a carico del locatore, deve ritenersi legittima, ponendosi in rapporto di corrispettività con il godimento dei locali e la maggiore appetibilità degli stessi da parte dell'utenza. (Nella specie, la S.C. ha giudicato legittimo l'impegno contrattuale del conduttore di corrispondere al locatore un importo "una tantum" a titolo di parziale rimborso dei costi di ristrutturazione e riqualificazione di una stazione ferroviaria, al cui interno era sito l'immobile locato).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4985 del 2024 Rv. 670187-01, N. 368 del 2023 Rv. 666685-01, N. 3399 del 2024 Rv. 670088-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25119 del 12/09/2025 (Rv. 676432-01)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**
F. (IANNANTUONO ENZO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 30/06/2023

127024 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE Eccezione di prescrizione estintiva - Elementi costitutivi - Oneri dell'eccipiente - Contenuto - Indicazione della durata della prescrizione applicabile - Esclusione - Fattispecie.

SEZIONE TERZA

Elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione estintiva è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della relativa durata, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizione per esso previsto dalla legge, sicché la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che la stessa sia onerata solo di allegare il suddetto elemento costitutivo, manifestando la volontà di profittare di quell'effetto, e non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali è rimessa al potere-dovere del giudice. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile per genericità l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per omessa specificazione del tipo di prescrizione invocata e della data di decorrenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 23352 del 2025 Rv. 676141-01, N. 30303 del 2021 Rv. 662611-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10955 del 2002 Rv. 556223-01

Sez. 3, Sentenza n. 25121 del 12/09/2025 (Rv. 676335-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

P. (SPAGNA MUSSO BRUNO) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/02/2022

018077 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO Assicurazione sulla vita - Clausola di attribuzione dell'indennizzo - Designazione generica quali beneficiari degli "eredi testamentari" non ancora individuati in difetto di testamento anteriore o coevo alla stipulazione - Specificazione nel testamento di uno tra gli eredi quale effettivo destinatario dell'attribuzione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Nel contratto di assicurazione sulla vita - che costituisce un atto inter vivos con effetti post mortem -, in presenza di una clausola di attribuzione dell'indennizzo contenente la designazione generica, quali beneficiari, degli "eredi testamentari" non ancora individuati, nel caso in cui manchi un testamento anteriore o almeno coevo alla stipulazione del contratto è ammissibile la successiva specificazione, con il testamento, di uno tra gli eredi istituiti quale unico effettivo destinatario dell'attribuzione, dal momento che tale indicazione equivale a designazione ex art. 1920, comma 2, c.c., e non configura un'ipotesi di revoca di un beneficio ad un terzo, sino a quel momento ancora non efficacemente individuato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che con l'attribuzione, nel testamento pubblico, dei propri beni immobili ad uno dei due eredi e di tutti i suoi risparmi "comunque investiti" all'altro, la testatrice avesse inteso individuare quest'ultimo, ex art. 1920, comma 2, c.c., quale unico beneficiario dei diritti nascenti dai contratti di assicurazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1920, Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 587, Cod. Civ. art. 1921

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11421 del 2021 Rv. 661129-02

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 25122 del 12/09/2025** (Rv. **676282-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

M. (SANTORIELLO MARCELLO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 09/03/2021

148030 RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - DI TERZI Installazione di ponteggi per i lavori edili sullo stabile condominiale - Furto in appartamento - Danno conseguente - Responsabilità dell'appaltatore - Configurabilità - Presupposti - Fondamento.

In caso di danno derivante dal furto consumato da persona introdottasi in un appartamento attraverso le impalcature installate per lavori di ristrutturazione dello stabile condominiale, è configurabile la responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, che delle stesse si sia avvalso per l'espletamento dei lavori, ove siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedirne un uso anomalo, giacché in tal caso la condotta dell'esecutore dei lavori è dotata di efficienza causale rispetto alla consumazione del reato e non costituisce una mera occasione dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19399 del 2016 Rv. 642589-01

Massime precedenti Vedi: N. 26900 del 2014 Rv. 633699-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 25126 del 12/09/2025** (Rv. **676283-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** Estensore: **AMBROSI IRENE.** Relatore: **AMBROSI IRENE.**

S. (CAROLLO FULVIO) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/03/2023

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Fallimento del danneggiante - Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Insinuazione al passivo fallimento - Necessità - Fattispecie.

In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile, essendo estraneo al rapporto assicurativo, sicché, in caso di fallimento del danneggiante, la compagnia assicuratrice deve corrispondere l'indennizzo dovuto al fallimento, nel cui passivo il danneggiato è tenuto ad insinuare il proprio credito, eventualmente con il privilegio di cui sia titolare ex lege, dovendosi, in ogni caso, escludere che il curatore possa acconsentire al pagamento diretto ex art. 1917, comma 2, c.c., venendo altrimenti alterata la graduazione dei creditori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in una causa di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, aveva respinto la richiesta del danneggiato di chiamare in causa l'assicuratore del datore di lavoro fallito, onde surrogarsi nei diritti vantati dal danneggiante nei confronti dello stesso, tenuto conto che in nessun caso l'assicuratore avrebbe potuto pagare direttamente nelle mani del danneggiato ex art. 1917, comma 2, c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2767 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2751 bis lett. N. 1

Massime precedenti Conformi: N. 28834 del 2008 Rv. 605714-01

Massime precedenti Vedi: N. 5259 del 2021 Rv. 660600-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 25205 del 15/09/2025** (Rv. **676418-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** Estensore: **POSITANO GABRIELE.** Relatore: **POSITANO GABRIELE.**

E. (DI CIOMMO FRANCESCO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/06/2021

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO
Sentenza non definitiva - Vincolo del giudicato interno - Oggetto - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità - Fattispecie.

140061 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) In genere.

Nel caso in cui venga emessa una sentenza non definitiva, con prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta vincolato dalla pronuncia, ancorché non passata in giudicato, sia per le questioni definite sia per quelle che costituiscono il presupposto logico necessario del prosieguo, senza alcuna possibilità di adottare una diversa decisione con la sentenza definitiva, pena la violazione del giudicato interno, rilevabile d'ufficio (anche in sede di legittimità) non solo quando la sentenza non definitiva non è stata immediatamente impugnata né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche per inosservanza della preclusione derivante dalla decisione non definitiva la cui impugnazione sia stata riservata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con cui la Corte d'appello, in riforma della sentenza impugnata, aveva liquidato il danno da responsabilità precontrattuale per ingiustificata interruzione delle trattative volte alla stipula di un contratto di locazione, discostandosi dal criterio individuato da due sentenze non definitive di primo grado e recepito nella sentenza definitiva del Tribunale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19145 del 2024 Rv. 671953-02

Sez. 3, **Ordinanza n. 25270 del 16/09/2025** (Rv. **676413-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **SIMONE ROBERTO.** Relatore: **SIMONE ROBERTO.**

A. (TORTORA MARCELLO) contro X. (MUSCO ONOFRIO)

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE MILANO, 15/07/2019

174024 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - DESTINATARIO - DIRITTI Destinatario diverso dal mittente - Consegna della merce o richiesta della stessa - Effetti - Clausola di porto assegnato - Irrilevanza - Subentro ex lege nei diritti e negli obblighi nei confronti del vettore - Sussistenza - Pagamento del corrispettivo del trasporto - Necessità - Fondamento.

174025 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - DESTINATARIO - PAGAMENTO DEI CREDITI ED ASSEgni In genere.

In tema di contratto di trasporto, il destinatario che sia persona diversa dal mittente, indipendentemente dalla clausola di porto assegnato (che può anche mancare), subentra a quest'ultimo ipso iure, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, non soltanto nei diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore ma altresì, ex art. 1689, comma 2 c.c., nell'obbligo di soddisfare, in favore di quest'ultimo, i crediti derivanti dal contratto, in primo luogo il corrispettivo del trasporto, il cui pagamento integra condicio iuris dell'esercizio dei diritti suddetti.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1689 com. 2, Cod. Civ. art. 1692, Cod. Civ. art. 1411

Massime precedenti Vedi: N. 27116 del 2023 Rv. 668938-01, N. 7634 del 2003 Rv. 563163-01, N. 11744 del 2018 Rv. 648612-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25271 del 16/09/2025 (Rv. 676361-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

R. (ZAMPESE MASSIMO) contro A.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/07/2022

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Danno da perdita anticipata della vita - Natura - Risarcibilità iure proprio in favore dei congiunti
- Presumibile durata della residua sopravvivenza - Rilevanza ai fini della liquidazione equitativa del danno - Fattispecie.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
In genere.

La presumibile durata della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno da perdita anticipata della vita, inteso quale pregiudizio per la perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti per il minor tempo vissuto ovvero la mancata fruizione del valore biologico relazione residuo. (In applicazione del principio, la S.C., pronunciandosi in una fattispecie di responsabilità sanitaria, ha confermato la sentenza di merito che, nel liquidare il danno occorso ai parenti di un ottantatreenne, aveva applicato una riduzione del 20% rispetto al valore risultante dall'applicazione della tabella a punti del Tribunale di Milano, in considerazione della limitata aspettativa di vita residua della vittima, a causa di pregresse patologie, rispetto a quella predicabile, per una persona di quell'età, in base alla statistica demografica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26851 del 2023 Rv. 668759-03, N. 35998 del 2023 Rv. 669723-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25275 del 16/09/2025 (Rv. 676336-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.

V. (SILVESTRO EDGARDO) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/07/2023

026036 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Compensi - Valore della causa - Pluralità di domande di valore determinato e indeterminato - Riferimento al valore della domanda o al cumulo di domande di valore determinato secondo lo scaglione tariffario - Condizioni - Fattispecie.

In tema di liquidazione dei compensi di avvocato, se sono proposte più domande - alcune di valore indeterminabile e altre di valore determinato -, la controversia deve essere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabile solo laddove l'applicazione del relativo scaglione tariffario consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello scaglione relativo al cumulo delle domande di valore determinato. (Nella specie, la S.C. ha

SEZIONE TERZA

confermato la sentenza impugnata, che - a fronte di una domanda di valore determinato, relativa all'accertamento della violazione delle distanze nelle costruzioni, ed una di valore indeterminabile, consistente nell'azione di rivendica della proprietà - aveva liquidato il compenso in base al valore dimostratosi più elevato in rapporto ai due scaglioni presi in considerazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 15, Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22719 del 2022 Rv. 665397-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25283 del 16/09/2025 (Rv. 676295-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

R. (LA SPINA GIUSEPPE) contro T. (MARMOTTINI MARISA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 11/09/2024

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Procedimento ex art. 373 c.p.c. - Liquidazione delle spese - Competenza del giudice d'appello - Esclusione - Fondamento - Competenza della Corte di cassazione - Sussistenza - Fattispecie.

L'ordinanza emessa, ex art. 373 c.p.c., nel procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello non deve contenere la liquidazione delle spese, trattandosi di una pronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all'esito del giudizio di cassazione e di fronte alla quale non esiste una parte definitivamente soccombente, sicché la relativa liquidazione spetta alla Corte di cassazione, nell'ambito di quella delle spese del giudizio di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, a fronte di un controricorso tardivo, a carico del ricorrente soccombente potessero liquidarsi le spese affrontate dal controricorrente per resistere all'istanza di sospensione della sentenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7520 del 2001 Rv. 547226-01

Massime precedenti Vedi: N. 19544 del 2015 Rv. 637000-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25284 del 16/09/2025 (Rv. 676337-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.

F. (CANNAS ROBERTA) contro F. (STARA FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 07/12/2023

100156 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE Sentenza di cassazione - Ricorso per la correzione di errore materiale - Procura al difensore nominato per il giudizio definito con la sentenza da correggere - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.

La procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., in quanto il procedimento di correzione non introduce una nuova fase processuale ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto unicamente ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontà del giudice già espressa in

SEZIONE TERZA

sentenza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, da un lato in quanto non finalizzato a ottenere la correzione di un errore materiale, e dall'altro perché - ove riqualificato come ricorso per revocazione - privo di procura speciale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 730 del 2015 Rv. 633895-01

Massime precedenti Vedi: N. 22739 del 2019 Rv. 654940-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29432 del 2024 Rv. 672744-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25287 del 16/09/2025 (Rv. 676416-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

G. (CAMICIOLO MASSIMO) contro A. (MONALDI NAZZARENO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 19/07/2022

105031 MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE - SPESE E COMPENSO DEL MANDATARIO
Medico dipendente di struttura sanitaria - Spese legali sostenute per difendersi in un processo penale per responsabilità professionale - Diritto al rimborso - Esclusione - Fondamento.

135024 PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI In genere.

Il medico dipendente di una struttura sanitaria non ha diritto al rimborso, da parte della stessa, delle spese sostenute per difendersi in un processo penale per responsabilità professionale, stante l'inapplicabilità - neppure in via analogica - al prestatore d'opera di quanto previsto dall'art. 1720 c.c. per il mandatario, trattandosi di spese che, pur trovando occasione nel rapporto di prestazione professionale, non sono strumentali all'adempimento della prestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1720, Cod. Civ. art. 2230

Massime precedenti Vedi: N. 3737 del 2012 Rv. 621902-01, N. 1557 del 2019 Rv. 652473-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10680 del 1994 Rv. 489167-01

Sez. 3, Sentenza n. 25290 del 16/09/2025 (Rv. 676582-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TASSONE STEFANIA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)

A. (ERRANTE MASSIMO) contro G. (TORTORICI FILIPPO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 31/07/2019

099003 IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - ARMATORE ED ESERCENTE Responsabilità dell'armatore ex art. 274 c.n. - Istituto della limitazione del debito - Disciplina speciale - Caratteristiche e finalità.

109032 NAVE - SINISTRI MARITTIMI - CAUSE PER SINISTRI - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di responsabilità dell'armatore ex art. 274 c.n., l'istituto della limitazione del debito di cui all'art. 275 c.n., nella formulazione antecedente al d.lgs. n. 111 del 2012, ha lo scopo di contenere i rischi connessi all'attività di navigazione marittima e consentirne la copertura assicurativa, offrendo all'armatore la possibilità - attraverso l'intervento dell'organo

SEZIONE TERZA

giurisdizionale e la procedura di natura concorsuale sui generis di cui agli artt. 620 e ss. c.n. - di circoscrivere il debito derivante dalle obbligazioni relative ad un singolo viaggio della nave, da qualunque atto o fatto siano sorte (eccezion fatta per quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave), nell'ambito di una somma limite - accertata in seno alla procedura stessa, nella fase di determinazione dello stato attivo, in relazione al valore della nave - sulla quale andranno a soddisfarsi, in concorso tra loro, tutti i creditori soggetti alla limitazione.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 274, Cod. Navig. art. 275, Cod. Navig. art. 276, Cod. Navig. art. 620, Decreto Legisl. 28/06/2012 num. 111 art. 12 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 23/04/2009 num. 20

Massime precedenti Vedi: N. 8337 del 2004 Rv. 572541-01, N. 11113 del 2013 Rv. 626251-01

Sez. 3, Sentenza n. 25290 del 16/09/2025 (Rv. 676582-02)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)*

A. (ERRANTE MASSIMO) contro G. (TORTORICI FILIPPO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 31/07/2019

099003 IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - ARMATORE ED ESERCENTE Responsabilità dell'armatore ex art. 274 c.n. - Natura - Responsabilità per fatto altrui - Limitazione del debito ex art. 275 c.n. - Eccezione per obbligazioni sorte per dolo o colpa grave dell'armatore - Applicabilità ai casi di colpa o dolo dei dipendenti - Esclusione - Fondamento.

109032 NAVE - SINISTRI MARITTIMI - CAUSE PER SINISTRI - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Quella dell'armatore ex art. 274 c.n. - per cui egli risponde dei fatti e degli atti compiuti dal comandante della nave, dai suoi preposti e dai suoi dipendenti - è una responsabilità per fatto altrui, sicché la limitazione del debito ex art. 275 c.n. (che non attiene alla natura della responsabilità, bensì all'esposizione debitoria dell'armatore verso i creditori) è esclusa solo per le obbligazioni sorte per dolo o colpa grave dell'armatore medesimo, e non anche dei suoi dipendenti e preposti.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 274, Cod. Navig. art. 275, Decreto Legisl. 28/06/2012 num. 111 art. 12 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 23/04/2009 num. 20

Massime precedenti Vedi: N. 24347 del 2014 Rv. 633307-01, N. 30978 del 2018 Rv. 651940-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25300 del 16/09/2025 (Rv. 676338-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

A. (OLIVETTI LUCA) contro B. (ARNALDI ANDREA DAVIDE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/08/2021

113077 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE Contratto di factoring - Disciplina sugli interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 - Applicabilità - Fondamento.

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE In genere.

SEZIONE TERZA

La disciplina relativa agli interessi, di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, è applicabile al contratto di factoring, atteso che l'espressione "prestazione di servizi", contenuta nell'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare e di non fare che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro, e che detto contratto non si esaurisce nella cessione di uno o più crediti, ma comporta per il factor l'assunzione di obbligazioni (di fare, non fare o prestare), non strettamente inerenti alla cessione ma fondamentali nell'economia del contratto, dietro versamento di una commissione che costituisce il corrispettivo di quell'attività, variabile in rapporto a molteplici elementi che incidono sul grado di assunzione del rischio dell'operazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 1, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 2, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 4, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 09/11/2012 num. 192, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1747 del 2025 Rv. 673608-01, N. 32538 del 2023 Rv. 669520-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25305 del 16/09/2025 (Rv. 676344-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.

C. (DE VINCENZO PAOLO) contro B. (SOLLAZZO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/02/2022

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Clausola di pattuizione di interessi - Nullità per violazione della disciplina antiusura - Oneri di allegazione - Contenuto - Deficienze assertorie - Rilevabilità d'ufficio della nullità - Esclusione - Fattispecie.

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE In genere.

Chi intende far valere in giudizio la nullità della clausola contrattuale con cui sono stati pattuiti interessi usurari è tenuto ad allegare, oltre alla clausola, anche il tipo contrattuale, gli interessi applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore e la misura del TEGM nel periodo considerato, nonché gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, non potendo il rilievo ufficioso della nullità contrattuale supplire a deficienze allegatorie o assertorie gravanti sulle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda perché carente dell'allegazione del tasso di interesse concretamente applicato, non indicato nemmeno in una consulenza tecnica di parte, pur tempestivamente prodotta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 26525 del 2024 Rv. 672530-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19597 del 2020 Rv. 658833-03

Sez. 3, Ordinanza n. 25311 del 16/09/2025 (Rv. 676296-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: POSITANO GABRIELE. Relatore: POSITANO GABRIELE.

S. (TASSINI PAOLO) contro U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/01/2022

SEZIONE TERZA

113002 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE Cessione di crediti - Clausola di esonero e manleva del cedente per oneri relativi a vicende future del credito ceduto - Patto di accollo di debiti futuri - Configurabilità - Ragioni.

In tema di cessione di crediti, la convenzione con la quale il cessionario si impegna ad esonerare e manlevare il cedente da qualsiasi onere e responsabilità in ordine alle vicende future - anche di natura processuale - dei crediti ceduti, e si preveda altresì che le azioni intraprese vengano continuate dal cedente, nell'interesse del cessionario, con spese ed oneri a carico di quest'ultimo, integra un valido patto di accollo di debiti futuri, in quanto dotato di oggetto in concreto determinabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1348

Massime precedenti Vedi: N. 14372 del 2018 Rv. 648974-02, N. 7831 del 1994 Rv. 487867-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25317 del 16/09/2025 (Rv. 676284-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.

A. (MANNO ALESSANDRO) contro U. (ALBERICI FABIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 18/01/2022

113088 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Pagamento effettuato dal debitore ceduto nei confronti del cedente - Efficacia liberatoria - Esclusione - Presupposti - Consapevolezza dell'avvenuta cessione - Comunicazione verbale - Idoneità - Condizioni.

In caso di cessione del credito, il pagamento effettuato dal debitore ceduto al cedente non ha efficacia liberatoria allorché il solvens, anche prima della notifica, abbia comunque preso conoscenza dell'intervenuto mutamento della titolarità attiva del rapporto obbligatorio, potendo detta consapevolezza discendere anche da una semplice comunicazione verbale, purché qualificata dall'univoco significato di mezzo di informazione dell'avvenuto trasferimento del credito e tale da giustificare, alla stregua dell'ordinaria diligenza, il convincimento che il credito sia stato oggetto di effettiva cessione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1189

Massime precedenti Vedi: N. 4713 del 2019 Rv. 652988-01, N. 12734 del 2021 Rv. 661432-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25318 del 16/09/2025 (Rv. 676285-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.

P. (DUI PASQUALE) contro E. (COSIMELLI ANTONELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/06/2022

113088 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Ricognizione di debito effettuata dal debitore ceduto in favore del cessionario - Equiparabilità all'accettazione della cessione - Condizioni - Contestazione del rapporto obbligatorio fondamentale - Conseguenze - Prova dell'esistenza e validità originaria del credito ceduto - Necessità.

SEZIONE TERZA

113209 OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO In genere.

La ricognizione di debito effettuata dal debitore, purché espressa ed inequivoca, integra gli estremi dell'accettazione ex art. 1264 c.c., legittimando il cessionario all'esercizio dell'azione di recupero del credito, fermo restando che, attenendo unicamente alla conferma dell'obbligazione preesistente, essa non esonera il cessionario dalla prova dell'esistenza e validità originaria del credito ceduto, qualora vengano sollevate contestazioni sul rapporto obbligatorio fondamentale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26334 del 2016 Rv. 642768-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25324 del 16/09/2025 (Rv. 676286-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

A. (SEMPRINI MASSIMILIANO) contro B. (VASI GIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/03/2022

113079 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA' DEI CREDITI - IN GENERE Cessione di credito eventuale e futuro - Venuta ad esistenza - Onere della prova - A carico del cessionario - Fondamento.

Ove oggetto di cessione sia un credito eventuale e futuro, la venuta ad esistenza dello stesso - che segna il momento in cui si produce l'effetto traslativo - integra un requisito di efficacia della cessione, la cui prova incombe sul creditore cessionario, trattandosi di fatto costitutivo della sua pretesa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1265, Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1472

Massime precedenti Vedi: N. 27690 del 2023 Rv. 669144-01, N. 31896 del 2018 Rv. 652257-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25328 del 16/09/2025 (Rv. 676345-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

A. (VACCARI GIOIA) contro S. (CARBONE BENEDETTO GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/07/2021

113088 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Factoring - Eccezioni relative all'esistenza e alla validità del negozio - Opponibilità al cessionario da parte del debitore ceduto - Eccezioni relative all'esatto adempimento o a fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione - Opponibilità al cessionario - Condizioni - Fattispecie.

La cessione dei crediti tipica del contratto di "factoring" non determina modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, in quanto avviene senza - o addirittura contro - la sua volontà, con la conseguenza che quest'ultimo può opporre al factor cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito trasferito, ed anche quelle riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni che investono fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al factor

SEZIONE TERZA

solo se anteriori alla comunicazione della cessione al debitore ceduto, in quanto, una volta acquisita tale notizia, quest'ultimo non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva ritenuto inopponibile alla cessionaria l'eccezione di mancato adempimento, da parte del creditore cedente, dell'obbligo, contenuto nel contratto di appalto, di stipulare, a collaudo effettuato ed entro un termine determinato, una polizza, non configurando un fatto estintivo o modificativo del credito ceduto ma determinandone solamente la sua inesigibilità ex contractu).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Legge 21/02/1991 num. 52

Massime precedenti Conformi: N. 24657 del 2016 Rv. 641896-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25337 del 16/09/2025 (Rv. 676297-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

P. (IOVINO PASQUALE) contro W. (PARIANI ANGELO)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 28/07/2022

044028 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE)
Giudizi dinanzi al giudice di pace di cui sia parte un'amministrazione dello Stato - Appello - Giudice competente - Individuazione - Foro erariale - Applicabilità.

L'appello avverso le sentenze del Giudice di pace, emesse nell'ambito di giudizi dei quali sia parte un'amministrazione dello Stato, si propone al Tribunale competente secondo il criterio del cd. foro erariale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 com. 2 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17579 del 2007 Rv. 600566-01

Massime precedenti Vedi: N. 5249 del 2018 Rv. 647987-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25348 del 16/09/2025 (Rv. 676298-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

L. (ALLEGRA GIUSEPPE) contro A. (GIAMMARRUSTO LAURA MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/02/2022

138259 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - POSTERIORI Ammissibilità della prova per testi - Valutazione delle circostanze ex art. 2723 c.c. - Insindacabilità in sede di legittimità - Condizioni.

La valutazione delle circostanze in presenza delle quali è consentita, a norma dell'art. 2723 c.c., l'ammissione della prova per testimoni di patti, aggiunti o contrari, posteriori alla formazione di un documento, è demandata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale può anche attribuire, in negativo o in positivo, valore preminente ad una o ad alcune di esse, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2723, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11932 del 2006 Rv. 589985-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25361 del 16/09/2025 (Rv. 675883-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

A. (DELLA MARRA TATIANA) contro S. (AMMENDOLA PASQUALE BRUNO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 13/01/2022

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Conferimento del potere di rappresentanza processuale - Forma scritta - Necessità - Ulteriori requisiti formali - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini del conferimento del potere di rappresentanza processuale, è sufficiente che il mandato processuale e sostanziale rivesta la forma scritta, non richiedendo l'art. 77 c.p.c. ulteriori requisiti formali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che, in relazione ad un giudizio volto ad ottenere da una compagnia aerea la compensazione pecuniaria per il ritardo del volo, ha ritenuto correttamente conferito ad una società il potere di rappresentanza dei passeggeri danneggiati con la sottoscrizione di un "modulo richiesta risarcimento" in cui si dava mandato di "rappresentarli legalmente e processualmente per il disagio relativo al volo specificato", pur in assenza di autentica della firma ivi apposta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1392, Cod. Proc. Civ. art. 77 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 317

Sez. 3, Ordinanza n. 25361 del 16/09/2025 (Rv. 675883-02)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

A. (DELLA MARRA TATIANA) contro S. (AMMENDOLA PASQUALE BRUNO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 13/01/2022

174125 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IN GENERE Trasporto aereo - Compensazione pecuniaria ex Reg. CE n. 261 del 2004 - Soggetto onerato - "Vettore operativo" - Caratteristiche - Fattispecie.

In tema di trasporto aereo, il soggetto obbligato al pagamento della compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento (CE) n. 261 del 2004 è, ai sensi dell'art. 2, lett. b) e dell'art. 5, par. 1, lett. c) del medesimo Regolamento, il "vettore operativo", cioè colui che ha concluso il contratto di trasporto con il passeggero e che, nell'ambito della propria attività di trasporto, abbia deciso di effettuare un determinato volo, fissandone l'itinerario e creando un'offerta di trasporto aereo nei confronti dei passeggeri, così assumendo la responsabilità della sua realizzazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva riconosciuto la legittimazione passiva della compagnia che aveva concluso il contratto di trasporto con i passeggeri, a nulla rilevando che questa si fosse, poi, avvalsa di altra compagnia per l'esecuzione del servizio).

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 11/02/2004 num. 261 art. 7, Regolam. Comunitario 11/02/2004 num. 261 art. 2 lett. B, Regolam. Comunitario 11/02/2004 num. 261 art. 5 com. 1 lett. C, Cod. Civ. art. 1228

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 2544 del 2019 Rv. 652483-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25369 del 16/09/2025 (Rv. 676287-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

C. (LUCANTONI SABRINA) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/04/2021

113058 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - LEGALE Surrogazione ex art. 1203, n. 3, c.c. - Presupposti - Esistenza di una obbligazione attuale e liquida - Necessità - Esclusione - Rapporto preesistente tra solvens e debitore - Sufficienza - Fattispecie.

Condizione necessaria e sufficiente per il verificarsi della surrogazione legale, ai sensi dell'art. 1203, comma 1, n. 3, c.c., è la titolarità, in capo al solvens, di un interesse giuridicamente qualificato all'estinzione dell'obbligazione, per la cui ricorrenza non è, peraltro, necessaria l'esistenza di un'obbligazione attuale e liquida (o comunque giudizialmente accertata) ma solo di un preesistente rapporto giuridico tra solvens e debitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto a surrogarsi nei diritti vantati da una banca nei confronti del debitore - nei limiti dei versamenti effettuati - in capo al terzo coobbligato in solido datore d'ipoteca che aveva pagato con fondi propri i ratei di mutuo, al fine di scongiurare l'esecuzione forzata nei propri confronti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203 com. 1 lett. 3, Cod. Civ. art. 1813

Massime precedenti Vedi: N. 28061 del 2013 Rv. 629036-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9946 del 2009 Rv. 607929-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25382 del 16/09/2025 (Rv. 676414-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SIMONE ROBERTO. Relatore: SIMONE ROBERTO.

P. (TRAISCI FRANCESCO PAOLO) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/07/2021

149240 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA, DIFFERENZE E RAPPORTI CON LA AZIONE REVOCATORIA - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - INERZIA DEL DEBITORE - Interesse specifico del creditore - Necessità - Presupposti - Pericolo di insolvenza attuale e concreto del debitore.

Ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria è necessario un interesse specifico del creditore, che ne giustifichi l'ingerenza, in deroga al principio dell'autonomia privata, nella sfera giuridica del debitore, per la configurabilità del quale è necessario il riscontro di un pericolo di insolvenza attuale e concreto del debitore, non essendo sufficiente la generica eventualità di una futura insufficienza della garanzia patrimoniale rappresentata dal suo patrimonio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2900, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2761 del 1977 Rv. 386416-01, N. 741 del 1984 Rv. 432992-01, N. 34297 del 2022 Rv. 666270-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 25382 del 16/09/2025 (Rv. 676414-02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SIMONE ROBERTO. Relatore: SIMONE ROBERTO.

P. (TRAISCI FRANCESCO PAOLO) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/07/2021

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Condanna alle spese - Avvocatura dello Stato - Contributo per cassa forense e IVA - Spettanza - Esclusione - Ragioni.

In tema di liquidazione delle spese processuali, alla parte vittoriosa assistita dall'Avvocatura dello Stato non spetta né il contributo per la cassa forense - previsto dall'art. 11 della l. n. 576 del 1980 (come modificato dall'art. 2 della l. n. 175 del 1983) solo per gli iscritti all'albo degli avvocati -, né il rimborso dell'IVA, alla cui applicazione gli avvocati dello Stato non sono tenuti, non essendo esercenti "arti o professioni" ma dipendenti dello Stato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 5, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 11 CORTE COST., Legge 02/05/1983 num. 175 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2818 del 2024 Rv. 670074-01, N. 5975 del 2013 Rv. 625955-01, N. 16584 del 2023 Rv. 667847-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25383 del 16/09/2025 (Rv. 676288-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SIMONE ROBERTO. Relatore: SIMONE ROBERTO.

A. (CENNI STEFANO) contro C. (PICCININI SILVIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/02/2022

174007 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 030914/2024 67324101

Massime precedenti Conformi: N. 30914 del 2024 Rv. 673241-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25387 del 16/09/2025 (Rv. 676339-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

P. (CONTI MAURIZIO) contro P. (MANZOLI STEFANO)

Rigetta, TRIBUNALE UDINE, 06/12/2022

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Depenalizzazione - Sentenza di assoluzione in appello "perché il fatto non costituisce (più) reato" - Effetti nel giudizio civile di danno - Risultanze del giudizio penale - Valutazione - Necessità.

SEZIONE TERZA

La sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato" pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione, ex d.lgs. n. 7 del 2016, della norma incriminatrice (nella specie, del delitto di falso in scrittura privata di cui all'art. 485 c.p.) non produce l'effetto della completa eliminazione dell'illiceità del fatto, che, di conseguenza, deve essere accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di un'adequata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Pen. art. 485, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34621 del 2023 Rv. 669575-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25393 del 16/09/2025 (Rv. 676340-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.

L. (BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO) contro C. (BORGHESI ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/01/2023

028012 AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE Responsabilità del cessionario per i debiti
- Limite ex art. 2560, comma 2, c.c. - Applicabilità - Presupposti - Alterità soggettiva delle parti
- Necessità - Fondamento.

In tema di cessione di azienda, il limite di responsabilità del cessionario previsto dall'art. 2560, comma 2, c.c., per i debiti anteriori al trasferimento non risultanti dai libri contabili obbligatori, non è applicabile in mancanza di un'effettiva alterità soggettiva tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l'esigenza di salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 29071 del 2024 Rv. 672568-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25399 del 16/09/2025 (Rv. 676346-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

C. (FANTATO EMANUELE) contro B. (MILANESE VALENTINA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 16/10/2023

100301 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE
- PER IL RICORSO PER CASSAZIONE Impugnazione della sentenza d'appello per revocazione e
successivamente per cassazione - Provvedimento di sospensione del termine per il ricorso per
cassazione ex art. 398, comma 4, c.p.c. - Successiva revoca - Efficacia ex tunc - Esclusione -
Conseguenze sulla tempestività del ricorso per cassazione.

In caso di impugnazione di una sentenza di appello per revocazione e poi per cassazione, la revoca del provvedimento con cui il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c., il termine per ricorrere per cassazione, non ha efficacia ex tunc, sicché, ai fini della verifica della tempestività del ricorso, occorre scomputare

SEZIONE TERZA

dal termine breve ex art. 325 c.p.c. - decorrente dalla notificazione della citazione per revocazione - il numero dei giorni trascorsi tra il provvedimento sospensivo e la sua revoca.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325

Massime precedenti Vedi: N. 3680 del 2016 Rv. 638922-01, N. 15926 del 2024 Rv. 671264-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25418 del 16/09/2025 (Rv. 676341-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

I. (CRIPPA LETIZIA) contro Z.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 08/04/2022

089024 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO Azione penale su fatto reato di danno - Condanna generica contenuta nella sentenza penale - Giudicato nell'azione civile - Limiti - Accertamento del danno evento e del nesso causale con il fatto di reato - Sussistenza - Accertamento del danno conseguenza - Esclusione.

La sentenza di condanna generica al risarcimento, pronunciata in sede penale in relazione a un reato di danno, ha effetti di giudicato nel giudizio civile risarcitorio, limitatamente all'accertamento, in essa implicitamente contenuto, del danno-evento (ossia la lesione del bene-interesse protetto dall'ordinamento) e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto reato, ma non in relazione al danno-conseguenza, per il quale è necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4318 del 2019 Rv. 652689-01, N. 8477 del 2020 Rv. 657804-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25418 del 16/09/2025 (Rv. 676341-02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

I. (CRIPPA LETIZIA) contro Z.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 08/04/2022

018022 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Assicuratore sociale - Surroga - Intervento in causa - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 105 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

Nel caso in cui l'assicuratore sociale si sia surrogato nel diritto di credito spettante all'assicurato danneggiato, il suo intervento nel giudizio risarcitorio da quest'ultimo instaurato nei confronti del danneggiante non è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 105 c.p.c. - riferibile all'intervento del terzo estraneo al rapporto processuale - bensì a quella ex art. 111 c.p.c., atteso che, in conseguenza della surrogazione e nei limiti dalla stessa derivanti, si determina il trasferimento della legittimazione processuale dall'assicurato all'assicuratore il quale, subentrato ipso iure nei diritti del primo, assume la posizione giuridica di parte processuale.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 6007 del 2025 Rv. 674064-02, N. 11249 del 2025 Rv. 674662-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25418 del 16/09/2025 (Rv. 676341-03)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

I. (CRIPPA LETIZIA) contro Z.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 08/04/2022

100210 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI Assicurazione sociale - Causa di risarcimento promossa dal danneggiato e causa dell'assicuratore che agisce in surroga - Rapporto di dipendenza di ordine sostanziale - Litisconsorzio processuale - Sussistenza - Fase di impugnazione - Estensione - Fondamento.

129159 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO In genere.

In tema di assicurazione sociale, tra la causa per risarcimento del danno promossa dall'assicurato nei confronti dell'autore dell'illecito e quella dell'assicuratore che, intervenuto volontariamente nel giudizio, dichiara di aver risarcito il danneggiato e di volersi surrogare nei suoi diritti verso il responsabile del danno ai sensi dell'art. 1916 c.c., sussiste un rapporto di dipendenza di ordine sostanziale che implica un litisconsorzio cosiddetto processuale, la cui efficacia - qualora l'assicurato non sia stato estromesso dal giudizio - si estende anche alla fase di impugnazione, giacché la pretesa dell'attore costituisce il precedente logico e necessario della pronuncia sulla pretesa dell'assicuratore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14722 del 2018 Rv. 649046-02, N. 14980 del 2022 Rv. 664847-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25419 del 16/09/2025 (Rv. 676342-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

M. (ALOI ANTONINO) contro A.

Dichiara estinto il processo, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 22/02/2022

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Proposta ex art. 380-bis c.p.c. - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, la proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. non è ricorribile per cassazione, non avendo funzione decisoria e non essendo idonea ad assumere valore di pronuncia definitiva, né rispetto ad essa la decisione del collegio rivela un'intrinseca natura impugnatoria, avendo unicamente ad oggetto la decisione sul ricorso e non la legittimità della proposta di definizione anticipata.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis lett. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9611 del 2024 Rv. 670667-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25450 del 16/09/2025 (Rv. 676289-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.

S. (GORLA RAFFAELE CARLO) contro V.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/04/2022

133177 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - POTERI DELL'INTERVENTORE Azione revocatoria - Intervento volontario tardivo - Prova documentale a sostegno della legittimazione a intervenire - Preclusione istruttoria ex art. 268, comma 2, c.p.c. - Applicabilità.

In tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., l'interveniente volontario tardivo soggiace alle preclusioni istruttorie di cui all'art. 268, comma 2, c.p.c., norma che deve intendersi riferita a qualsivoglia tipo di prova, comprese quelle documentali a sostegno della legittimazione ad intervenire.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 268 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14398 del 2023 Rv. 667975-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25467 del 17/09/2025 (Rv. 676294-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

M. (AMATO ALFONSO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 18/10/2021

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno - Lesione all'integrità psico-fisica - Presunzione di incidenza sulla capacità lavorativa specifica - Esclusione - Accertamento - Modalità - Oneri di allegazione e prova a carico del danneggiato - Contenuto.

Il danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno - la cui sussistenza non può presumersi quale conseguenza automatica di una lesione all'integrità psico-fisica del soggetto danneggiato, posto che il grado di invalidità permanente da questa determinato non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica - è risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio, sicché, al fine di valutare l'incidenza delle lesioni sulla capacità di guadagno, occorre verificare quali postumi si siano in concreto verificati, la compatibilità tra questi ultimi e il tipo di impegno (fisico o intellettuale) richiesto dal lavoro svolto dalla vittima e l'esistenza (in atto o in potenza) di una riduzione patrimoniale, con onere per il danneggiato di allegare e provare il pregresso effettivo svolgimento di un'attività economica e la diminuzione del reddito percepito ovvero il possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16604 del 2025 Rv. 675326-03, N. 21322 del 2025 Rv. 675949-02, N. 14517 del 2015 Rv. 636017-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25469 del 17/09/2025 (Rv. 676290-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

M. (MAGNO LUIGI) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/01/2023

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
Impugnazione incidentale tardiva - Proponibilità dopo la scadenza del termine per l'impugnazione principale - Oggetto - Capo autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale - Irrilevanza - Fondamento.

L'impugnazione incidentale tardiva - che dev'essere proposta con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere formulata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., dovendosi consentire alla parte che avrebbe accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15100 del 2024 Rv. 671180-02

Massime precedenti Difformi: N. 27616 del 2019 Rv. 655641-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8486 del 2024 Rv. 670662-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25474 del 17/09/2025 (Rv. 676291-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

B. (SIANO FILIPPO MARIA) contro I. (MANGANO GIANCARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/10/2022

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Lesione di interessi costituzionalmente tutelati - Valutazione delle conseguenze subite dal danneggiato nella sfera morale e delle conseguenze incidenti sul piano dinamico-relazionale - Necessità - Conseguenze - Autonomia risarcibilità - Presupposti - Fattispecie.

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius sulla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del

SEZIONE TERZA

danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non aveva tenuto conto, ai fini della personalizzazione della liquidazione del danno sotto il profilo dinamico-relazionale, della condizione vegetativa irreversibile nella quale era venuta a trovarsi la danneggiata in conseguenza dell'illecito, da cui era derivata la totale compromissione di qualsivoglia attività realizzatrice della persona).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30461 del 2024 Rv. 672920-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25478 del 17/09/2025 (Rv. 676343-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

C. (DE ANGELIS CORRADO) contro A. (GAMBARDELLA VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/12/2023

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Chiamata di terzo in garanzia - Cumulo di domande - Litisconsorzio facoltativo - Sentenza d'appello che rigetta la domanda di garanzia per ragione inerente il solo rapporto dedotto dal chiamante - Ricorso per cassazione proposto dall'attore soccombente - Evocazione del garante - Necessità - Esclusione.

Nel caso in cui il convenuto, senza contestare la propria legittimazione sostanziale, chiami in giudizio un terzo, chiedendo che questo sopporti le conseguenze dell'eventuale accoglimento della domanda contro di lui, si determina una situazione di cumulo riconducibile alla nozione di litisconsorzio facoltativo, connotato nel senso della scindibilità ex art. 332 c.p.c., con la conseguenza che, in caso di sentenza d'appello che rigetta la domanda di garanzia per una ragione inerente al solo rapporto dedotto dal chiamante, ove il ricorso per cassazione sia proposto dall'attore soccombente, in relazione al rigetto della domanda principale, non vi è necessità di evocare in giudizio anche il garante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 9013 del 2022 Rv. 664555-01, N. 21366 del 2020 Rv. 659563-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25480 del 17/09/2025 (Rv. 676668-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

C. (FRATICELLI CLAUDIO) contro M. (DELL'ELCE LORENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/03/2023

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Danno da perdita di chance di sopravvivenza - Presupposti - Incertezza eventistica del risultato sperato - Danno da perdita

SEZIONE TERZA

anticipata del rapporto parentale - Differenze - Grado di probabilità dell'evento morte - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

Il danno da perdita di chance di sopravvivenza non si distingue da quello da perdita anticipata del rapporto parentale in ragione del grado di probabilità dell'evento-morte della vittima "primaria", essendone connotato essenziale l'insuperabile incertezza eventistica del risultato sperato, che resta estranea alla relazione causale che pure deve sussistere rispetto alla condotta illecita, esprimendo la necessità di autonoma tutela di una proiezione anticipata dell'interesse finale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, con riguardo al danno consistente nella perdita di una possibilità di sopravvivenza stimata in una percentuale dal 50% all'80%, conseguente al ritardo con cui era stato diagnosticato un tumore in stadio ormai avanzato, aveva rigettato la domanda sul presupposto che a venire in rilievo fosse un danno da perdita di chance - non posto ad oggetto della domanda degli originari attori -, invece che un danno da perdita anticipata della vita, fatto valere iure proprio dai congiunti del paziente deceduto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 6116 del 2025 Rv. 674215-03, N. 12906 del 2020 Rv. 658177-01, N. 5641 del 2018 Rv. 648461-03, N. 28993 del 2019 Rv. 655791-01, N. 2261 del 2022 Rv. 663862-02, N. 26851 del 2023 Rv. 668759-04, N. 21415 del 2024 Rv. 672042-01, N. 25886 del 2022 Rv. 665403-01, N. 16326 del 2025 Rv. 674999-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25481 del 17/09/2025 (Rv. 676351-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

M. (NICOLARDI PIETRO) contro S. (ACCOTO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 17/07/2023

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Effetti - Piena "translatio" - Conseguenze - Nesso causale - Accertamento - Criterio dell'elevato grado di credibilità razionale - Esclusione - Criterio del "più probabile che non" - Applicabilità.

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) In genere.

A seguito del rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento, deve applicare le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, adottando, conseguentemente, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del "più probabile che non" e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15859 del 2019 Rv. 654290-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza** n. 25481 del 17/09/2025 (Rv. 676351-02)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

M. (NICOLARDI PIETRO) contro S. (ACCOTO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 17/07/2023

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Prospective overruling - Nozione - Presupposti - Fattispecie.

La configurabilità di un prospective overruling richiede la cumulativa presenza dei seguenti presupposti: a) che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su una regola del processo (non essendo, dunque, invocabile nel caso in cui il mutamento riguardi norme sostanziali); b) che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo (tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso); c) che, in conseguenza dell'overruling, si determini un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la configurabilità di un overruling in relazione al mutamento di orientamento - cui avevano dato avvio Cass. n. 15859 del 2019 e Cass. Sez. U. pen. n. 22065 del 2021 - in ordine alle regole, civili o penali, applicabili al giudizio civile di rinvio susseguente al rinvio ex art. 622 c.p.p., sia perché relativo a nome e principi anche di diritto sostanziale; sia perché non determinante effetti preclusivi del diritto di azione o di difesa della parte; sia, infine, perché l'orientamento pregresso non poteva dirsi né univoco né consolidato).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Costituzione art. 101 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 31681 del 2024 Rv. 672983-02

Massime precedenti Vedi: N. 15859 del 2019 Rv. 654290-01, N. 3436 del 2023 Rv. 667176-01

Sez. 3, **Ordinanza** n. 25481 del 17/09/2025 (Rv. 676351-03)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

M. (NICOLARDI PIETRO) contro S. (ACCOTO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 17/07/2023

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Atto di riassunzione - Contenuto - Formulazione di nuove conclusioni e modifica della domanda - Possibilità - Limiti.

In tema di giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., l'atto di riassunzione non deve contenere la riproposizione integrale delle domande originarie, essendo sufficiente il richiamo all'atto introduttivo e al provvedimento di rinvio; l'autonomia strutturale e funzionale del giudizio civile rispetto a quello penale consente, peraltro, agli attori in riassunzione di formulare nuove conclusioni, resesi necessarie in conseguenza della sentenza di cassazione penale, e di emendare la domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, sia pure nei limiti del sistema generale delle preclusioni fissato dall'art. 183 c.p.c. (ratione temporis vigente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6644 del 2025 Rv. 674207-01, N. 4743 del 2025 Rv. 674708-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 25487 del 17/09/2025** (Rv. **676417-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **AMBROSI IRENE.** Relatore: **AMBROSI IRENE.**

P. (CONTE ANTONIO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 22/08/2022

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Notificazione degli atti tributari - Avviso di ricevimento - Prova dell'eseguita notificazione - Efficacia fino a querela di falso ex art. 2700 c.c.

In tema di notificazione degli atti tributari - vuoi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, vuoi ai sensi della l. n. 890 del 1982 - l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione e, avendo natura di atto pubblico, fa fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., in relazione all'attività complessivamente svolta dall'Ufficiale postale, sia quella in esso espressamente consacrata che quella presupposta, come l'accertamento della qualità del consegnatario dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29022 del 2017 Rv. 646433-01, N. 23213 del 2014 Rv. 633118-01, N. 24852 del 2006 Rv. 593225-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 25492 del 17/09/2025** (Rv. **676352-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.**

M. (IANNETTI GIANLUIGI) contro B. (NITTI SAVERIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/09/2022

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Pregiudiziale amministrativa - Sospensione del processo civile - Presupposti - Controversia amministrativa vertente su diritti soggettivi rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Necessità - Fattispecie.

La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità amministrativa presuppone che la questione pregiudiziale debba essere definita con efficacia di giudicato, condizione ricorrente unicamente quando il giudice amministrativo sia chiamato a risolvere questioni di diritto soggettivo nell'ambito di attribuzioni giurisdizionali esclusive. (Nella specie, la S.C. ha escluso che tra il giudizio civile avente ad oggetto l'escussione di una garanzia, concessa quale intervento di sostegno pubblico, e il giudizio amministrativo di impugnazione del provvedimento di revoca della garanzia stessa sussistesse un rapporto di pregiudizialità giuridica, non essendo stato chiamato il giudice amministrativo a pronunciarsi su un provvedimento incidente su diritti soggettivi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20491 del 2018 Rv. 650478-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12901 del 2013 Rv. 626612-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 25494 del 17/09/2025** (Rv. 676419-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.**

S. (NATALE MICHELA) contro V.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CASSINO, 05/07/2021

058090 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - ERRORE (RILEVANZA) - ESSENZIALE Annullabilità per errore - Condizioni - Essenzialità e riconoscibilità dalla controparte - Necessità - Scusabilità - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'errore, quale causa di annullamento del contratto, deve possedere unicamente i requisiti dell'essenzialità e riconoscibilità da parte dell'altro contraente, e non anche quello della scusabilità, sicché l'eventuale negligenza di chi è incorso in errore non assume rilievo ai fini dell'integrazione del vizio negoziale, attesa la logica di equo temperamento degli interessi in conflitto che ispira la previsione normativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso l'annullabilità dell'atto di remissione del debito da parte di una banca, sul solo presupposto che l'errore le fosse imputabile, omettendo il necessario accertamento circa la relativa essenzialità e riconoscibilità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1431, Cod. Civ. art. 1442

Massime precedenti Vedi: N. 5945 del 2023 Rv. 667201-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 25498 del 17/09/2025** (Rv. 676347-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **SIMONE ROBERTO.** Relatore: **SIMONE ROBERTO.**

S. (SCIALDONI LUIGI) contro E.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/02/2022

133032 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE Procuratore generale "ad negotia" - Conferimento del potere di rappresentanza processuale - Persistenza della legittimazione ad processum in capo al rappresentato - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

Il procuratore generale ad negotia, cui siano conferiti anche poteri di rappresentanza processuale, diviene titolare di una legittimazione processuale non esclusiva rispetto a quella originaria del rappresentato, il quale può subentrargli in qualunque momento del processo, non escluso quello iniziale del grado, senza che l'avvenuto conferimento del mandato al difensore da parte del rappresentante comporti la necessità che questi appaia come la sola parte legittimata quanto meno nell'atto introduttivo del giudizio o del grado e con possibilità di sostituzione soltanto successiva. (Nella specie, la S.C. ha affermato la persistente legittimazione passiva della controricorrente, costituitasi in proprio nel giudizio di cassazione, benché nei gradi di merito fosse stata rappresentata da una procuratrice).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1708, Cod. Proc. Civ. art. 77 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14894 del 2017 Rv. 644463-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 25500 del 17/09/2025** (Rv. 676669-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **AMBROSI IRENE.** Relatore: **AMBROSI IRENE.**

I. (FIORENTINO GIUSEPPE) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/11/2022

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione a mezzo posta elettronica certificata - Indirizzo del destinatario risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici (Reginde) - Validità - Notifica avvenuta presso altri indirizzi di posta certificata del destinatario - Nullità.

In tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012 (introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012), l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro, con conseguente nullità ex art. 160 c.p.c. della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 bis, Cod. Proc. Civ. art. 160, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 ter CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 12 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 4

Massime precedenti Conformi: N. 11574 del 2018 Rv. 648283-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 25514 del 17/09/2025** (Rv. 676357-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA.** Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA.**

S. (LAROCCA FRANCESCO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 27/04/2022

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Termine per la riassunzione della causa sospesa - Decorrenza - Pubblicazione della sentenza che definisce la causa pregiudicante - Sufficienza - Esclusione - Comunicazione della cancelleria o notifica della controparte - Necessità - Ragioni.

In tema di sospensione del processo per pregiudizialità, il termine per la riassunzione della causa sospesa decorre dalla conoscenza legale della cessazione della causa di sospensione sicché, nel caso in cui la parte che vi abbia interesse sia anche parte (ancorché contumace) del giudizio pregiudicante, esso non decorre dalla mera pubblicazione della sentenza che la definisce, in mancanza di comunicazione della cancelleria ovvero di notifica su iniziativa della controparte, non sussistendo alcun obbligo - per la parte costituita così come per quella rimasta contumace nel giudizio pregiudicante - di attivarsi per acquisire tale conoscenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 25526 del 17/09/2025** (Rv. **676358-01**)

Presidente: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA**.
Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA**.

I. (FUMAGALLI ALBERTO) contro F. (PALMIGIANO ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/09/2021

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI
Decorrenza - Notificazione della sentenza impugnata - Altre forme di conoscenza della sentenza
- Equipollenza - Esclusione - Produzione della sentenza impugnata nel giudizio ex artt. 287 e
288 c.p.c - Idoneità - Esclusione.

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, la notificazione della sentenza - quale fonte esclusiva della "conoscenza legale" di essa - non ammette equipollenti, non essendo, pertanto, idonea a tal fine la produzione della sentenza impugnata, effettuata nell'ambito del giudizio ex artt. 287 e 288 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Massime precedenti Vedi: N. 2333 del 2023 Rv. 666712-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11366 del 2016 Rv. 639924-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 25537 del 17/09/2025** (Rv. **676348-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA**. Estensore: **AMBROSI IRENE**. Relatore: **AMBROSI IRENE**.

G. (PANERI GIANFRANCO) contro U. (GRAZIOSI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/02/2023

018022 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Sinistro stradale - Sentenza di primo grado di condanna del corresponsabile ex art. 2051 c.c. - Pagamento da parte dell'assicuratore della responsabilità civile di quest'ultimo - Riforma in appello della misura di corresponsabilità - Azione di regresso o surrogazione nei confronti dell'assicuratore del corresponsabile civile ex art. 2054 c.c. - Esclusione - Fondamento - Azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'accipiens danneggiato - Necessità.

L'assicuratore della responsabilità civile del soggetto corresponsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., di un sinistro stradale, il quale paghi quanto dovuto dal proprio assicurato in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, secondo la quota di corresponsabilità ivi stabilita, ove detta ripartizione venga, poi, riformata, in senso riduttivo, in appello (nella specie dall'80 al 20%), non ha diritto all'azione di regresso o di surrogazione nei confronti dell'assicuratore del corresponsabile civile ex art. 2054 c.c., potendo valersi unicamente dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. nei riguardi dell'accipiens danneggiato, in quanto la solidarietà ex lege che lega l'assicuratore della RCA e l'assicurato verso il danneggiato rappresenta un'ipotesi atipica, non estensibile all'assicuratore del danneggiante per un titolo diverso da quello presidiato dall'art. 18 della l. n. 990 del 1969 (ratione temporis applicabile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20740 del 2016 Rv. 642927-01, N. 11121 del 2013 Rv. 626366-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 25611 del 18/09/2025 (Rv. 676349-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

M. (BONINI MAURO FRANCO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/05/2022

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Condanna alle spese giudiziali - Statuizione sul rimborso del contributo unificato - Condanna implicita - Sussistenza - Fondamento.

In tema di spese processuali, l'obbligazione di pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1 del d.P.R. n. 115 del 2002, è prevista ex lege per un importo predeterminato e grava "in ogni caso" sulla parte soccombente, per effetto della stessa condanna alle spese, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporre la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito da parte del giudice medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18529 del 2019 Rv. 654658-01

Massime precedenti Vedi: N. 38943 del 2021 Rv. 663433-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25612 del 18/09/2025 (Rv. 675854-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

B. (Berti Giuseppe) contro B. (PORTERA ANTONELLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/10/2022

048064 COMUNITA' EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - SENTENZE - SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI Contratto di fideiussione - Qualità di consumatore del fideiussore - Presupposti - Fattispecie.

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso, senza considerare il contratto principale, potendo, pertanto, predicarsi la qualità di consumatore in capo al fideiussore persona fisica che stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la qualità di consumatore in capo all'amministratore unico di una società, che aveva rilasciato una fideiussione per un mutuo garantito da ipoteca gravante su un immobile appartenente alla società medesima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 3

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5868 del 2023 Rv. 667015-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 25664 del 19/09/2025** (Rv. **676362-01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Parz. Diff.)

M. (MOBILIA FABRIZIO) contro A.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE MESSINA, 17/11/2022

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Liquidazione delle spese processuali ex d.m. n. 55 del 2014 - Fasi processuali diverse da quella istruttoria e/o di trattazione - Compimento di singoli atti istruttori - Diritto al compenso relativo alla fase suddetta - Esclusione - Giudizio di appello - Compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione - Liquidazione - Presupposti - Limiti.

In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, il compimento di singoli atti istruttori - e, segnatamente, la produzione di documenti - in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione la quale, con riguardo al giudizio di appello, può dar luogo al riconoscimento della relativa voce tariffaria unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione o in altra udienza fissata allo scopo, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. o, comunque, altra attività istruttoria e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza sia stata direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di alcuna ulteriore attività, e ciò anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 5 lett. C)

Massime precedenti Conformi: N. 10206 del 2021 Rv. 661243-01

Massime precedenti Vedi: N. 24349 del 2025 Rv. 676302-02

Sez. 3, **Ordinanza n. 25767 del 22/09/2025** (Rv. **676420-01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

I. (IRTI NATALE) contro A. (DE SANTIS GUIDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/04/2022

097010 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE Ospedali "classificati" ex l. n. 132 del 1968 - Diritto al rimborso di somme eccedenti la misura massima delle tariffe fissate - Esclusione - Ragioni - Eccezione - Fattispecie.

Gli ospedali "classificati" ai sensi della l. n. 132 del 1968, pur essendo tenuti ad erogare le prestazioni sanitarie richieste senza limiti fino al 2008, non hanno diritto - in difetto di specifica previsione convenzionale - al rimborso di somme eccedenti la misura massima delle tariffe fissate, per coprire maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli aumenti retributivi previsti dai contratti collettivi e dall'indennità di esclusività dei dirigenti medici dipendenti, trattandosi di costi che necessitano di copertura finanziaria e che non discendono automaticamente dall'equiparazione funzionale agli ospedali pubblici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva escluso il diritto dell'ospedale classificato al rimborso dei maggiori oneri per l'applicazione degli aumenti retributivi previsti dai contratti collettivi e per l'indennità di esclusività dei dirigenti medici, in assenza di accordo con la Regione e di specifica copertura finanziaria).

Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 1, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 2

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 26334 del 2021 Rv. 662537-01, N. 31991 del 2023 Rv. 669373-01, N. 56 del 2023 Rv. 666642-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25839 del 22/09/2025 (Rv. 676350-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

I. (CALZONE GIUSEPPE) contro U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 09/05/2023

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Compensazione integrale o parziale delle spese - Presupposti - Soccombenza reciproca - Nozione.

La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.) si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, nonché quando venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri. (In applicazione del principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha escluso che eccepire l'inammissibilità dell'appello possa integrare gli estremi di una "domanda contrapposta", idonea a fondare la soccombenza reciproca tra le parti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20888 del 2018 Rv. 650435-01

Sez. 3, Sentenza n. 25865 del 22/09/2025 (Rv. 676359-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SIMONE ROBERTO. Relatore: SIMONE ROBERTO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

C. (TINELLI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/11/2020

154033 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - AGENTI DELLA RISCOSSIONE - IN GENERE Riscossione dei contributi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza forense - Art. 2 d.lgs. n. 37 del 1999 - Ruoli per i quali erano scaduti i termini di versamento alla data della relativa entrata in vigore - Obbligo del "non riscosso come riscosso" - Sussistenza - Ragioni - Emanazione della l. n. 228 del 2012 - Irrilevanza.

In tema di riscossione mediante ruolo dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, l'art. 2 del d.lgs. n. 37 del 1999, essendo entrato in vigore il 26 febbraio 1999, non ha fatto venir meno l'obbligo, a carico dei concessionari, di anticipare l'importo dei ruoli per i quali alla data anzidetta fossero già scaduti i termini di versamento (cd. "non riscosso come riscosso"), né il corrispondente diritto della stessa Cassa di riceverne l'ammontare, sul quale non ha inciso l'annullamento dei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, previsto dall'art. 1, comma 527, della l. n. 228 del 2012.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/02/1999 num. 37 art. 2, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 527 CORTE COST., DPR 26/01/1988 num. 43 art. 72

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 11972 del 2020 Rv. 657922-01, N. 26531 del 2020 Rv. 661376-01, N. 1107 del 2024 Rv. 669903-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25921 del 23/09/2025 (Rv. 676415-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: POSITANO GABRIELE. Relatore: POSITANO GABRIELE.

A. (D'URSO MASSIMO) contro A. (CONSOLO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/12/2023

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Lesioni personali subite dal lavoratore dipendente in conseguenza del fatto illecito di un terzo - Danno patrimoniale da interruzione dell'attività produttiva - Risarcimento in favore del datore di lavoro - Presupposti - Infungibilità della prestazione del lavoratore infortunato - Necessità - Onere della prova a carico del datore - Contenuto.

Nel caso in cui il lavoratore dipendente abbia subito lesioni personali in conseguenza del fatto illecito di un terzo, il datore di lavoro, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno patrimoniale da interruzione dell'attività produttiva, deve provare, oltre al nesso di causalità materiale tra la condotta del terzo ed il danno alla produzione, anche la circostanza specifica di non aver potuto sostituire, nonostante i reiterati tentativi espletati, il lavoratore (insostituibile in ragione della specializzazione e dell'assetto organizzativo dell'impresa) e di avere subito una perdita economica direttamente riconducibile all'interruzione dell'attività produttiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5373 del 1989 Rv. 464490-01, N. 31536 del 2018 Rv. 651943-01, N. 2844 del 2010 Rv. 611458-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25947 del 23/09/2025 (Rv. 676353-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: POSITANO GABRIELE. Relatore: POSITANO GABRIELE.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (TARANTINI PAOLO NICOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 25/01/2024

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Danni da emotrasfusioni - Compensatio lucri cum damno - Presupposti - Riconoscimento del nesso causale da parte della Commissione medica - Determinabilità dell'indennizzo ex lege n. 210 del 1992 - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. - Necessità.

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" In genere.

In tema di danno da emotrasfusioni, la compensatio lucri cum damno fra l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno opera non solo in relazione alle somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche a quelle da percepire in futuro, se riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili, per tali dovendosi intendere l'indennizzo, una volta riconosciuta dalla Commissione medica la sussistenza del nesso causale e la natura della patologia, in quanto il profilo della determinabilità degli importi suscettibili di erogazione a tale titolo deriva comunque dall'applicazione di un parametro normativo costituito dalla categoria tabellare di ascrivibilità dell'infermità indennizzata, in base al rinvio disposto dall'art. 2 della l. n. 210 del 1992 alla tabella

SEZIONE TERZA

allegata alla l. n. 177 del 1976, con la conseguenza che, fermo restando l'onere di allegazione e prova della avvenuta liquidazione dell'indennizzo, il giudice di merito è tenuto ad attivarsi per richiedere le necessarie informazioni alle competenti autorità amministrative, ai sensi dell'art. 213 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213, Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST., Legge 29/04/1976 num. 177 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Proc. Civ. art. 213

Massime precedenti Vedi: N. 32550 del 2024 Rv. 673208-01

Sez. 3, Ordinanza n. 26443 del 30/09/2025 (Rv. 676360-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

F. (FIORDORO ANTONIO) contro G.

Rigetta, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 09/06/2023

079038 ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE
Precetto per rilascio di immobile - Individuazione del bene - Requisiti - Fondamento - Fattispecie.

Nel precetto per rilascio di immobile, i dati identificativi del bene possono essere ricavati anche dalla descrizione contenuta nel titolo esecutivo o mediante un semplice richiamo al titolo esecutivo stesso, in quanto il grado di specificità della descrizione dell'immobile richiesto dall'art. 605 c.p.c. è meno intenso di quello di cui all'art. 555 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha affermato che, pur in assenza dell'indicazione dei relativi dati catastali, la descrizione contenuta nell'intimazione di rilascio - avente ad oggetto la composizione dell'immobile, l'indirizzo e la sua destinazione ad autocarrozzeria - consentiva all'intimato di identificare l'immobile del quale era ordinato lo sgombero, tanto più che tale identificazione era stata già compiuta dal consulente tecnico nominato dall'ufficiale giudiziario al fine di dare corso alle operazioni di rilascio, oramai concluse al momento della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 555 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 605

SETTEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione lavoro



Sez. L, **Ordinanza n. 24411 del 02/09/2025** (Rv. **676182-01**)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: MARCHESE GABRIELLA. Relatore: MARCHESE GABRIELLA.

P. (SALOMONE ANTONIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/01/2022

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Danni da emotrasfusioni - Consapevolezza del nesso causale tra emotrasfusione e patologia - Sentenza emessa nel giudizio risarcitorio contro il Ministero della Salute - Efficacia di giudicato nel giudizio avente ad oggetto l'indennizzo ex l. n. 210/1992 - Sussistenza - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

In tema di danni da emotrasfusioni, la pronuncia emessa nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni nei confronti del Ministero della Salute ha efficacia di giudicato, circa il momento di acquisizione della consapevolezza del nesso causale tra emotrasfusione e insorgenza della patologia, nel successivo giudizio tra le stesse parti avente ad oggetto il diritto alla prestazione assistenziale di cui alla l. n. 210 del 1992, sicché il giudice del merito è tenuto a rilevarne la formazione anche d'ufficio, a condizione che risulti dagli atti di causa.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15379 del 2022 Rv. 664832-01, N. 12009 del 2017 Rv. 644396-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19129 del 2023 Rv. 668217-03

Sez. L, **Ordinanza n. 24556 del 04/09/2025** (Rv. **676183-01**)

Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: GARRI GUGLIELMO. Relatore: GARRI GUGLIELMO.

L. (BALSAMO PALMA) contro E.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/12/2019

078015 ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI Ente autonomo regionale "Teatro Massimo Bellini" di Catania - Personalità giuridica di diritto pubblico - Conseguenze - Personale dipendente - Disciplina applicabile - Compenso per lavoro straordinario - Autorizzazione del datore di lavoro - Necessità.

Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico all'Ente lirico regionale "Teatro Massimo Bellini", ai sensi dell'art. 1 della l.r. Sicilia n. 19 del 1986, comporta l'applicazione del regime previsto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con conseguente necessità, ai fini del riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, che lo stesso sia autorizzato dal datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 16/04/1986 num. 19

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 24653 del 05/09/2025** (Rv. **676575-01**)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

N. (D'ALONZO FRANCESCO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/05/2021

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Dirigenza in ambito scolastico - Ruoli dei dirigenti scolastici ed amministrativi - Distinzione - Conseguenze - Dirigente scolastico - Selezione ex art. 19, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 per dirigente amministrativo - Partecipazione - Esclusione - Selezione ex art. 19, comma 5-bis, del medesimo d.lgs. - Legittimazione - Sussistenza - Ragioni.

In tema di pubblico impiego, i ruoli dei dirigenti scolastici (art. 25 del d.lgs. n. 165 del 2001) e quelli dei dirigenti amministrativi (art. 23 dello stesso d.lgs.) sono distinti anche per struttura e regole di reclutamento, sicché il dirigente scolastico non può partecipare a una selezione ai sensi dell'art. 19, comma 5, del T.U. pubblico impiego per posti di dirigente amministrativo, mentre è legittimato a partecipare alle selezioni espletate ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, dello stesso d.lgs., in quanto dirigente non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 cit. della P.A. di riferimento, la cui posizione è parificabile, quindi, a quella del dirigente di altro ente pubblico economico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 25

Massime precedenti Vedi: N. 15110 del 2020 Rv. 658193-01

Sez. L, **Ordinanza n. 24653 del 05/09/2025** (Rv. **676575-02**)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

N. (D'ALONZO FRANCESCO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/05/2021

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Conferimento di incarichi dirigenziali ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 - Requisito delle concrete esperienze maturate nel quinquennio - Contenuto - Pregresso svolgimento di incarichi dirigenziali - Necessità - Esclusione - Esperienze di lavoro qualificanti rispetto alla posizione da coprire - Sufficienza.

In tema di pubblico impiego, al fine del conferimento di incarichi dirigenziali ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, il requisito delle concrete esperienze maturate per almeno un quinquennio "in posizioni funzionali per l'accesso alla dirigenza" non fa riferimento allo svolgimento di pregressi incarichi di rango esclusivamente dirigenziale ma a più generali esperienze di lavoro, purché qualificanti rispetto alla posizione della cui copertura si tratta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15974 del 2024 Rv. 671281-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 24676 del 06/09/2025** (Rv. **676576-01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** Estensore: **PONTERIO CARLA.** Relatore: **PONTERIO CARLA.**

D. (BIONDI PASQUALE) contro I. (GIARDINO GUIDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/07/2020

103397 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO Cessione di azienda o di ramo - Lavoratori ceduti - Trattamenti previsti dal contratto o dall'uso aziendale in essere presso il cedente - Applicabilità - Limiti - Autonomia contrattazione di pari livello presso la cessionaria - Effetti - Onere della prova - Fondamento.

In caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ai lavoratori ceduti va riconosciuto il trattamento previsto dal contratto o dall'uso aziendale in essere presso la cedente, avente la stessa efficacia della contrattazione collettiva integrativa aziendale, sempre che presso la cessionaria non trovi applicazione un'autonoma contrattazione di pari livello la quale, in tal caso, si sostituisce a quella in vigore presso la cedente, con onere della prova circa la relativa esistenza in capo alla cessionaria, trattandosi di un fatto impeditivo del diritto azionato ai sensi dell'art. 2112, comma 3, c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077 com. 2, Cod. Civ. art. 2112 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 10120 del 2024 Rv. 670692-01, N. 37291 del 2021 Rv. 663006-02

Sez. L, **Ordinanza n. 24681 del 06/09/2025** (Rv. **676508-01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** Estensore: **PONTERIO CARLA.** Relatore: **PONTERIO CARLA.**

P. (ABOZZI DALE) contro B. (PROIA GIAMPIERO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/12/2020

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Cancellazione della società dal registro delle imprese per assenza di utili - Azione di accertamento della natura subordinata del rapporto e del diritto alle differenze retributive - Ammissibilità - Fondamento - Contraddittorio nei confronti dei soci.

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE In genere.

La cancellazione della società dal registro delle imprese per mancanza di attivo della liquidazione, se, da un lato, impedisce la condanna dei soci al pagamento delle somme rivendicate dal lavoratore a titolo di differenze retributive, dall'altro non è ostativa alla pronuncia di accertamento della natura subordinata del rapporto e del diritto alle suddette differenze retributive (da rendersi nel contraddittorio con i soci, quali successori a titolo universale - sia pure sui generis - della società), rispetto alla quale persiste l'interesse ad agire del lavoratore in funzione dell'eventuale accesso al Fondo di garanzia presso l'Inps.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14775 del 2017 Rv. 644775-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625323-01

SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Ordinanza n. 24807 del 08/09/2025** (Rv. **676586-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **CERULO ANGELO**. Relatore: **CERULO ANGELO**.

I. (SFERRAZZA MAURO) contro R. (BORRI GIORGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/05/2022

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Fondo di garanzia ex art. 2 l. n. 297 del 1982 - Diritto del lavoratore - Presupposti - Adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore - Esclusione - Fondamento.

In tema di Fondo di garanzia ex art. 2 della l. n. 297 del 1982, il diritto del lavoratore non è condizionato all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, né è escluso laddove quest'ultima sia prescritta, in mancanza di un'espressa disposizione (quale quella dettata per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti) che limiti il principio di automaticità sancito dall'art. 2116 c.c., alla stregua della funzione di garanzia del lavoratore a fronte dell'insolvenza del datore di lavoro, che l'ordinamento comunitario (art. 5 della direttiva n. 80/987/CEE e art. 5 della successiva direttiva 2008/94/CE) attribuisce al Fondo in discorso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 com. 8 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987, Direttive del Consiglio CEE 22/10/2008 num. 94

Massime precedenti Vedi: N. 15589 del 2017 Rv. 644707-01

Sez. **L**, **Ordinanza n. 24849 del 09/09/2025** (Rv. **676535-01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA**. Estensore: **MICHELINI GUALTIERO**. Relatore: **MICHELINI GUALTIERO**.

I. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) contro M. (DE FEO DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 30/09/2020

058230 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA) Art. 25 c.c.l. per i dirigenti di aziende FCA e CNH del 12 marzo 2016 - Interpretazione - Diritto all'indennità supplementare - Rinuncia all'impugnazione del licenziamento - Qualificazione alla stregua di condizione potestativa semplice - Esclusione - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 1359 c.c. - Fattispecie.

103282 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE In genere.

L'art. 25 del c.c.l. per i dirigenti di aziende FCA e CNH del 12 marzo 2016 si deve interpretare nel senso che, subordinando l'erogazione dell'indennità supplementare al dirigente licenziato alla sua rinuncia all'impugnazione del licenziamento mediante conciliazione sindacale, stabilisce una condizione sospensiva non identificabile con una condizione potestativa semplice, con conseguente applicabilità della finzione di avveramento di cui all'art. 1359 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'indennità al dirigente licenziato nonostante la mancata sottoscrizione della conciliazione, ritenendo applicabile la finzione di avveramento ex art. 1359 c.c. in base al comportamento, contrario a buona fede, tenuto dal datore di lavoro, il quale, in pendenza della condizione, non aveva riscontrato i solleciti del dirigente in ordine al tempo e luogo della sottoscrizione della conciliazione, evidenziando così un interesse contrario al verificarsi della condizione medesima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1358

SEZIONE LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 28956 del 2024 Rv. 673087-01, N. 4051 del 2007 Rv. 595951-01, N. 31728 del 2021 Rv. 662808-02

Sez. L, Ordinanza n. 24849 del 09/09/2025 (Rv. 676535-02)

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA. Estensore: MICHELINI GUALTIERO. Relatore: MICHELINI GUALTIERO.

I. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) contro M. (DE FEO DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 30/09/2020

138225 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI Fatto notorio - Nozione - Notorietà cd. "ristretta" o "locale" - Configurabilità - Fattispecie.

Il c.d. "fatto notorio", ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., può essere inteso anche quale fatto generalmente conosciuto, in una determinata zona (cd. "notorietà locale") o in un particolare settore di attività o di affari, da una collettività di persone di media cultura. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ravvisato un fatto notorio "ristretto" nella concessione dell'autovettura per uso personale e gratuito ai dipendenti delle società del gruppo FIAT assegnati all'estero, con conseguente riconoscimento della natura retributiva del correlativo benefit).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 5530 del 2017 Rv. 643169-01

Sez. L, Ordinanza n. 24911 del 09/09/2025 (Rv. 676184-01)

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA. Estensore: BOGHETICH ELENA. Relatore: BOGHETICH ELENA.

R. (PROIA GIAMPIERO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/04/2021

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 - Diritto dei lavoratori - Prescrizione - Regime applicabile ai crediti retributivi nei confronti dell'appaltatore - Identità - Fondamento.

Il diritto del lavoratore di ottenere dal committente, quale obbligato in solido ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, la corresponsione dei trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro appaltatore non è autonomo rispetto a quello vantato nei confronti di quest'ultimo ma ha lo stesso contenuto, sicché soggiace al medesimo regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi (che, nell'ambito dei rapporti di lavoro, dipende dalla sussistenza del presupposto della stabilità del contratto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16075 del 2024 Rv. 671701-01, N. 29774 del 2017 Rv. 646474-01, N. 7815 del 2022 Rv. 664123-01, N. 24609 del 2023 Rv. 668614-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 24920 del 09/09/2025** (Rv. **676544-01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** Estensore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.**
Relatore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.**

A. (SCANCARELLO MAURO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/06/2024

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE Licenziamento per cessazione dell'appalto - Procedura ex art. 24 l. n. 223 del 1991 - Inapplicabilità - Presupposti - Eccezione - Fattispecie.

La procedura prevista per i licenziamenti collettivi dall'art. 24 della l. n. 223 del 1991 non si applica, ex art. 7, comma 4-bis, d.l. n. 248 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 31 del 2008, al licenziamento di lavoratori per cessazione dell'appalto, ove essi siano riassunti alle medesime condizioni dall'impresa subentrante, a meno che la riassunzione sia mancata per almeno cinque dipendenti, riespandendosi in tal caso la disciplina generale del licenziamento collettivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato illegittimo, per inosservanza della procedura di cui all'art. 24 l. n. 223 del 1991, il licenziamento intimato dall'impresa cessata dall'appalto ad un operaio, unico dipendente a non essere riassunto da quella subentrata, sicché detto licenziamento andava qualificato come individuale per giustificato motivo oggettivo).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 7 com. 4 CORTE COST., Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 20772 del 2018 Rv. 650130-01, N. 26449 del 2024 Rv. 672592-01

Sez. L, **Ordinanza n. 24922 del 09/09/2025** (Rv. **676496-01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** Estensore: **BOGHETICH ELENA.** Relatore: **BOGHETICH ELENA.**

L. (PIZZUTO SABINA) contro M. (BIGNAMI MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 17/10/2024

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Congedo parentale ex art. 32, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 151 del 2001 - Natura e funzione - Utilizzazione per finalità diverse - Conseguenze - Rilevanza ai fini del licenziamento per giusta causa - Configurabilità.

In tema di congedo parentale, l'art. 32, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 151 del 2001, nel prevedere - in attuazione della legge delega n. 53 del 2000 - che il lavoratore possa astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del figlio, percependo dall'ente previdenziale un'indennità commisurata ad una parte della retribuzione, configura un diritto potestativo che il padre lavoratore può esercitare nei confronti del datore di lavoro, nonché dell'ente tenuto all'erogazione dell'indennità, onde garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia; pertanto, ove si accerti che il periodo di congedo viene utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento dalla funzione del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non assumendo rilievo che lo svolgimento di tale attività contribuisca ad una migliore organizzazione della famiglia.

Riferimenti normativi: Legge 08/03/2000 num. 53 art. 1, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 32 com. 1 lett. B, Cod. Civ. art. 2119

SEZIONE LAVORO

Massime precedenti Conformi: N. 509 del 2018 Rv. 647192-01

Massime precedenti Vedi: N. 2157 del 2025 Rv. 673673-01

Sez. L, Sentenza n. 24996 del 11/09/2025 (Rv. 676577-01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: LEONE MARGHERITA MARIA. Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA. P.M. PIRONE OLGA. (Conf.)

P. (DEVETAG ALESSANDRA) contro A. (COMPAGNONE DANIELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 11/04/2024

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Certificazione verde COVID-19 - Obbligo di esibizione per l'accesso ai luoghi di lavoro - Omissione - Conseguenze - Sospensione della prestazione lavorativa - Licenziamento - Legittimità - Esclusione - Ragioni.

In tema di certificazione verde COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro, di cui all'art. 9-septies del d.l. n. 52 del 2001, conv. dalla l. n. 87 del 2021 (aggiunto dall'art. 3 del d.l. 127 del 2021, conv. dalla l. n. 165 del 2021), la mancata esibizione della stessa da parte del lavoratore, pur in possesso dei requisiti sanitari per ottenerla, comporta esclusivamente la sospensione della prestazione lavorativa e la perdita della retribuzione, ma non legittima il suo licenziamento, poiché tale obbligo ha il solo scopo di garantire la salubrità dei luoghi di lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/04/2021 num. 52 art. 9 septies CORTE COST., Decreto Legge 22/04/2021 num. 52 art. 9 com. 2 CORTE COST., Legge 17/06/2021 num. 87, Decreto Legge 21/09/2021 num. 127 art. 3, Legge 19/11/2021 num. 165 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9243 del 2025 Rv. 675250-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31692 del 2023 Rv. 669400-01

Sez. L, Sentenza n. 24999 del 11/09/2025 (Rv. 676497-01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: LEONE MARGHERITA MARIA. Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

F. (LORUSSO PIERO) contro A. (SAMMARCO PIEREMILIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/10/2023

092087 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI Dipendente di ambasciata - Azione di reintegra nel posto di lavoro - Giurisdizione del giudice italiano - Insussistenza - Fondamento - Aspetti patrimoniali della controversia - Sussistenza - Limiti.

Nella controversia instaurata da una dipendente dell'ambasciata di uno Stato estero (nella specie, l'Ambasciata in Italia della Repubblica dell'Armenia) per sentir dichiarare l'inesistenza, la nullità e l'inefficacia e in ogni caso l'illegittimità del licenziamento intimato, con conseguente reintegra nel posto di lavoro, attesa l'operatività del principio dell'immunità ristretta - recepito dall'art. 11 della Convenzione delle Nazioni Unite adottata a New York il 2 dicembre 2004, e ratificata in Italia con la l. n. 5 del 2013 -, difetta la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di reintegra, perché tale pretesa investe in via diretta l'esercizio di poteri pubblicistici dell'ente straniero, mentre la stessa giurisdizione sussiste con riguardo agli aspetti patrimoniali della controversia, direttamente o indirettamente collegati all'impugnazione del licenziamento - quali il pagamento di differenze retributive - che non sono, di per sé, idonei ad

SEZIONE LAVORO

incidere sull'autonomia e sulle potestà pubblicistiche dell'ente predetto, sempre che non ricorrano le ragioni di sicurezza ex art. 2, lett. d, della citata Convenzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Tratt. Internaz. 02/12/2004 art. 11, Tratt. Internaz. 02/12/2004 art. 2 lett. D

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13980 del 2017 Rv. 644560-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34474 del 2019 Rv. 656490-01

Sez. L, Ordinanza n. 25041 del 11/09/2025 (Rv. 676536-01)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **GARRI GUGLIELMO.** *Relatore:* **GARRI GUGLIELMO.**

R. (SABATINI CHIARA) contro R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 24/10/2022

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Regione Abruzzo - Staff di diretta collaborazione degli organi elettivi regionali - Retribuzione per lavoro supplementare - Spettanza - Esclusione - Fondamento.

Nella Regione Abruzzo, allo staff di diretta collaborazione degli organi elettivi regionali non spetta alcuna retribuzione per il lavoro supplementare, in quanto tali rapporti di lavoro sono speciali ed espressamente regolati ratione temporis dalla l.r. Abruzzo n. 35 del 2014 e dai successivi atti di organizzazione (nella specie, d.g.r. n. 351 del 7.05.2015 e, successivamente, d.g.r. n. 41 del 2.02.2017), con previsione, quanto al trattamento accessorio, della corresponsione di un unico emolumento, comprensivo di ogni compenso relativo agli istituti incentivanti ed allo straordinario.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Abruzzi 26/08/2014 num. 35

Massime precedenti Vedi: N. 22325 del 2024 Rv. 672265-01

Sez. L, Sentenza n. 25113 del 12/09/2025 (Rv. 676674-01)

Presidente: **PAGETTA ANTONELLA.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

L. (FRANZIN LUDOVICA) contro 3.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/03/2021

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011918/2025 67525801

Massime precedenti Conformi: N. 11918 del 2025 Rv. 675258-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 25118 del 12/09/2025** (Rv. **676498-01**)

Presidente: **PAGETTA ANTONELLA.** Estensore: **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.**
Relatore: **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

N. (PETRONIO LUCIANO GIORGIO) contro P. (FERRARI FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/07/2024

103281 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA Codice antimafia - Sequestro d'azienda - Risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 159 del 2011 - Natura - Conseguenze - Specificazione dei motivi - Necessità - Modalità.

116003 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - ATTIVITA' DI PREVENZIONE In genere.

In caso di sequestro dell'azienda operato ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), è legittima la risoluzione del rapporto di lavoro disposta dall'amministratore giudiziario su ordine del giudice delegato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 159 cit., trattandosi di disposizione di ordine pubblico applicabile a tutti i contratti relativi all'azienda sequestrata (e, dunque, anche a quelli di lavoro), sicché il licenziamento non ha natura disciplinare e non trovano applicazione le relative garanzie, ferma soltanto la necessità della specificazione dei motivi del recesso, che resta tuttavia soddisfatta dal richiamo alla procedura e al decreto del Tribunale.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 35, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 41, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 56, Decreto Legisl. 17/10/2017 num. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14467 del 2015 Rv. 636579-01

Massime precedenti Vedi: N. 30544 del 2021 Rv. 662667-01

Sez. L, **Sentenza n. 25118 del 12/09/2025** (Rv. **676498-02**)

Presidente: **PAGETTA ANTONELLA.** Estensore: **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.**
Relatore: **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

N. (PETRONIO LUCIANO GIORGIO) contro P. (FERRARI FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/07/2024

103281 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA Codice antimafia - Sequestro d'azienda - Contratti (anche di lavoro) relativi all'azienda - Subentro dell'amministratore o risoluzione - Termine semestrale per la comunicazione della scelta - Natura perentoria - Esclusione - Ragioni.

116003 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - ATTIVITA' DI PREVENZIONE In genere.

In tema di sequestro d'azienda operato ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), il termine semestrale dall'immissione nel possesso, previsto dall'art. 56, comma 1, del suddetto d.lgs. (ratione temporis applicabile), entro il quale l'amministratore giudiziario nominato dal giudice deve rendere la dichiarazione di subentro in un determinato contratto (anche di lavoro) oppure di risoluzione dello stesso, non è perentorio, non essendo espressamente indicato dalla norma come termine di decadenza e non potendo essere ritenuto tale soltanto in base all'uso della locuzione "in ogni caso", in assenza di qualsiasi conseguenza che sia fatta discendere - nella stessa o in altre disposizioni - dal suo superamento.

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 56, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/10/2017 num. 161 art. 20 com. 5

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3760 del 2024 Rv. 670011-01

Sez. L, Sentenza n. 25120 del 12/09/2025 (Rv. 676578-01)

Presidente: **PAGETTA ANTONELLA.** *Estensore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.**
Relatore: **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.)*

F. (NOTARIANNI AURORA FRANCESCA) contro I. (D'ALOISIO CARLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 13/05/2024

103008 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE "Gente di mare" di cui alla Direttiva 1999/63/CE - Retribuzione dovuta nel periodo feriale - Nozione "europea" - Applicabilità - Criteri di determinazione.

103357 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI In genere.

Alla cd. "gente di mare", di cui alla Direttiva 1999/63/CE, si applica la nozione "europea" di retribuzione dovuta nel periodo feriale, al fine di garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa, per la cui determinazione occorre verificare se determinate voci economiche, previste dalle disposizioni collettive, abbiano natura retributiva e siano collegate all'esecuzione delle mansioni e correlate allo status personale e professionale del lavoratore (sì da doversi ricomprendere nella retribuzione feriale); se esistano eventuali regole collettive di esclusione (o di riduzione della portata) di ciascuna di esse dalla retribuzione erogata durante le ferie o dalla base di calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute; se tali regole abbiano, in base ad una valutazione ex ante, potenzialità dissuasiva dalla fruizione delle ferie, in contrasto con la normativa europea.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 21/06/1999 num. 63, Direttive del Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88 art. 7, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/05/2005 num. 108 art. 8, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/12/2000 art. 31, Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Costituzione art. 36, Contr. Coll. 01/07/2015 art. 48, Contr. Coll. 01/07/2015 art. 49

Massime precedenti Vedi: N. 37589 del 2021 Rv. 663007-01, N. 13425 del 2019 Rv. 653840-01, N. 20216 del 2022 Rv. 665070-01, N. 25840 del 2024 Rv. 672477-01, N. 13932 del 2024 Rv. 671413-01

Sez. L, Ordinanza n. 25180 del 14/09/2025 (Rv. 676499-01)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **GARRI GUGLIELMO.** *Relatore:* **GARRI GUGLIELMO.**

L. (MACRI' GIUSEPPE) contro A. (LOMBARDO ROSA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 07/03/2024

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Indennità di vacanza contrattuale prevista da norme collettive - Funzione - Avvenuta percezione degli incrementi retributivi disposti dal c.c.n.l. - Spettanza - Esclusione - Fattispecie.

SEZIONE LAVORO

L'indennità di vacanza contrattuale costituisce un elemento provvisorio della retribuzione previsto dalle norme collettive con la finalità di assicurare una parziale copertura rispetto all'aumento del costo della vita nelle more delle trattative per i rinnovi contrattuali, quale anticipazione dei futuri miglioramenti, sicché essa non spetta ove il lavoratore abbia percepito gli incrementi retributivi disposti a tal fine dal c.c.n.l. per il medesimo periodo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che all'indennità di vacanza contrattuale dovuta alla scadenza del c.c.n.l. del Servizio sanitario nazionale, sottoscritto il 31 luglio 2009 per il biennio 2008/2009, non potesse sommarsi la misura delle indennità maturate in riferimento a periodi di vacanza verificatisi in epoche anteriori a tale contratto e decorrenti da precedenti contrattazioni).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 31/07/2009 art. 6, Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14356 del 2014 Rv. 631640-01, N. 8803 del 2014 Rv. 630264-01

Sez. L, **Ordinanza n. 25187 del 15/09/2025** (Rv. **676500-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** Estensore: **DE MARINIS NICOLA.** Relatore: **DE MARINIS NICOLA.**

S. (VALLEBONA ANTONIO) contro A. (DE CARLO MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 01/04/2022

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza medica - Servizio di pronta disponibilità - Natura sostitutiva o integrativa del servizio di guardia medica - Presupposti - Incompatibilità del primo con i reparti di anestesia, rianimazione e terapia intensiva - Sussistenza - Conseguenze sul piano retributivo.

Il servizio di pronta disponibilità di cui all'art. 17 del c.c.n.l. per la Dirigenza medica del 3 novembre 2005 può essere sostitutivo di quello di guardia per le ore notturne ed i giorni festivi - se prestato in unità ospedaliere che non necessitano della presenza "in loco" del medico, poiché per esse è sufficiente la possibilità che questi le raggiunga con immediatezza - ovvero integrativo, se prestato in unità che hanno un servizio di guardia, ma che possono avere necessità di implementazione della presenza medica, essendo incompatibile, nel primo caso, con l'esistenza dei reparti di anestesia, rianimazione e terapia intensiva, sicché al medico cui è richiesto di permanere presso questi ultimi in orario notturno, con obbligo di presenza per l'intero turno di lavoro, deve corrispondersi la remunerazione secondo le regole proprie della guardia e non della pronta disponibilità.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 21/04/2004 art. 17, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 36839 del 2022 Rv. 666201-01

Sez. L, **Ordinanza n. 25339 del 16/09/2025** (Rv. **676501-01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** Estensore: **PONTERIO CARLA.** Relatore: **PONTERIO CARLA.**

N. (MARIANI FRANCESCO) contro P. (ROSATI BENEDETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/02/2020

SEZIONE LAVORO

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Somministrazione di lavoro - Irregolarità ex art. 27 d.lgs. n. 276 del 2003 - Conseguenze - Costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatore - Effetti - Applicabilità analogica dell'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 - Esclusione - Ragioni.

L'irregolarità della somministrazione di lavoro, prevista dall'art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003 (ratione temporis applicabile), comporta che il lavoratore illegittimamente somministrato possa agire nei confronti dell'utilizzatore per ottenere la costituzione, alle sue dipendenze, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dall'inizio della somministrazione, con conseguente obbligo dell'utilizzatore di ripristino del rapporto medesimo e di risarcimento del danno secondo i criteri della mora accipiendi, senza che possa applicarsi il sistema della forfettizzazione del danno per il periodo cd. "intermedio" di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 (ratione temporis applicabile), stante la sua natura speciale e derogatoria rispetto ai principi generali, che ne impedisce un'interpretazione analogica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 20, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 21, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/05/2015 num. 81 art. 28 com. 2, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 38 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 19114 del 2023 Rv. 668105-02

Sez. L, Ordinanza n. 25372 del 16/09/2025 (Rv. 676502-01)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.**
Relatore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.**

P. (PETRILLO GIOVANNI) contro Z.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/04/2021

100034 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE Sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020 - Comparizione delle parti - Deposito telematico delle note - Equipollenza - Omesso deposito delle note da parte dell'appellante - Conseguenze - Improcedibilità ex art. 348, comma 2, c.p.c. - Condizioni.

133242 PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE In genere.

Nel caso di sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, la comparizione delle parti è integrata dal solo deposito telematico di tali note, con la conseguenza che, nel giudizio di appello, il mancato deposito delle stesse da parte dell'appellante consente la dichiarazione di improcedibilità del gravame ex art. 348, comma 2, c.p.c., se la parte appellata ha depositato le proprie note entro il giorno fissato per l'udienza sostituita, non potendosi attribuire carattere perentorio al termine stabilito per tale incombenza con il provvedimento che ha disposto la sostituzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 127 ter

Massime precedenti Vedi: N. 15311 del 2023 Rv. 667797-01, N. 11920 del 2025 Rv. 675552-01

SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Ordinanza** n. **25519** del **17/09/2025** (Rv. **676503-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **GARRI GUGLIELMO**. Relatore: **GARRI GUGLIELMO**.

C. (RUGGIERO GIAMPAOLO) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/10/2021

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Procedimento disciplinare - Istanza di rinvio dell'audizione - Legittimazione esclusiva in capo all'incolpato - Sussistenza.

In tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, la legittimazione a chiedere il rinvio dell'audizione, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001 (ratione temporis applicabile), spetta unicamente all'incolpato e non anche al suo procuratore o al suo rappresentante sindacale, la cui funzione è di mera assistenza e non anche di rappresentanza del dipendente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 art. 13 com. 1, Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 69 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9313 del 2021 Rv. 660873-02, N. 14106 del 2016 Rv. 640464-01, N. 6555 del 2019 Rv. 653191-01

Sez. **L**, **Ordinanza** n. **25528** del **17/09/2025** (Rv. **676504-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **GARRI GUGLIELMO**. Relatore: **GARRI GUGLIELMO**.

A. (TESTA ARTURO) contro P. (LEPERINO ALFONSO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/07/2024

103357 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI Ferie annuali - Retribuzione dovuta nel periodo feriale - Criterio di computo - Fondamento - Fattispecie relativa all'indennità di turno giornaliera per gli infermieri professionali.

La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE - come interpretato dalla Corte di Giustizia -, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare che questi sia indotto a rinunciare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, secondo cui, nella retribuzione dovuta per i giorni di ferie ad un infermiere professionale dipendente da una A.S.L., doveva ricomprendersi anche l'indennità di turno giornaliera regolata dalle norme collettive aziendali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88 art. 7, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 25840 del 2024 Rv. 672477-01, N. 13932 del 2024 Rv. 671413-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 25591 del 18/09/2025** (Rv. **676537-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** Estensore: **ORIO ATTILIO FRANCO.** Relatore: **ORIO ATTILIO FRANCO.**

P. (PIETROSANTI DANIELE) contro I.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VELLETRI, 05/09/2022

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Controversie previdenziali - Prestazioni relative al riconoscimento dell'handicap grave - Valore indeterminabile - Sussistenza - Scaglione applicabile - Procedimento di istruzione preventiva ex art. 445-bis c.p.c. - Minimi liquidabili.

Le controversie previdenziali relative a prestazioni connesse al riconoscimento della condizione di handicap grave sono di valore indeterminabile, con applicazione del terzo scaglione tariffario di cui al d.m. 55 del 2014; conseguentemente, per il procedimento ex art. 445-bis c.p.c, gli importi minimi liquidabili ammontano ad euro 1.212,00 per la fase di istruzione preventiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 13, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

Massime precedenti Vedi: N. 4011 del 2025 Rv. 673728-01

Sez. L, **Ordinanza n. 25628 del 18/09/2025** (Rv. **676505-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** Estensore: **MAGNANENSI SIMONA.** Relatore: **MAGNANENSI SIMONA.**

F. (ARMIENTI NICOLA) contro I. (GIANNICO GIUSEPPINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 12/01/2022

129019 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE Pensione di vecchiaia - Requisiti contributivi - Regime di favore per i lavoratori di cui all'art. 2, comma 3, lett. c, d.lgs. n. 503 del 1992 - Presupposti.

In tema di requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia, la deroga stabilita dall'art. 2, comma 3, lett. c, del d.lgs. n. 503 del 1992 - che riduce il requisito contributivo necessario al conseguimento del trattamento di vecchiaia al limite di quindici anni previsto dalla previgente normativa - è applicabile soltanto a favore dei lavoratori subordinati i quali, alla data del 31 dicembre 1992, hanno maturato un'anzianità contributiva che, pur se incrementata (effettivamente o figurativamente) per tutto il periodo successivo fino al compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, non consente di raggiungere il nuovo e più rigoroso requisito contributivo ventennale fissato dai commi precedenti del medesimo art. 2.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 2 CORTE COST., Preleggi art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 10272 del 2018 Rv. 648042-01, N. 25205 del 2013 Rv. 629541-01

SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Ordinanza n. 25632 del 18/09/2025** (Rv. **676506-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** Estensore: **MAGNANENSI SIMONA.** Relatore: **MAGNANENSI SIMONA.**

C. (MARTONE MICHEL) contro C. (GARATTONI GIANFRANCESCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/10/2023

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Enti previdenziali privatizzati - Contributi c.d. di solidarietà previsti dai relativi regolamenti - Illegittimità - Fondamento - Disparità rispetto al trattamento pensionistico a carico dell'INPS - Insussistenza - Conseguenze - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

Le previsioni di trattenute a titolo di contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, stabilite dai regolamenti di disciplina degli enti previdenziali privatizzati, sono illegittime in ragione del fatto che riguardano prestazioni patrimoniali soggette alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., di modo che, non discendendo l'illegittimità dal principio di intangibilità del trattamento pensionistico per motivi di solidarietà, non è ravvisabile alcuna disparità rispetto al trattamento pensionistico a carico dell'INPS, con conseguente manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 12, e 1, comma 12, della l. n. 335 del 1995, anche in relazione ai commi 17 e 18, per contrarietà con gli artt. 3 e 38 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 23, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 12 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 17 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 18 CORTE COST., Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 486 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 23257 del 2024 Rv. 672194-01, N. 20684 del 2024 Rv. 672074-01

Sez. **L**, **Ordinanza n. 25648 del 18/09/2025** (Rv. **676507-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **MARCHESE GABRIELLA.** Relatore: **MARCHESE GABRIELLA.** P.M. **FRESA MARIO.** (Conf.)

contro

Regola competenza

129152 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Obbligo contributivo del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Controversia relativa - Competenza territoriale - Determinazione - Art. 444, comma 3, c.p.c. - Applicazione - Fattispecie.

La competenza per territorio in ordine ad una controversia relativa alla sussistenza dell'obbligo contributivo del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 si determina in base all'art. 444, comma 3, c.p.c., prevalendo il criterio della "contiguità" con la sede amministrativa di gestione dei rapporti contributivo-assicurativi rispetto ad altri criteri di collegamento con il committente medesimo. (Nella specie la S.C., con riferimento a una controversia di accertamento negativo del credito contributivo promossa da un'impresa cui l'INPS aveva richiesto, quale responsabile solidale ex art. 29 d.lgs. cit., il versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro subappaltatore di lavorazioni da essa commissionate, ha dichiarato la competenza del giudice della sede dell'ufficio dell'ente deputato a gestire il rapporto contributivo con detto datore di lavoro, e non quella del giudice della sede dell'impresa committente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6178 del 2019 Rv. 653140-01, N. 29869 del 2024 Rv. 673540-01

Sez. L, **Sentenza n. 25698 del 19/09/2025** (Rv. **676538-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Diff.)

A. (NARDONE ANTONIO) contro P. (VOLPE PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/06/2022

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO
Giudicato - Interpretazione - Criteri - Esame di dispositivo e motivazione - Necessità - Domanda di parte - Rilevanza - Limiti.

L'interpretazione della portata del giudicato - sia esso interno od esterno - va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendo farsi riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21165 del 2019 Rv. 654996-01

Sez. L, **Sentenza n. 25703 del 19/09/2025** (Rv. **676539-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

C. (ALBANESE GIOVANNA) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/07/2024

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Società in house - Trattamento economico dei dipendenti - Obiettivi di contenimento della spesa ex art. 19, commi 5 e 6, d.lgs. n. 175 del 2016 - Riduzione unilaterale della retribuzione - Esclusione - Contrattazione di secondo livello - Necessità - Fondamento.

In tema di trattamento economico dei dipendenti delle società in house, gli obiettivi di contenimento della spesa, di cui all'art. 19, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 175 del 2016, sono legittimamente perseguibili non già attraverso l'esercizio unilaterale del potere datoriale di riduzione della retribuzione, bensì unicamente mediante la contrattazione di secondo livello, posto che tale rapporto di lavoro deve ricondursi alla disciplina di diritto comune, derogabile soltanto a fronte di espresse disposizioni normative, come ad esempio in materia di reclutamento e di incarichi dirigenziali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 19 com. 5, Costituzione art. 36, Costituzione art. 39, Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 19 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 35421 del 2022 Rv. 666305-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 26021 del 24/09/2025** (Rv. **676574-01**)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: RIVERSO ROBERTO. Relatore: RIVERSO ROBERTO.

R. (CARBONELLI ANTONIO) contro U. (VINCENTI MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/10/2024

103251 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITA' FISICA Infortunio sul lavoro - Azione risarcitoria del lavoratore - Oneri di allegazione e prova - Ripartizione.

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO In genere.

In tema di responsabilità per infortuni sul lavoro, il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno ha soltanto l'onere di allegare l'inadempimento datoriale e provare che il fatto sia avvenuto per effetto del lavoro prestato e le conseguenze che ne sono derivate, ma non anche di allegare e provare la nocività dell'ambiente lavorativo e la mancata adozione di misure di sicurezza innominate ed atipiche (che integrano elementi costitutivi della colpa del datore di lavoro), spettando, invece, al datore provare l'adempimento dell'obbligazione di sicurezza, la quale va parametrata, alla stregua del criterio prioritario di matrice comunitaria dell'eliminazione del rischio, all'adozione di tutte le misure prescritte dalla legge e suggerite dall'esperienza, dall'evoluzione tecnica e dalla specificità del caso concreto (dalla valutazione dei rischi all'organizzazione dell'apparato di sicurezza; dall'informazione e addestramento dei lavoratori all'adozione di tutte le misure prescritte e alla vigilanza sul rispetto di tali misure, come delineate nel d.lgs. n. 81 del 2008).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29909 del 2021 Rv. 662609-01, N. 6984 del 2025 Rv. 674303-01, N. 9817 del 2008 Rv. 602899-01, N. 21714 del 2025

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13533 del 2001 Rv. 549956-01

Sez. L, **Ordinanza n. 26039 del 24/09/2025** (Rv. **676540-01**)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO.

R. (DE MICHELE VINCENZO) contro B. (BURRAGATO GUGLIELMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 12/01/2024

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Licenziamento discriminatorio - Impugnativa - Rito ex art. 1, comma 47, della l. n. 92 del 2012 - Rapporto di specialità rispetto all'art. 28 d.lgs. n. 150 del 2011 - Sussistenza - Conseguenze.

Il rito speciale per l'impugnativa del licenziamento discriminatorio ex art. 1, comma 47, della l. n. 92 del 2012, - applicabile, in tutte le ipotesi di interruzione illegittima del rapporto di lavoro di cui all'art. 18 della l. n. 300 del 1970, alle controversie instaurate successivamente alla sua entrata in vigore (avvenuta in data 18 luglio 2012) - deve considerarsi prevalente, sotto il profilo della specialità, rispetto a quello contemplato dall'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 per le controversie in materia di discriminazione, con la conseguente applicazione anche di diversi termini per l'impugnativa del licenziamento rispetto a quelli di cui al citato d.lgs.

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 47 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 148 del 2020 Rv. 656528-01

Sez. L, Ordinanza n. 26141 del 25/09/2025 (Rv. 676541-01)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: CERULO ANGELO. Relatore: CERULO ANGELO.

D. (STARNA BARBARA) contro I. (STUMPO VINCENZO)

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 30/12/2024

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Spese di lite - Consolidamento della giurisprudenza di legittimità dopo la proposizione del ricorso - Motivo di compensazione - Sussistenza.

Nel giudizio di cassazione, il consolidamento della giurisprudenza di legittimità dopo la proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7992 del 2022 Rv. 664429-01

Sez. L, Sentenza n. 26173 del 25/09/2025 (Rv. 676542-01)

Presidente: PAGETTA ANTONELLA. Estensore: MICHELINI GUALTIERO. Relatore: MICHELINI GUALTIERO. P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.)

T. (DI RISIO CARMINE) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/10/2022

086042 FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - IN GENERE Legge applicabile al contratto di lavoro - Individuazione - Art. 8 del reg. CE n. 593 del 2008 (cd. Roma I) - Criterio del collegamento più stretto con uno Stato membro - Interpretazione - Fattispecie.

103290 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO In genere.

Ai fini dell'individuazione della legge applicabile al contratto di lavoro, l'art. 8 del reg. CE n. 593 del 2008 prevede che esso sia regolato dalla legge dello Stato membro con il quale presenta il collegamento più stretto, il che, secondo la giurisprudenza della CGUE, impone al giudice nazionale di valutare, ai fini della protezione del lavoratore quale parte più debole, l'insieme delle circostanze che caratterizzano il rapporto di lavoro, evidenziando quelle che risultano maggiormente significative, quali ad esempio il luogo di lavoro effettivo, il paese in cui il lavoratore versa le imposte e le tasse sui redditi della sua attività, nonché quello in cui egli è iscritto al sistema di previdenza sociale e ai diversi regimi pensionistici, di assicurazione contro la malattia e l'invalidità, i parametri presi in considerazione per stabilire la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. (Fattispecie in tema di licenziamento individuale, in cui la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza, che - anziché determinare l'unica legge applicabile al contratto secondo il suddetto principio di diritto - aveva applicato la legge italiana - segnatamente, l'art. 7 st.lav. -

SEZIONE LAVORO

quanto al procedimento di contestazione, e quella rumena quanto alla sanzione disciplinare irrogata).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 17/06/2008 num. 593 art. 8, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094

Massime precedenti Vedi: N. 30416 del 2019 Rv. 655868-01

Sez. L, Ordinanza n. 26190 del 25/09/2025 (Rv. 676495-01)

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA. Estensore: BOGHETICH ELENA. Relatore: BOGHETICH ELENA.

P. (SISTI LORENZO MARIA MICHELE) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/04/2021

005003 AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE Obbligo dell'agente di restituire le provvigioni riscosse ex art. 1748, comma 6, c.c. - Presupposti - Fattispecie.

In tema di contratto di agenzia, l'obbligo dell'agente di restituire le provvigioni riscosse, ai sensi dell'art. 1748, comma 6, c.c., sorge esclusivamente a fronte della certezza dell'impossibilità di esecuzione del contratto fra terzo e preponente per cause non imputabili a quest'ultimo, restando a tal fine irrilevante ogni diversa vicenda relativa alla fase esecutiva dell'affare concluso con il terzo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la ricorrenza dell'obbligo di restituzione, sul presupposto che oggetto della controversia tra preponente e agente fosse la corretta determinazione della misura delle provvigioni così come pattuita, senza alcun riferimento alla regolare esecuzione del contratto promosso dall'agente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1748 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 12816 del 2024 Rv. 671502-01, N. 17575 del 2022 Rv. 664895-01

Sez. L, Ordinanza n. 26191 del 25/09/2025 (Rv. 676585-01)

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA. Estensore: BOGHETICH ELENA. Relatore: BOGHETICH ELENA.

G. (SISTI LORENZO MARIA MICHELE) contro W. (TRONCI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/03/2020

005001 AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Disciplina dei contratti a termine - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Clausola di tacita rinnovazione del contratto - Legittimità - Recesso ingiustificato ante tempus del preponente - Conseguenze - Indennità sostitutiva del preavviso - Esclusione - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza.

La speciale normativa che limita la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non si applica al rapporto di agenzia, di modo che, a fronte di una clausola che preveda la tacita rinnovazione "di anno in anno salvo disdetta", la reiterata rinnovazione del contratto non determina la configurabilità di un unico contratto di agenzia a tempo indeterminato, e pertanto, nell'ipotesi di rinnovo automatico del contratto per mancato invio della disdetta e di successivo recesso ingiustificato ante tempus del preponente, l'agente ha diritto non all'indennità sostitutiva del preavviso ma al risarcimento del danno derivante dal recesso medesimo.

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 7426 del 1992 Rv. 477782-01

Sez. L, Ordinanza n. 26348 del 29/09/2025 (Rv. 676543-01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA.

A. (DE ROSA ELENA) contro C.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/01/2021

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Dipendenti dell'amministrazione penitenziaria transitati presso le A.s.l. - Riconoscimento del servizio reso alle dipendenze del Ministero della Giustizia - Condizioni - Computo dell'anzianità complessiva - Necessità - Automatica attribuzione di fasce economiche - Esclusione.

Ai dipendenti dell'amministrazione penitenziaria, già inquadrati nel ruolo sanitario del Ministero della Giustizia e transitati presso l'A.s.l., spetta il riconoscimento dell'anzianità complessiva maturata in relazione all'applicazione degli istituti legali e contrattuali nei quali essa venga in considerazione ma non l'automatica attribuzione, in virtù di questa, di fasce economiche dal cui riconoscimento derivi un aumento del complessivo trattamento retributivo goduto prima del trasferimento, stante l'intrinseca diversità concettuale tra fascia economica in godimento (attinente allo sviluppo della carriera) e anzianità di servizio maturata.

Riferimenti normativi: Legge 30/11/1998 num. 419 art. 5, Decreto Legisl. 22/06/1999 num. 230, DPCM 01/04/2008 art. 3 com. 2, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 283 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9096 del 2020 Rv. 657671-01

SETTEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione tributaria



Sez. T, **Ordinanza n. 24282 del 01/09/2025** (Rv. **676445-01**)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: SOCCI ANGELO MATTEO. Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO.

L. (SANTORO VITALIANO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 14/11/2018

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di revisione del classamento catastale - Termini di impugnazione - Applicabilità della sospensione ex art. 11 d.l. n. 50 del 2017 - Esclusione - Fondamento.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

Alle controversie in tema di revisione del classamento catastale non si applica la sospensione dei termini di impugnazione prevista ex art 11 d.l. n. 50 del 2017, in quanto tale norma si riferisce, ai fini della definizione agevolata da essa prevista, alle sole controversie aventi ad oggetto il pagamento di importi dovuti all'amministrazione finanziaria (che non viene in rilievo, invece, nelle prime).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 art. 11, Legge 21/06/2017 num. 96 art. 1

Sez. T, **Ordinanza n. 24328 del 01/09/2025** (Rv. **676446-01**)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (ZAPPALA' ANDREA)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 13/06/2019

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato tributario in materia catastale - Situazione fattuale cristallizzata al momento della decisione - Sopravvenuto mutamento dello stato di fatto - Conseguenze.

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE In genere.

In materia catastale, il giudicato tributario tra contribuente e amministrazione finanziaria è vincolante ex art. 2909 c.c. solo in relazione alla situazione fattuale (vale a dire alle unità immobiliari in cui l'edificio era suddiviso) cristallizzata al momento della decisione, mentre non è coperta dal giudicato esterno la sopravvenienza di mutamenti dello stato di fatto tradottisi in variazioni catastali, quali fusioni, frazionamenti e ampliamenti, cosicché le unità immobiliari soggette a variazione possono ricevere l'attribuzione di una diversa categoria o rendita, in conseguenza della mutazione delle relative caratteristiche intrinseche ed estrinseche.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25805 del 2022 Rv. 665869-02

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 24376 del 02/09/2025** (Rv. **676447-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO**. Estensore: **DI PISA FABIO**. Relatore: **DI PISA FABIO**.

V. (FERRUZZI MAURO) contro C.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENEZIA, 12/11/2018

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Elezione di domicilio ex art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992 - Rapporto di specialità rispetto all'art. 170 c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze - Domiciliatario rivestente la qualità di avvocato - Estinzione del rapporto professionale o cancellazione dall'albo - Irrilevanza.

Nel processo tributario, l'elezione di domicilio può essere effettuata presso qualsiasi soggetto, di modo che - prevalendo l'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 (secondo cui, ove manchi l'elezione di domicilio, le comunicazioni o notificazioni vanno fatte direttamente alla parte) sulla norma generale di cui all'art. 170, comma 1, c.p.c. - la stessa, ove effettuata presso il difensore, non viene meno con l'estinzione del rapporto professionale o con la cancellazione dall'albo del domiciliatario, il quale conserva i poteri e i doveri connessi alla funzione, salvo diverse determinazioni desumibili dall'atto di elezione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20474 del 2011 Rv. 619310-01

Sez. T, **Sentenza n. 24457 del 03/09/2025** (Rv. **676515-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Estensore: **HMEJAK TANIA**. Relatore: **HMEJAK TANIA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

A. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA

177358 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE Comunicazione dell'istanza di rimborso ex art. 29, comma 4, l. n. 428 del 1990 - Natura - Condizione di proponibilità della domanda - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo - Circostanza impeditiva del diritto al rimborso - Esclusione.

La comunicazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate, prevista dall'art. 29, comma 4, della l. n. 428 del 1990, costituisce requisito di proponibilità in sede giudiziale dell'impugnazione dell'atto di diniego del rimborso medesimo, la cui assenza è rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, e non già circostanza impeditiva del diritto al rimborso, tale da ampliare l'accertamento dei fatti contestati idonei a paralizzare la pretesa del contribuente e, quindi, suscettibile di integrare una nuova deduzione.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16520 del 2017 Rv. 644893-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Sentenza n. 24470 del 03/09/2025** (Rv. **676521-01**)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. P.M. PIRONE OLGA. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (FRUSCIONE ALESSANDRO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 13/12/2022

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Addizionale provinciale sull'energia elettrica - Concorso alla formazione del reddito imponibile - Principio di derivazione del reddito fiscale da quello contabile - Applicabilità - Deducibilità dei costi - Necessità di iscrizione della relativa posta nel conto economico - Appostazione nello stato patrimoniale - Equipollenza - Esclusione.

In tema di rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica, l'art. 29, comma 4, della l. n. 428 del 1990 - secondo cui l'obbligo di comunicazione della domanda di rimborso all'Agenzia delle entrate sorge quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito imponibile - va interpretato, in applicazione del principio di derivazione del reddito fiscale da quello contabile, nel senso che il costo o l'onere fiscale deve risultare dal conto economico di bilancio (il quale espone il risultato economico dell'esercizio attraverso la rappresentazione dei costi, degli oneri, dei ricavi e degli altri proventi conseguiti nell'esercizio), non essendo, pertanto, sufficiente, ai fini della relativa deducibilità, l'iscrizione della relativa posta nel solo stato patrimoniale.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20818 del 2020 Rv. 659047-02

Sez. T, **Sentenza n. 24475 del 03/09/2025** (Rv. **676527-01**)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: DI PISA FABIO. Relatore: DI PISA FABIO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

A. (COSI SAVERIO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 29/11/2019

279220 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI Disconoscimento di agevolazione applicata al momento della registrazione dell'atto - Conseguente liquidazione dell'imposta di registro - Responsabilità del notaio rogante - Esclusione - Ragioni.

In caso di liquidazione dell'imposta di registro, da parte dell'Amministrazione, a seguito del disconoscimento di un'agevolazione applicata al momento della registrazione dell'atto, deve escludersi la responsabilità del notaio rogante, atteso che quest'ultima si configura, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 (nel testo ratione temporis vigente), in relazione al pagamento della sola imposta principale e non già di quella complementare, quale quella in discorso dev'essere qualificata.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64, Decreto Legisl. 24/03/2025 num. 33 art. 241 com. 1 lett. B

Massime precedenti Conformi: N. 12257 del 2017 Rv. 644133-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Sentenza n. 24477 del 03/09/2025** (Rv. **676528-01**)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: DI PISA FABIO. Relatore: DI PISA FABIO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

L. (CIONI VALERIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 03/08/2020

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazione prima casa - Acquirente comproprietario in comunione ordinaria con il coniuge di altra abitazione nello stesso Comune - Preclusione - Sussistenza.

In materia di benefici fiscali per la prima casa, la circostanza che l'acquirente sia già comproprietario con il coniuge, in regime di comunione ordinaria, di altra abitazione idonea nello stesso Comune preclude il riconoscimento dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 1, della nota II-bis della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, ai sensi della lett. b della medesima disposizione, dovendosi escludere che tale preclusione scaturisca solo dalla comunione legale tra i coniugi.

Riferimenti normativi: Testo Unico 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 159 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21289 del 2014 Rv. 632662-01

Sez. T, **Sentenza n. 24485 del 04/09/2025** (Rv. **675725-01**)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: NAPOLITANO ANGELO. Relatore: NAPOLITANO ANGELO. P.M. DI MAURO MICHELE. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (RAGUCCI GAETANO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/01/2022

178466 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE Componenti del reddito - Provvedimento emesso in giudizio di cui è parte il contribuente - Proposizione di impugnazione non manifestamente infondata - Individuazione dell'esercizio di competenza cui devono essere imputati - Criterio - Ragionevole certezza e determinabilità.

In tema di imposte sul reddito di impresa, quando gli elementi attivi e passivi che concorrono a formare il reddito sono portati da un provvedimento emesso in seguito ad un giudizio di cui sia parte il contribuente, quest'ultimo non è tenuto a contabilizzarli se essi sono messi in discussione mediante la proposizione di mezzi di impugnazione ammissibili e non manifestamente infondati, dovendo la contabilizzazione essere effettuata solo quando quegli elementi siano divenuti ragionevolmente certi sia nell'an che nel quantum.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19166 del 2021 Rv. 661810-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza** n. **24511** del **04/09/2025** (Rv. **676516-01**)

Presidente: **LA ROCCA GIOVANNI.** Estensore: **BROGI RAFFAELLA.** Relatore: **BROGI RAFFAELLA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA, 04/07/2023

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Prelievo erariale unico sulle somme giocate (cd. PREU) - Accertamento con metodo induttivo ex art. 39-quater, comma 3, d.l. n. 269 del 2003 - Importo giornaliero forfettizzato - Prova contraria - Ammissibilità.

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO In genere.

In tema di prelievo erariale unico sui ricavi generati dagli apparecchi da gioco, l'accertamento con metodo induttivo ex art. 39-quater, comma 3, d.l. n. 269 del 2003 - che prevede il ricorso ad un importo giornaliero forfettizzato, determinato con decreto ministeriale - non impedisce che il contribuente possa fornire la prova contraria, anche in ordine al quantum della pretesa tributaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 39 quater com. 3, Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31761 del 2024 Rv. 673244-01

Sez. T, **Sentenza** n. **24573** del **05/09/2025** (Rv. **676438-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** Estensore: **DI PISA FABIO.** Relatore: **DI PISA FABIO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Diff.)

E. (PAULETTI ENRICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 07/07/2016

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Rendita catastale - Determinazione - Criteri - Contratto di locazione - Irrilevanza - Fattispecie.

Ai fini del classamento catastale, i beni non rilevano quali oggetto di diritti ma in ragione dell'autonoma utilità e capacità reddituale, determinata alla stregua del collegamento tra strutture murare e impianti, indipendentemente dalla loro appartenenza, di modo che è irrilevante l'eventuale esistenza di un contratto di locazione sugli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ai fini della determinazione della rendita catastale di una cabina elettrica, aveva tenuto conto di un palo stabilmente infisso su una porzione dell'adiacente terreno di proprietà della società ricorrente, benché recintata e locata a terzi per la realizzazione di una stazione radio base per telecomunicazioni).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 10, Legge 11/08/1939 num. 1249 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29788 del 2024 Rv. 672957-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Sentenza n. 24613 del 05/09/2025** (Rv. **676211-01**)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: SOCCI ANGELO MATTEO. Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

A. (PIZZONIA GIUSEPPE) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/05/2021

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Notifica presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario - Presupposti - Elezione di domicilio fisico - Conseguenze - Alternatività rispetto al domicilio digitale - Sussistenza.

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

La notificazione al difensore può eseguirsi presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012 (ratione temporis applicabile), nel solo in caso di impossibilità di notifica all'indirizzo P.E.C. mentre, laddove il destinatario abbia eletto un domicilio fisico, quest'ultimo ben può essere utilizzato per la notifica, in alternativa a quello digitale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40758 del 2021 Rv. 663692-01, N. 3557 del 2021 Rv. 660528-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14594 del 2016 Rv. 640441-01

Sez. T, **Ordinanza n. 24619 del 05/09/2025** (Rv. **676439-01**)

Presidente: LA ROCCA GIOVANNI. Estensore: HMELJAK TANIA. Relatore: HMELJAK TANIA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

L. (VANCHERI CALOGERO G.) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 25/06/2015

177193 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - PRESTAZIONI PATRIMONIALI IMPOSTE (NOZIONE) Accertamento - Adesione al concordato preventivo fiscale ex art. 33 d.l. n. 269 del 2003 - Effetti.

In tema di condono fiscale, l'adesione al concordato preventivo biennale introdotto dall'art. 33 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003 (nella formulazione vigente ratione temporis), preclude all'Amministrazione finanziaria, relativamente ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo concernenti le annualità di imposta interessate, accertamenti analitico-induttivi ex art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, nell'ambito dei quali rientra anche quello fondato sulla presunzione semplice consistente nella differenza tra i prezzi dichiarati nei rogiti notarili e gli importi quantificati dall'Agenzia sulla base di documentazione extracontabile rinvenuta presso la sede del contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 33, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 6862 del 2019 Rv. 653317-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 24619 del 05/09/2025** (Rv. **676439-02**)

Presidente: **LA ROCCA GIOVANNI.** Estensore: **HMELJAK TANIA.** Relatore: **HMELJAK TANIA.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

L. (VANCHERI CALOGERO G.) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 25/06/2015

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Concordato fiscale biennale ex art. 33 del d.l. n. 269 del 2003 - Rapporti tra il comma 8 e il comma 8-bis della citata disposizione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema concordato fiscale biennale, i commi 8 e 8-bis dell'art. 33 del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., con l. n. 326 del 2003, si pongono in rapporto di complementarità, sicché la soglia prevista dal comma 8-bis, al di sotto della quale sono preclusi gli atti di accertamento, deve essere riferita al reddito che può essere accertato in base ai poteri non preclusi dal precedente comma 8, con la conseguenza che, in caso di contestazione, è rimessa al sindacato giudiziale la verifica che l'Amministrazione abbia determinato il maggior reddito ricorrendo ai soli poteri di accertamento di cui a tale comma e provato che lo stesso si discosta in misura superiore al 50% rispetto a quello dichiarato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello con la quale erano stati considerati legittimamente acquisiti gli esiti dell'accertamento analitico-induttivo, fondato sulla presunzione semplice desumibile dalla differenza tra i prezzi dichiarati nei rogiti notarili e gli importi quantificati sulla base della documentazione extracontabile rinvenuta presso la sede del contribuente, precluso ai sensi del menzionato art. 33, comma 8).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 33 com. 8, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 33 com. 8, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 13885 del 2018 Rv. 649088-01

Sez. T, **Ordinanza n. 24650 del 05/09/2025** (Rv. **676425-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** Estensore: **LENOCI VALENTINO.** Relatore: **LENOCI VALENTINO.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Conf.)

S. (TARTAGLIONE LUCA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA, 10/10/2023

178420 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI Distacco transnazionale comunitario - Lavoratori impiegati presso impresa distaccataria italiana - Normativa applicabile - Art. 30, d.lgs. n. 276 del 2003 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

Ai contratti di distacco temporaneo di personale in ambito comunitario - relativi a lavoratori dipendenti (nella specie, autisti) di un'impresa distaccante stabilita in un altro Stato dell'Unione europea, temporaneamente operanti, sul territorio italiano, presso un'impresa italiana "distaccataria" - si applica la normativa eurounitaria di settore e quella nazionale che ne ha dato attuazione, mentre deve escludersi l'applicazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, il quale riguarda esclusivamente il distacco nazionale tra imprese entrambe italiane.

Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE 16/12/1996 num. 71, Regolam. Consiglio CEE 29/04/2004 num. 883, Regolam. Consiglio CEE 16/09/2009 num. 997, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 72, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 30

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 24712 del 07/09/2025** (Rv. **676426-01**)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.

Z. (BERARDINELLI GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 23/11/2016

133198 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE Notificazione di atti processuali alla società - Utilizzo delle forme previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c. - Condizioni.

La notificazione degli atti processuali a una società, ai sensi dell'art. 145, comma 3, c.p.c. (come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c, n. 3, della l. n. 263 del 2005), può essere eseguita a norma degli artt. 140 e 143 c.p.c., purché essa sia effettuata alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già a quest'ultimo in forma impersonale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 145 com. 3, Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6654 del 2018 Rv. 648138-01, N. 2232 del 2017 Rv. 643510-01

Sez. T, **Ordinanza n. 24715 del 07/09/2025** (Rv. **676427-01**)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 28/04/2017

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE Accertamento con adesione - Omesso versamento di rate - Cartella di pagamento - Specifica motivazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

La cartella di pagamento emessa a seguito dell'omesso versamento di una o più rate relative a un accertamento con adesione non richiede una specifica motivazione, trovandosi di già il contribuente nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, di modo che che l'onere motivazionale può considerarsi assolto mediante il mero richiamo all'atto di adesione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27140 del 2011 Rv. 620941-01, N. 21804 del 2017 Rv. 645620-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 24727 del 07/09/2025** (Rv. **676513-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Estensore: **GORI PIERPAOLO**. Relatore: **GORI PIERPAOLO**.

R. (BORROMEO CHIARA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 27/03/2019

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' Omessa indicazione della qualità dell'appellato - Conseguenze - Inammissibilità o nullità dell'appello - Esclusione - Condizioni - Desumibilità della suddetta qualità dal complessivo contenuto dell'atto - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.

La mancata indicazione, nell'epigrafe dell'appello, della qualità nella quale l'appellato è chiamato in giudizio non determina l'inammissibilità o la nullità dell'impugnazione, allorquando la predetta qualità risulti con certezza dal contenuto complessivo dell'atto, dovendosi privilegiare il contenuto sostanziale dello stesso (anche eventualmente integrato con gli atti pregressi) rispetto alla mera forma, tenuto conto del rinvio effettuato dall'art. 342 c.p.c. alle disposizioni degli artt. 163, comma 3, n. 2, c.p.c. - che richiede l'esatta indicazione, nell'atto di citazione, delle parti - e 164 c.p.c., che fa dipendere la nullità dell'atto introduttivo solo dall'assoluta mancanza od incertezza del predetto requisito. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la nullità dell'appello indirizzato dall'Agenzia delle entrate nei confronti di una s.n.c. - estinta prima ancora dell'intimazione di pagamento impugnata -, anziché della ex socia e legale rappresentante, divenuta titolare dell'obbligazione tributaria ex art. 2495 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 157

Massime precedenti Conformi: N. 23870 del 2006 Rv. 592619-01

Sez. T, **Ordinanza n. 24731 del 07/09/2025** (Rv. **676185-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Estensore: **BROGI RAFFAELLA**. Relatore: **BROGI RAFFAELLA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA, 09/02/2024

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO Società di comodo - Presunzione relativa di non operatività - Prova contraria a carico del contribuente - Contenuto - Fattispecie.

In tema di società di comodo, in caso di mancato superamento del cd. test di operatività, anche in seguito alle modifiche apportate all'art. 30 della l. n. 724 del 1994 dalla l. n. 296 del 2006, il contribuente può superare la presunzione relativa di non operatività dando prova dell'esistenza di situazioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà, tali da comportare l'assoluta impossibilità di esercitare l'attività d'impresa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che, con riferimento all'anno d'imposta 2014, aveva ritenuto che l'esercizio dell'attività imprenditoriale consistente nell'attività di imbottigliamento dell'acqua minerale fosse stata, in concreto, preclusa in ragione di circostanze non addebitabili all'imprenditore, dovute alla presenza di vincoli ambientali e idrogeologici conseguenti a decisioni amministrative assunte nel 2000).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 109 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 27976 del 2020 Rv. 659819-02, N. 13328 del 2023 Rv. 668087-01

Sez. T, **Ordinanza n. 24766 del 08/09/2025** (Rv. **676422-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Estensore: **GORI PIERPAOLO**. Relatore: **GORI PIERPAOLO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 28/06/2021

177013 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - REVOCA E MODIFICA Accertamento con adesione - Termine di decadenza ex art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973 - Decorrenza - Individuazione.

Il termine di decadenza previsto dall'art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, per la riscossione delle imposte e sanzioni oggetto di una cartella di pagamento emessa, ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, a seguito della decadenza dalla rateizzazione del debito fissata in sede di accertamento con adesione, decorre non dalla data in cui il contribuente ha effettuato la dichiarazione rilevante ai fini impositivi bensì da quella di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis

Massime precedenti Vedi: N. 20615 del 2025 Rv. 675201-01, N. 13133 del 2018 Rv. 648474-01

Sez. T, **Ordinanza n. 24773 del 08/09/2025** (Rv. **676514-01**)

Presidente: **LA ROCCA GIOVANNI**. Estensore: **HMELJAK TANIA**. Relatore: **HMELJAK TANIA**.

C. (LEONE VALERIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 08/08/2016

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Redditi d'impresa - Contabilità formalmente regolare - Comportamento antieconomico del contribuente - Accertamento induttivo - Modalità - Onere della prova contraria gravante sul contribuente - Contenuto.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi di impresa, l'Amministrazione finanziaria, anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere il reddito di quest'ultimo, in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, mentre incombe sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione della correttezza delle proprie dichiarazioni.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24578 del 2022 Rv. 665798-01, N. 20422 del 2005 Rv. 585383-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 24782 del 08/09/2025** (Rv. **676440-01**)

Presidente: **LA ROCCA GIOVANNI.** Estensore: **LEUZZI SALVATORE.** Relatore: **LEUZZI SALVATORE.**

G. (GIORDANO VITTORIO) contro A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 21/03/2017

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Accertamento presuntivo del reddito d'impresa ed induttivo dell'IVA - Impresa di ristorazione - Ricostruzione dei ricavi sulla base del consumo di acqua minerale - Legittimità - Fondamento.

In tema di accertamento tributario, che sia presuntivo del reddito d'impresa (a norma dell'art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973) ovvero induttivo in materia di IVA (ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972), è legittima la ricostruzione dei ricavi di un'impresa di ristorazione sulla base del consumo di acqua minerale, costituendo lo stesso un ingrediente fondamentale, se non addirittura indispensabile, nelle consumazioni effettuate.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17408 del 2010 Rv. 614681-01

Sez. T, **Ordinanza n. 24801 del 08/09/2025** (Rv. **676549-01**)

Presidente: **LA ROCCA GIOVANNI.** Estensore: **HMELJAK TANIA.** Relatore: **HMELJAK TANIA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N. (VALZANO PAOLA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 04/04/2019

100189 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE Ricorso sottoscritto da avvocato dello Stato diverso da quello che lo ha redatto - Nullità - Esclusione - Fondamento.

La sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un avvocato dello Stato diverso da quello che lo abbia materialmente redatto non integra motivo di nullità dell'atto, dal momento che la difesa erariale ha carattere impersonale e gli avvocati dello Stato sono, pertanto, pienamente fungibili nel compimento degli atti processuali relativi ad un medesimo giudizio, essendo sufficiente la spendita della qualità professionale abilitante alla difesa.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 611 art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi: N. 13627 del 2018 Rv. 648677-01

Sez. T, **Ordinanza n. 24804 del 08/09/2025** (Rv. **676550-01**)

Presidente: **LA ROCCA GIOVANNI.** Estensore: **FEDERICI FRANCESCO.** Relatore: **FEDERICI FRANCESCO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (CASSANO GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 21/10/2019

062002 COSA GIUDICATA CIVILE - CONFLITTO DI GIUDICATI Revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. - Presupposto - Anteriorità del giudicato rispetto alla sentenza d'appello impugnata -

SEZIONE TRIBUTARIA

Necessità - Giudicato formatosi posteriormente - Rimedio esperibile - Ricorso per cassazione - Giudizio di legittimità - Rilievo del giudicato formatosi dopo la scadenza del termine per il ricorso per cassazione - Ammissibilità.

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE In genere.

La revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. presuppone che il giudicato esterno rispetto al quale la sentenza d'appello si sia posta in contrasto si sia formato prima della pronuncia di quest'ultima, essendo esperibile, in caso contrario, il rimedio del ricorso per cassazione, ferma restando la possibilità di far valere, in sede di legittimità, il suddetto giudicato, anche laddove sia intervenuto successivamente alla scadenza dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 5)

Massime precedenti Vedi: N. 15990 del 2025 Rv. 675136-02

Sez. T, Ordinanza n. 24841 del 09/09/2025 (Rv. 675726-01)

Presidente: LA ROCCA GIOVANNI. Estensore: SUCCIO ROBERTO. Relatore: SUCCIO ROBERTO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (BROSO ROSARIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 21/03/2023

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Credito d'imposta - Compensazione - Solo per pagamento di imposte dovute.

I crediti di imposta possono essere utilizzati in compensazione solo ai fini del pagamento di imposte effettivamente dovute e non ai fini del pagamento di anticipazioni o acconti non corrispondenti ad effettivi debiti fiscali.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23814 del 2017 Rv. 645905-01

Sez. T, Ordinanza n. 24881 del 09/09/2025 (Rv. 676423-01)

Presidente: LA ROCCA GIOVANNI. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (VANZ GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE GENOVA, 22/11/2018

279461 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - OPERAZIONI PERMUTATIVE E DAZIONI IN PAGAMENTO Giudizio tributario - Natura - Impugnazione-merito - Conseguenze - Riqualficazione giudiziale di operazione economica come permutativa - Assoggettamento separato delle due prestazioni dell'operazione a IVA per la prima volta in Cassazione - Esclusione - Fondamento.

La natura di impugnazione-merito del processo tributario esclude che, in caso di riqualficazione ad opera del giudice di un'operazione economica come permutativa (vale a dire composta da due operazioni tra loro indipendenti, autonome ai fini della tassazione, e alle quali va applicata la relativa disciplina), l'Amministrazione finanziaria possa, per la prima volta in Cassazione,

SEZIONE TRIBUTARIA

assoggettare ad IVA separatamente le due prestazioni dell'operazione anzidetta, trattandosi dell'esercizio di un nuovo potere impositivo che fuoriesce, quindi, dal perimetro dell'atto impugnato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1552, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 11, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1605 del 2023 Rv. 666767-01, N. 2382 del 2018 Rv. 646927-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26283 del 2022 Rv. 665660-02

Sez. T, Ordinanza n. 24907 del 09/09/2025 (Rv. 676424-01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: LENOCI VALENTINO. Relatore: LENOCI VALENTINO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (BOSCHETTI GIULIANO)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA, 20/06/2022

178464 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE Società di capitali a base ristretta - Utili extracontabili - Presunzione di distribuzione ai soci - Fondamento - Prova contraria - Oggetto.

Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili opera in ragione della sola suddetta ristrettezza, ferma restando la possibilità per i soci di fornire la prova contraria, mediante la dimostrazione della destinazione non personale degli utili ovvero della propria assoluta estraneità alla vita e alla gestione della società, non rilevando, invece, a tal fine la circostanza che i corrispondenti accrediti non siano transitati sul conto personale dei soci, trattandosi di evenienza coerente con la loro natura di utili non registrati nella contabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26473 del 2024 Rv. 672610-01

Sez. T, Ordinanza n. 24909 del 09/09/2025 (Rv. 676635-01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: LENOCI VALENTINO. Relatore: LENOCI VALENTINO.

A. (RAGNI VINCENZO) contro C.

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO CATANIA, 14/07/2023

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ex art. 3 del d.l. 119 del 2018 (cd. "rottamazione-ter") - Estinzione del processo - Presupposti - Mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate - Conseguenze.

In tema di definizione agevolata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 (cd. "rottamazione-ter"), l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della stessa, oltre che alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati, sicché, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetto e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza

SEZIONE TRIBUTARIA

per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 14, dello stesso decreto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 3 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 3 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 3 com. 14 CORTE COST., Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20626 del 2024 Rv. 672028-01

Sez. T, Ordinanza n. 24936 del 10/09/2025 (Rv. 676441-01)

Presidente: . *Estensore:* **GRAZIANO FRANCESCO.** *Relatore:* **GRAZIANO FRANCESCO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO, 02/08/2016

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Imposta assolta sugli acquisti di carburante - Deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e detraibilità dell'IVA - Condizioni - Completezza e sottoscrizione delle schede carburanti di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 444 del 1997 - Necessità.

In tema di tributi erariali diretti e di IVA, la possibilità di dedurre le spese per i consumi di carburante per autotrazione e di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per il suo acquisto è subordinata al fatto che le cosiddette "schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l'adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall'avvenuta contabilizzazione dell'operazione nelle scritture dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dato rilievo, al fine di ritenere inapplicabile il suddetto obbligo, alla circostanza che gli acquisti di carburante fossero avvenuti in modo promiscuo per i propri autocarri e macchine operatrici di cantiere).

Riferimenti normativi: DPR 10/11/1997 num. 444 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Massime precedenti Vedi: N. 22918 del 2018 Rv. 650333-01

Sez. T, Ordinanza n. 24964 del 10/09/2025 (Rv. 676186-01)

Presidente: **LA ROCCA GIOVANNI.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

B. (CARTONI BERNARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 30/09/2015

279456 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONI E PRESTAZIONI ACCESSORIE Attività di intrattenimento - Aliquota applicabile - Presupposto - Accessorietà - Occasionalità rispetto all'attività principale di ristorazione - Rilevanza - Esclusione.

Ai fini dell'individuazione dell'aliquota IVA applicabile ad un'attività di intrattenimento, non è decisivo il profilo della sua occasionalità rispetto all'attività principale di ristorazione (rilevante, invece, in materia di imposta sugli intrattenimenti di cui all'art. 3, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 544 del 1999), bensì quello dell'accessorietà, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 633 del 1972.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 30/12/1999 num. 544 art. 3 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 5291 del 2015 Rv. 634743-01

Sez. T, Ordinanza n. 25049 del 11/09/2025 (Rv. 676652-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: LUCIOTTI LUCIO. Relatore: LUCIOTTI LUCIO.

V. (DI PEDE GIUSEPPE FAUSTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE POTENZA, 15/03/2018

178380 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE Verifiche fiscali - Accesso domiciliare - Gravi indizi di illecito fiscale - Autorizzazione del Procuratore della Repubblica - Sindacabilità da parte del giudice tributario - Motivazione per relationem - Produzione in giudizio della richiesta di accesso da parte dell'Amministrazione finanziaria - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità dell'atto impositivo - Fattispecie.

279382 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI In genere.

In tema di verifiche fiscali ex art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di IVA (applicabile anche ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, in forza del richiamo operato dall'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973), in caso di contestazione giudiziale da parte del contribuente, il giudice tributario è tenuto a verificare l'idoneità degli elementi offerti dall'amministrazione ad integrare i gravi indizi del verificarsi dell'illecito fiscale e la correttezza del relativo apprezzamento da parte del procuratore della Repubblica in sede di rilascio dell'autorizzazione, tenendo conto che, ove il provvedimento sia motivato per relationem mediante recepimento dei rilievi dell'organo richiedente, l'amministrazione finanziaria, che degli effetti dell'autorizzazione vuole avvalersi, deve produrre in giudizio non solo il suddetto provvedimento ma anche la richiesta in esso richiamata, a pena di nullità del primo e, conseguenzialmente, dell'atto impositivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che si era limitata a dare atto della sussistenza dei requisiti soltanto formali dell'atto autorizzatorio, senza alcun accertamento in ordine al contenuto motivazionale dello stesso e, in particolare, in ordine alla sussistenza, nello stesso o nella nota del Nucleo di polizia giudiziaria della G.d.F. in esso richiamata, dei gravi indizi di violazioni di norme tributarie e di correttezza in diritto della valutazione compiuta dal pubblico ministero).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17957 del 2012 Rv. 623997-01, N. 28577 del 2021 Rv. 662595-01, N. 29923 del 2022 Rv. 666106-01, N. 13851 del 2025 Rv. 675072-01, N. 21974 del 2009 Rv. 609851-01, N. 19689 del 2004 Rv. 577482-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 25132 del 13/09/2025** (Rv. **676430-01**)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

C. (VACCARO ALESSANDRO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 08/06/2022

177180 TRIBUTI (IN GENERALE) - PAGAMENTO Infedeltà dell'intermediario fiscale accertata in sede penale - Conseguenze - Esonero del contribuente dal pagamento dell'imposta - Esclusione.

L'infedeltà dell'intermediario che, incaricato del pagamento dell'imposta e della trasmissione della dichiarazione dei redditi, ometta di provvedervi, quand'anche accertata in sede penale, non esonera il contribuente dal pagamento dell'imposta stessa, rimanendo non dovuti soltanto gli interessi e le sanzioni, in base al principio di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 3 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 3 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 18086 del 2017 Rv. 645021-01

Sez. T, **Ordinanza n. 25132 del 13/09/2025** (Rv. **676430-02**)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

C. (VACCARO ALESSANDRO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 08/06/2022

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 010298/2024 67087501

Massime precedenti Conformi: N. 10298 del 2024 Rv. 670875-01

Sez. T, **Ordinanza n. 25143 del 13/09/2025** (Rv. **676448-01**)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (MOSCHETTI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENETO, 18/08/2022

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Spese deducibili - Spese di rappresentanza e di pubblicità - Criterio discrezionale - Gratuità della prestazione dei servizi - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di spese deducibili ai fini IVA, la distinzione tra quelle di rappresentanza e quelle di pubblicità - preordinate, rispettivamente, a promuovere l'immagine del contribuente o il prodotto aziendale - si fonda sulla natura e la funzione delle stesse, mentre la gratuità della prestazione dei servizi non ha valenza distintiva, integrando un indice valutabile ai fini di una ricostruzione fattuale obiettiva e completa, quale connotato normalmente (anche se non necessariamente né univocamente) riconducibile alle prime. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva qualificato come pubblicitarie le spese sostenute da una società vinicola per

SEZIONE TRIBUTARIA

l'organizzazione di una manifestazione per la promozione della civiltà del vino, finalizzata al conferimento, a persone distinte in vari settori sociali, di un premio intitolato alla medesima contribuente e privo di collegamento con la finalità di vendita di prodotti).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 bis CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST., DM min. EFI 19/11/2008 art. 1 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 10781 del 2023 Rv. 667540-01, N. 10440 del 2021 Rv. 661087-01

Sez. T, Ordinanza n. 25456 del 17/09/2025 (Rv. 676522-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BARI, 09/08/2019

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Riscossione esattoriale - Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - Contenuto informativo-sollecitatorio - Indicazione del credito - Necessità - Individuazione degli immobili - Esclusione - Fondamento.

In tema di riscossione esattoriale, l'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avendo contenuto informativo-sollecitatorio, contenga esclusivamente l'indicazione del credito tributario e non anche quella dell'immobile su cui l'agente della riscossione procederà all'iscrizione in caso di perdurante inadempienza del debitore, poiché l'individuazione del cespite si rende necessaria solo al momento della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77 com. 2, Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7 com. 2 lett. UBIS, Legge 12/07/2011 num. 106 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 23096 del 2024 Rv. 672101-01, N. 24258 del 2014 Rv. 633363-01, N. 36000 del 2021 Rv. 663043-01

Sez. T, Ordinanza n. 25509 del 17/09/2025 (Rv. 676428-01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA. Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

P. (FOCACCIA GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA, 19/04/2021

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Art. 25, comma 5, della l. n. 133 del 1999 (ratione temporis vigente) - Versamenti bancari superiori al milione di lire in favore di associazioni sportive dilettantistiche - Agevolazioni di cui alla l. n. 398 del 1991 - Modalità idonee alla tracciabilità - Osservanza - Necessità - Onere della prova in capo al Fisco - Oggetto - Fondamento.

In tema di accertamento tributario, in caso di pagamenti attraverso conti correnti bancari in favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche, che godono del regime di agevolazioni di cui alla l. n. 398 del 1991, è onere del Fisco dimostrare che, a seguito della mancata indicazione nelle movimentazioni bancarie del percipiente, dell'erogante e della causale, non è stato possibile espletare un'efficace attività di controllo, atteso che l'art. 25, comma 5, della l. n. 133 del 1999 (come riformulato dall'art. 37, comma 2, lett. s, della l. n. 342 del 2000),

SEZIONE TRIBUTARIA

applicabile ratione temporis, impone che i pagamenti a favore di tali soggetti, se di importo superiore a un milione di lire, vengano effettuati tramite conti correnti bancari o postali o, comunque, con modalità idonee a consentire lo svolgimento di efficaci controlli, senza, tuttavia, null'altro aggiungere ai fini della loro tracciabilità.

Riferimenti normativi: Legge 16/12/1991 num. 398, Legge 13/05/1999 num. 133 art. 25 com. 5, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 37 com. 2 lett. S

Massime precedenti Conformi: N. 16751 del 2016 Rv. 641064-01

Sez. T, Ordinanza n. 25541 del 17/09/2025 (Rv. 676442-01)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** Estensore: **GRASSO GIANLUCA.** Relatore: **GRASSO GIANLUCA.**

F. (D'AULA ALDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TORINO, 24/10/2018

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO Stato di liquidazione della società - Assoggettamento al regime delle società di comodo - Compatibilità - Eccezione - Presupposti.

La messa in liquidazione della società non ne esclude l'assoggettamento al regime delle cd. società di comodo, a meno che, ai sensi della lett. a) del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 23681 del 2008, essa, con impegno assunto nella dichiarazione dei redditi, non richieda la cancellazione dal registro delle imprese, a norma degli articoli 2312 e 2495 c.c., entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 13328 del 2023 Rv. 668087-01

Sez. T, Sentenza n. 25561 del 18/09/2025 (Rv. 676443-01)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** Estensore: **GRASSO GIANLUCA.** Relatore: **GRASSO GIANLUCA.** P.M. **PIRONE OLGA.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Q. (DEL VAGLIO MARIO)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 27/01/2022

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazione ex art. 8, comma 10, lett. c, della l. n. 448 del 1998 - Presupposti - Adempimenti procedurali di cui al d.P.R. n. 361 del 1999 - Osservanza - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di benefici fiscali, la società autorizzata alla rivendita e alla distribuzione di gasolio per riscaldamento in determinate aree geografiche ha diritto al rimborso della relativa accisa, ove abbia riconosciuto lo sconto ai soggetti indicati dall'art. 8, comma 10, lett. c, della l. n. 448 del 1998, indipendentemente dal rispetto degli adempimenti procedurali disciplinati dal d.P.R. n. 361 del 1999, dal momento che, alla luce dei principi di equivalenza e di proporzionalità propri del diritto comunitario, un regolamento attuativo non può introdurre elementi idonei a incidere sul diritto di fruire del beneficio, da parte del soggetto che abbia praticato lo sconto suddetto, fino al punto di negarlo.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 8 com. 10 lett. C, DPR 30/09/1999 num. 361 art. 1

Massime precedenti Difformi: N. 25243 del 2019 Rv. 655440-01

Massime precedenti Vedi: N. 18751 del 2020 Rv. 658857-01

Sez. T, Ordinanza n. 25576 del 18/09/2025 (Rv. 676523-01)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: CHIECA DANILO. Relatore: CHIECA DANILO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (BRACA LIDIA)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 14/12/2018

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 192 del 2016 - Oggetto - Controversie relative agli atti impositivi - Esclusione - Conseguenze.

L'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 e non delle liti tributarie concernenti gli atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate, rispetto alle quali la cessazione della materia del contendere è ammessa soltanto quando il carico definito riguarda l'intera pretesa tributaria oggetto di causa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 6 CORTE COST., Legge 01/12/2016 num. 225 art. 1, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 29 com. 1 lett. A), Legge 30/07/2010 num. 122 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 com. 1 lett. B) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37166 del 2021 Rv. 663142-01

Sez. T, Ordinanza n. 25577 del 18/09/2025 (Rv. 676517-01)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: CHIECA DANILO. Relatore: CHIECA DANILO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 13/04/2017

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Produzione di nuovi documenti in appello - Ammissibilità - Documenti tardivamente prodotti in primo grado - Utilizzabilità in appello - Fondamento.

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente), nel processo tributario è ammessa la produzione, in grado d'appello, di nuovi documenti (ancorché preesistenti al giudizio di primo grado), essendo utilizzabili, in tale grado, anche quelli tardivamente prodotti nel primo, tenuto conto che i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo in quello d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, senza possibilità di ritiro per le parti, sicché la documentazione negli stessi contenuta è automaticamente e ritualmente acquisita al giudizio di impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 com. 2 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 17921 del 2021 Rv. 661782-01

Sez. T, **Sentenza n. 25670 del 19/09/2025** (Rv. **676638-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **CRUCITTI ROBERTA**. Relatore: **CRUCITTI ROBERTA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

B. (BIAGINI GIOVANNI) contro A.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 29/10/2015

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Deposito di copia dell'appello presso la segreteria del giudice di primo grado - Abrogazione ad opera dell'art. 36 d.lgs. n. 175 del 2014 - Effetto retroattivo - Esclusione - Compatibilità con i principi CEDU.

In tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui all'art 36 del d.lgs. n. 175 del 2014 - che ha abrogato il secondo periodo del comma 2 dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 (che prevedeva l'onere di deposito di copia dell'appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, a pena di inammissibilità dello stesso) - non si applica qualora la spedizione dell'appello sia avvenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore della normativa sopravvenuta, non contrastando tale previsione con i principi della CEDU, secondo i quali il legislatore può legittimamente applicare alle norme di procedura il principio tempus regit actum.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 3 bis com. 7 CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 36 com. 2, Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 36

Massime precedenti Conformi: N. 22627 del 2017 Rv. 646242-02

Sez. T, **Sentenza n. 25690 del 19/09/2025** (Rv. **676639-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **SALI MARIA CLARA**. Relatore: **SALI MARIA CLARA**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (SAGLIOCCO GIORGIO)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 18/11/2016

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Movimenti bancari relativi a conti correnti intestati a terzi - Utilizzabilità - Condizioni - Prova della riferibilità al contribuente - Necessità - Delega ad operare sul conto - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'amministrazione finanziaria, nel procedere alla ricostruzione del reddito del contribuente, può legittimamente utilizzare i dati derivanti da movimenti bancari relativi a conti correnti intestati a terzi, purché fornisca in giudizio la prova, anche presuntiva, che detti movimenti bancari siano in realtà attribuibili al contribuente. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la decisione di merito, che aveva escluso in capo al contribuente, socio al 50% di una s.r.l., la qualità di socio occulto al 100% anche di altre due società, per il sol fatto che avesse la delega ad operare sui conti correnti di queste ultime e fosse legato da rapporti di parentela con i relativi soci, in difetto di prova di una sua concreta partecipazione alla gestione delle stesse mediante l'esercizio di poteri decisionali e di controllo).

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10364 del 2025 Rv. 674948-01, N. 8112 del 2016 Rv. 639699-01

Sez. T, Ordinanza n. 25702 del 19/09/2025 (Rv. 676640-01)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

R. (POIDOMANI SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 11/05/2018

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Omessa dichiarazione - Presunzioni cd. supersemplici - Ammissibilità - Conseguenze - Inversione dell'onere della prova - Limiti - Determinazione dei costi relativi ai maggiori ricavi accertati - Necessità - Fondamento.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria, in virtù dei poteri derivantile dall'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. accertamento d'ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici (o semplicissime) - prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza -, le quali comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ma è tenuta pur sempre a determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Costituzione art. 53

Massime precedenti Vedi: N. 16528 del 2024 Rv. 671318-01, N. 2581 del 2021 Rv. 660477-01, N. 8806 del 2025 Rv. 674418-01

Sez. T, Ordinanza n. 25705 del 19/09/2025 (Rv. 676609-01)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (ELEFANTE TULLIO)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPANIA, 18/11/2022

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Art. 30, comma 4, l. n. 724 del 1994 - Diritto al rimborso IVA - Presupposti - Attività economica - Società in liquidazione - Condizioni - Fattispecie.

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere.

In tema di IVA, l'interpretazione dell'art. 30, comma 4, della l. n. 724 del 1994, dev'essere svolta alla luce dell'art. 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, il quale fa riferimento ad una nozione oggettiva di attività economica, nel senso che l'attività viene considerata di per sé, indipendentemente dai suoi scopi o dai suoi risultati, con la conseguenza che, anche con riguardo a una società in liquidazione, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione occorre che

SEZIONE TRIBUTARIA

il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all'organizzazione dell'impresa o funzionale all'iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione, e il suo mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, salvo che non risulti che quest'ultimo non abbia più alcuna intenzione di utilizzare i beni in via definitiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che si era limitata ad accertare una situazione di stallo oggettivo nella esecuzione di lavori, il cui prolungarsi aveva successivamente determinato la messa in liquidazione volontaria della contribuente, per impossibilità di perseguire il proprio scopo sociale).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30 com. 4, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 9 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 25635 del 2022 Rv. 665746-01

Sez. T, Ordinanza n. 25710 del 19/09/2025 (Rv. 676632-01)

Presidente: **CARRATO ALDO**. *Estensore:* **CHIECA DANILO**. *Relatore:* **CHIECA DANILO**.

F. (FREZZA MAURO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 21/12/2020

100144 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI Erronea affermazione di una decadenza processuale da parte del giudice d'appello - Svista materiale - Deducibilità con il ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento - Revocazione - Ammissibilità.

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO In genere.

Il giudice d'appello, il quale affermi erroneamente che un'eccezione non è stata tempestivamente proposta in prime cure, commette una svista materiale, la quale non è deducibile con il ricorso per cassazione, in quanto occorsa nell'accertamento di fatti processuali non suscettibili di interpretazione, ma è impugnabile soltanto con il rimedio della revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5), Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4), Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 64

Massime precedenti Vedi: N. 5715 del 2007 Rv. 596603-01

Sez. T, Ordinanza n. 25730 del 20/09/2025 (Rv. 676641-01)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. *Estensore:* **CANDIA UGO**. *Relatore:* **CANDIA UGO**.

R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPOBASSO, 19/12/2017

040142 CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE Tasse automobilistiche - Termine triennale per il recupero - Natura decadenziale - Conseguenze - Notificazione dell'atto impositivo - Principio della scissione degli effetti - Applicabilità.

Il termine triennale per il recupero delle tasse dovute in ragione della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri, stabilito dall'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982 (conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983) e modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 (conv. con modif. dalla l. n. 60 del 1986), benché qualificato come di prescrizione, ha natura di decadenza, dovendo pertanto darsi rilievo, ai fini del relativo rispetto, al principio di scissione degli effetti

SEZIONE TRIBUTARIA

della notificazione, in virtù del quale assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli atti necessari per la notifica dell'atto impositivo e non quella, eventualmente successiva, in cui lo stesso sia giunto nella sfera di conoscenza del contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 com. 51 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST., Decreto Legge 06/01/1986 num. 2 art. 3, Legge 07/03/1986 num. 60 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40543 del 2021 Rv. 663252-01

Sez. T, Ordinanza n. 25732 del 20/09/2025 (Rv. 676610-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: LIBERATI ALESSIO. Relatore: LIBERATI ALESSIO.

V. (PICARIELLO MARIA CARMELA) contro A. (D'AMARIO FERDINANDO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 27/10/2017

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Art. 11, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992 - Ambito di applicazione - Servizio affidato a un concessionario esterno - Esclusione - Fondamento.

La disposizione di cui all'art. 11, comma 4, del d.lgs. 504 del 1992 - secondo cui, con delibera della giunta comunale, è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, il quale sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi - si riferisce alla sola ipotesi in cui il potere amministrativo venga esercitato direttamente dall'amministrazione, e non a quella in cui il servizio sia affidato a un concessionario esterno, posto che in tal caso un funzionario designato dall'amministrazione non potrebbe mai risultare quale firmatario dell'atto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12302 del 2017 Rv. 644142-02

Sez. T, Ordinanza n. 25748 del 21/09/2025 (Rv. 676611-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: SUCCIO ROBERTO. Relatore: SUCCIO ROBERTO. P.M. PIRONE OLGA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (LUPOI MICHELE ANGELO)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TRIESTE, 06/10/2022

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise - Esenzione - Energia prodotta solo parzialmente da fonti energetiche rinnovabili - Applicabilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

In tema di accise sull'energia elettrica, la normativa dell'Unione Europea definisce l'energia da fonti rinnovabili come riferita alla biomassa e quest'ultima come comprendente, in particolare, la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani, cosicché l'art. 52, comma 2, lett. a), TUA, con riguardo all'oggetto dell'energia prodotta - su cui va quantitativamente determinata l'esenzione - deve applicarsi unicamente alla quantità di energia prodotta con la frazione biodegradabile dei rifiuti, in virtù di un'interpretazione conforme alle disposizioni unionali. (Fattispecie in cui la fonte rinnovabile era la parte biodegradabile dei rifiuti industriali).

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52 com. 2 lett. A), Decreto Legisl. 03/03/2011 num. 28 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 791 del 2024 Rv. 670179-01

Sez. T, Ordinanza n. 25754 del 22/09/2025 (Rv. 676612-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: LIBERATI ALESSIO. Relatore: LIBERATI ALESSIO.

P. (CUSIMANO ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE GENOVA, 17/12/2020

279175 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE Acquisto di immobile all'asta - Termine per il rimborso ex art. 77 d.P.R. n. 131 del 1986 - Decorrenza - Dalla data del versamento - Sentenza della Corte cost. n. 6 del 2014 - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

In tema di imposta di registro sull'acquisto di un immobile nell'ambito di una procedura esecutiva, il termine triennale di decadenza del diritto al rimborso, previsto dall'art. 77 del d.P.R. n. 131 del 1986, decorre dalla data del versamento, non incidendo sullo stesso la sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2014 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che riservava tale più favorevole regime agli acquisti sul libero mercato), la quale, oltre a non potersi applicare ai rapporti esauriti, ha interessato non già i presupposti dell'agevolazione ma la base imponibile, vale a dire un elemento della fattispecie impositiva rilevante ab initio.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77

Massime precedenti Vedi: N. 20863 del 2010 Rv. 615008-01, N. 19606 del 2018 Rv. 649826-01

Sez. T, Ordinanza n. 25761 del 22/09/2025 (Rv. 676613-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: LIBERATI ALESSIO. Relatore: LIBERATI ALESSIO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (PUGLIELLI GAETANO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 22/10/2021

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazione cd. "prima casa" - Immobile in corso di costruzione - Applicabilità - Operazioni atipiche preordinate all'acquisto dell'abitazione principale - Estensione - Presupposti - Fattispecie.

L'agevolazione cd. "prima casa", di cui all'art. 1 Tariffa Parte I, Nota II-bis del d.lgs. 131 del 1986 in materia di imposta di registro, si applica anche agli immobili in corso di costruzione destinati ad abitazione non di lusso, ivi comprese le ipotesi in cui vengano in rilievo operazioni atipiche (nella specie, cessione di immobile contro costruzione di tre unità immobiliari), nella misura in cui siano coerenti con la ratio di favorire l'acquisto dell'abitazione principale, assumendo rilievo, a tal fine, l'effettiva destinazione dell'immobile a residenza entro i termini previsti dalla legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5180 del 2022 Rv. 663894-01

Sez. T, **Ordinanza n. 25790 del 22/09/2025** (Rv. **676614-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** Estensore: **LIBERATI ALESSIO.** Relatore: **LIBERATI ALESSIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TORINO, 16/03/2022

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazione cd. "prima casa" - Immobile in corso di costruzione da destinarsi ad abitazione non di lusso - Mancata attribuzione di categoria catastale consona alla destinazione abitativa - Conseguenze - Revoca del beneficio - Trasferimento della residenza - Rilevanza - Esclusione.

In materia di imposta di registro, costituisce circostanza idonea a giustificare la revoca dell'agevolazione "prima casa" ex art. 1, Parte I, Nota II-bis della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all'acquisto di un immobile in corso di costruzione da destinarsi ad abitazione non di lusso, la mancata attribuzione allo stesso, nel termine di legge, di una categoria catastale idonea a ricondurlo alla destinazione abitativa, nonostante l'effettivo trasferimento della residenza.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5180 del 2022 Rv. 663894-01

Sez. T, **Ordinanza n. 25803 del 22/09/2025** (Rv. **676615-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** Estensore: **LIBERATI ALESSIO.** Relatore: **LIBERATI ALESSIO.**

C. (TAGLIONI GIANLUCA) contro A.

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 19/09/2023

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazione cd. "prima casa" - Accorpamento di più unità immobiliari - Spettanza - Condizioni - Fondamento.

L'agevolazione fiscale per l'acquisto della cd. "prima casa", nel caso di accorpamento di più unità abitative da destinare ad abitazione non di lusso, postula che la finalità di destinare l'immobile a propria abitazione, dichiarata dal contribuente nell'atto di acquisto, sia realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio ex art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, decorrente dalla richiesta di registrazione dell'atto, posto che, ove non specificamente fissato dal legislatore, il termine per la verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un beneficio non può essere più ampio di quello previsto per i relativi controlli (i quali, diversamente, non avrebbero alcun senso).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 5180 del 2022 Rv. 663894-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. **T**, **Ordinanza** n. **25806** del **22/09/2025** (Rv. **676619-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO**. Estensore: **CANDIA UGO**. Relatore: **CANDIA UGO**.

C. (BECCARIA FRANCESCA) contro D. (GIANCASPRO NICOLA)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 12/07/2021

068018 DEMANIO - DEMANIO STATALE - STRADALE Contributi dovuti in favore di consorzio stradale obbligatorio per la manutenzione di strade vicinali - Potere impositivo - Competenza - Attività di riscossione - Spettanza.

In tema di contributi dovuti ai consorzi per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, l'approvazione del piano di ripartizione di spesa compete al consiglio comunale, spettando, invece, al consorzio il potere impositivo e la connessa attività di redazione dei ruoli compilati in base al suddetto piano di ripartizione, e ai soggetti abilitati ex art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997 l'attività di riscossione dei contributi medesimi.

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 01/09/1918 num. 1446 art. 1, Decr. Legisl. Luogoten. 01/09/1918 num. 1446 art. 7, Decr. Legisl. Luogoten. 01/09/1918 num. 1446 art. 2 com. 3, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10403 del 2013 Rv. 625969-01

Sez. **T**, **Ordinanza** n. **25863** del **22/09/2025** (Rv. **676620-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **PENTA ANDREA**. Relatore: **PENTA ANDREA**.

P. (ACQUAVIVA CARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 14/05/2021

279175 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE Agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" - Costituzione del diritto di usufrutto sull'immobile in favore di terzi - Decadenza - Esclusione - Fondamento.

In tema di agevolazione per l'acquisto della prima casa, il quarto comma della nota II-bis dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, stabilisce la decadenza solo in caso di trasferimento degli immobili acquistati con i benefici e non anche in caso di costituzione del diritto di usufrutto in favore di terzi, tenuto conto che la norma interpretativa di cui all'art. 3, comma 131, della l. n. 549 del 1995, nell'elencare gli atti di trasferimento di case non di lusso, include gli atti traslativi della nuda proprietà, in funzione della loro pari attitudine (in presenza degli altri requisiti) ad integrare un progetto abitativo meritevole di trattamento agevolato.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 168 art. 3 com. 131

Massime precedenti Vedi: N. 5068 del 2025 Rv. 674131-01, N. 17225 del 2017 Rv. 644938-01, N. 3704 del 2025 Rv. 673829-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 25872 del 22/09/2025** (Rv. **676444-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** Estensore: **NAPOLITANO ANGELO.** Relatore: **NAPOLITANO ANGELO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (PICCONE FERRAROTTI PIETRO)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA, 28/05/2019

154210 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI Diritto al rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Termine di decadenza - Decorrenza dal versamento dell'acconto - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.

In base al principio della tutela dell'affidamento e della buona fede, di cui all'art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, il termine di decadenza dell'istanza di rimborso decorre dal versamento dell'acconto solo nel caso in cui, già all'epoca dell'effettuazione dello stesso, non vi fosse alcun ragionevole motivo per ritenerlo dovuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che il termine di decadenza potesse decorrere dal versamento di un acconto, che era stato determinato unicamente dalla volontà del contribuente di adeguarsi a un'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate diffusa a mezzo stampa).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 31397 del 2023 Rv. 669732-01

Sez. T, **Ordinanza n. 25876 del 22/09/2025** (Rv. **676636-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** Estensore: **NAPOLITANO ANGELO.** Relatore: **NAPOLITANO ANGELO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (VIGNOLI ALESSIA)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 29/07/2019

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Imposte sui redditi - Deducibilità dalla base imponibile - Mancata fruizione - Conseguenze - Diritto al rimborso - Sussistenza.

In tema di imposte sui redditi, il contribuente che non abbia fruito della facoltà di dedurre una certa somma dalla base imponibile ha diritto al rimborso della maggiore somma indebitamente versata.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 6 CORTE COST., Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST.

Sez. T, **Ordinanza n. 26122 del 25/09/2025** (Rv. **676621-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** Estensore: **NAPOLITANO ANGELO.** Relatore: **NAPOLITANO ANGELO.**

B. (ZOPPINI GIANCARLO) contro A.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO, 12/03/2018

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Diritto al rimborso delle

SEZIONE TRIBUTARIA

eccedenze IRPEF e IRPEG - Impossibilità di far valere la prescrizione ex art. 2, comma 58, l. n. 350 del 2003 - Limitazione alle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

In tema di rimborso delle eccedenze IRPEF e IRPEG, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 58, della l. n. 350 del 2003 - nella parte in cui non estende anche alle dichiarazioni presentate dopo il 30 giugno 1997 l'impossibilità di far valere la prescrizione da parte dell'amministrazione finanziaria -, dal momento che, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 241 del 1997, i contribuenti non erano più obbligati a chiedere il rimborso delle eccedenze delle imposte versate, ma potevano compensare le stesse con i loro debiti erariali.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2003 num. 350 art. 2 com. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12284 del 2024 Rv. 670950-01

Sez. T, Ordinanza n. 26159 del 25/09/2025 (Rv. 676622-01)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**

B. (FONTANELLA GIANLUCA) contro C.

Cassa senza rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 15/09/2022

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Omesso rilievo dell'inammissibilità ex art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 - Impugnazione della sentenza limitatamente al capo sulle spese - Esame della questione devoluta - Esclusione - Fondamento.

L'impugnazione, limitatamente al capo sulle spese, della sentenza che non abbia rilevato l'inammissibilità, ex art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, del ricorso avverso l'estratto di ruolo e la correlata cartella di pagamento, non consente al giudice dell'impugnazione l'esame della questione devoluta, in ragione della sua accessorietà rispetto a una domanda la cui inammissibilità originaria può essere rilevata d'ufficio, anche in sede di legittimità, quale questione "fondante", nei termini di cui alla sentenza delle Sezioni unite n. 24172 del 2025.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 3 bis CORTE COST., Legge 17/12/2021 num. 215 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/07/2024 num. 110 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 30952 del 2024 Rv. 673387-01, N. 292 del 2025 Rv. 673711-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24172 del 2025 Rv. 675787-01

Sez. T, Ordinanza n. 26168 del 25/09/2025 (Rv. 676634-01)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

S. (TAVERNA SALVATORE) contro A.

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 29/12/2017

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Avviso di

SEZIONE TRIBUTARIA

accertamento catastale - Impugnazione - Onere di motivazione - Comparazione con immobili simili della stessa zona - Necessità - Limiti.

A seguito dell'impugnazione di un atto di accertamento catastale, il giudice è tenuto a compiere una comparazione con immobili simili della stessa zona solo nel caso in cui l'amministrazione finanziaria abbia motivato la rettifica del classamento in base a un espresso raffronto con le caratteristiche analoghe di altri immobili e non anche quando abbia fatto esclusivo riferimento alla caratteristiche oggettive dell'immobile in discorso, senza alcun cenno al metodo comparativo.

Riferimenti normativi: DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 75 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5625 del 2003 Rv. 562060-01

Sez. T, Ordinanza n. 26169 del 25/09/2025 (Rv. 676637-01)

Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

I. (SPALLINA LORENZO) contro S.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 28/02/2023

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Richiesta di esenzione o riduzione di imposta - Inerzia dell'ente impositore - Silenzio-assenso - Esclusione - Limiti - Rigetto tacito dell'istanza - Motivazione autonoma - Necessità - Esclusione.

In mancanza di una previsione normativa ad hoc, l'inerzia dell'ente impositore a fronte di una specifica richiesta di esenzione o riduzione di imposta non comporta la formazione del silenzio-assenso ma integra un rigetto tacito dell'istanza, relativamente alla quale l'atto impositivo non esige una motivazione autonoma rispetto a quella posta a fondamento del tributo e dei relativi accessori.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/2000 num. 241 art. 20, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62

Sez. T, Ordinanza n. 26172 del 25/09/2025 (Rv. 676624-01)

Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

P. (DEL VAGLIO MARIO) contro C.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE POTENZA, 06/04/2018

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI e IMU - Vendita risolutivamente condizionata - Avveramento della condizione - Obbligazione tributaria per le annate successive - Permanenza in capo all'acquirente - Cessazione - Conoscenza dell'evento da parte dell'ente impositore - Necessità - Annotazione in margine alla trascrizione della compravendita - Sufficienza - Esclusione.

In tema di IMU (ed ICI), l'avveramento dell'evento dedotto in condizione risolutiva apposta ad una compravendita immobiliare non esonera l'acquirente - in quanto titolare della proprietà

SEZIONE TRIBUTARIA

(ancorché "risolubile") ex art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 (nonché, per l'ICI, ex art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992) - dall'obbligazione tributaria per le annate maturate in epoca successiva, nonostante la caducazione retroattiva degli effetti traslativi, almeno fino a quando l'ente impositore non abbia acquisito conoscenza della sopravvenienza di tale evento, non rilevando a tal fine la sola annotazione a margine alla trascrizione della compravendita condizionata ex art. 2655, comma 1, c.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2001 num. 23 art. 9 com. 1, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2655 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 28561 del 2019 Rv. 655897-01

Sez. T, Ordinanza n. 26174 del 25/09/2025 (Rv. 676623-01)

Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA.

G. (DONATO VALERIO) contro C. (DI BENEDETTO PIETRO)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CATANZARO, 10/07/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Sub-concessione di area demaniale - ICI e IMU - Soggetto passivo - Sub-concessionario.

In tema di ICI e IMU, in ipotesi di subconcessione di aree demaniali, soggetto passivo dell'imposta, per l'intera durata del rapporto, è il subconcessionario, il quale subentra nella posizione del concessionario rispetto all'uso dei beni demaniali costituenti oggetto della concessione.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 45 bis, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 8, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 18 com. 3, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11006 del 2025 Rv. 674703-01, N. 18946 del 2025 Rv. 675200-01

Sez. T, Ordinanza n. 26194 del 25/09/2025 (Rv. 676625-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: PAOLITTO LIBERATO. Relatore: PAOLITTO LIBERATO. P.M. PEPE STEFANO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (LEPORE GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 18/12/2019

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Stato estero - Soggetto passivo dell'imposta - Ammissibilità - Fondamento - Solidarietà ex art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986 - Effetti.

L'imposta di registro è dovuta anche quando uno dei soggetti passivi sia uno Stato estero, senza che rilevi l'eventuale impossibilità degli altri coobbligati di rivalersi nei suoi confronti, in quanto la solidarietà prevista dall'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 risponde alla finalità di rafforzare la posizione dell'erario nei confronti dei contribuenti, ai fini della proficua riscossione delle imposte, di modo che l'eventuale inimponibilità integra un'eccezione personale del condebitore, non opponibile all'amministrazione finanziaria dagli altri condebitori estranei alla condizione personale su cui si fonda.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 18/09/2024 num. 139 art. 57, Decreto Legisl. 01/08/2025 num. 123 art. 58, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1297

Massime precedenti Vedi: N. 29158 del 2018 Rv. 651544-01, N. 25890 del 2015 Rv. 638200-01

Sez. T, Ordinanza n. 26263 del 26/09/2025 (Rv. 676633-01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA. Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA.

contro

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 16/07/2019

136251 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE Negozio di cessione di cubatura - Natura giuridica - Conseguenze impositive - Individuazione.

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE In genere.

Il negozio di cessione di cubatura tra privati, con cui il proprietario di un fondo distacca, in tutto o in parte, la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sé stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo, è atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale, non richiedente la forma scritta ad substantiam e trascrivibile ex art. 2643, n. 2-bis, c.c., con la conseguenza che, ai fini del registro, è assoggettabile ad imposta proporzionale ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 nonché, in caso di trascrizione e voltura, ad imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa propria degli atti diversi da quelli traslativi o costitutivi di un diritto reale immobiliare ex artt. 4 della Tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990 e 10, comma 2, del d.lgs. cit..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 810, Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 2643 lett. 2BIS, DPR 26/04/1986 num. 131 all. I art. 9, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 all. I art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 10979 del 2007 Rv. 599476-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 16080 del 2021 Rv. 661408-01

Sez. T, Ordinanza n. 26317 del 29/09/2025 (Rv. 676449-01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: SALI MARIA CLARA. Relatore: SALI MARIA CLARA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) *contro* L.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO, 22/08/2018

023014 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE Associazioni non riconosciute - Responsabilità a fini fiscali del legale rappresentante subentrante - Sussistenza - Onere della prova - Riparto - Fattispecie.

SEZIONE TRIBUTARIA

In tema di associazioni non riconosciute, nell'ipotesi di avvicendamento nella carica di legale rappresentante - il quale è obbligato a redigere e a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa - colui che invoca in giudizio la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. del rappresentante subentrante ha l'onere di provare gli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o di parte dell'attività dell'associazione, mentre grava sul chiamato a rispondere dei debiti d'imposta - derivanti ex lege dal verificarsi del relativo presupposto - dimostrare la propria estraneità alla partecipazione e gestione dell'ente nel periodo di relativa investitura. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione al debito tributario di un'associazione sportiva dilettantistica, aveva escluso la responsabilità solidale del soggetto che rivestiva la carica di presidente all'epoca della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa, sul presupposto che tale circostanza fosse, invece, sufficiente a far presumere il concreto esercizio dell'attività di direzione dell'associazione stessa, in mancanza di prova contraria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3093 del 2021 Rv. 660472-01

Massime precedenti Vedi: N. 4478 del 2018 Rv. 647119-01

Sez. T, Ordinanza n. 26340 del 29/09/2025 (Rv. 676518-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: LEUZZI SALVATORE. Relatore: LEUZZI SALVATORE.

M. (SANTACROCE BENEDETTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 10/10/2017

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Operazioni soggettivamente inesistenti - IVA indetraibile - Deducibilità come costo di esercizio - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

A fronte di fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, l'IVA indetraibile non è deducibile tra i costi d'impresa ai fini della determinazione delle imposte dirette, in quanto configura un esborso non inerente allo svolgimento della specifica attività economico-produttiva, essendo piuttosto espressione di distrazione verso diverse finalità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la deducibilità della maggiore IVA, a seguito del perfezionamento della procedura di accertamento con adesione in riferimento ad avvisi di accertamento concernenti operazioni risultate soggettivamente inesistenti, del cui carattere fraudolento la contribuente era risultata consapevole).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16580 del 2025 Rv. 675105-01

Sez. T, Sentenza n. 26439 del 30/09/2025 (Rv. 676642-02)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: HMELJAK TANIA. Relatore: HMELJAK TANIA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

I. (ALLENA MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA, 02/01/2023

SEZIONE TRIBUTARIA

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise su prodotti energetici - Previsione legislativa di aliquote fisse riferibili all'unità di misura del prodotto utilizzato - Rideterminazione sulla base del potere calorifero del combustibile impiegato - Esclusione.

In tema di accisa sui prodotti energetici, la previsione di aliquote fisse, riferibili solo all'unità di misura del prodotto utilizzato, esclude la possibilità di rideterminare le modalità di calcolo dell'imposta e il quantitativo di prodotto su cui applicarla in base al potere calorifero del combustibile impiegato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 2, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 31769 del 2019 Rv. 656011-01

Sez. T, Sentenza n. 26439 del 30/09/2025 (Rv. 676642-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: HMELJAK TANIA. Relatore: HMELJAK TANIA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

I. (ALLENA MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA, 02/01/2023

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Prodotti energetici - Assoggettamento ad accise - Criteri.

Per stabilire se un prodotto energetico è assoggettato ad accisa, occorre accertare la sua effettiva utilizzazione e destinazione in base al sistema di classificazione della merce in sede doganale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 21, Decreto Legisl. 02/02/2007 num. 26 art. 1 com. 1 lett. D), Direttive del Consiglio CEE 19/10/1992 num. 81 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 27/10/2003 num. 96 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 24326 del 2018 Rv. 650524-01

SETTEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Questioni processuali e comuni alle sezioni



1. GIURISDIZIONE

Sez. **U**, **Ordinanza n. 24343 del 01/09/2025** (Rv. **675788-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

A. (DE LUCA GIAMPIERO) contro V. (MOTTA SILVIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/07/2022

001014 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE Servizio pubblico idrico - Domanda dell'utente volta all'applicazione di una tariffa ridotta - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Ragioni.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda con la quale l'utente del servizio pubblico di erogazione dell'acqua chiede l'applicazione di una tariffa ridotta, trattandosi di domanda di condanna all'adempimento e di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c., che introduce una controversia relativa al rapporto individuale di utenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 154 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2321 del 2024 Rv. 669894-02, N. 8035 del 2011 Rv. 616800-01

Sez. **U**, **Ordinanza n. 24345 del 01/09/2025** (Rv. **676174-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

C. (PIZZA GIACOMO) contro T.

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 30/01/2024

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Canoni - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo - Ripartizione - Criteri - Fattispecie.

Le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi - riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario - sono quelle dal contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d'intervento della P.A. a tutela di interessi generali, mentre sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo laddove la domanda involga la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo su una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento con il quale un Comune aveva intimato il pagamento di una somma a titolo di COSAP alla società gerente un'autostrada che intersecava plurime aree comunali, sul presupposto che la domanda era volta altresì ad invalidare il regolamento comunale che imponeva il rilascio di specifica concessione per tutte le occupazioni di suolo, comprese quelle connesse ad attraversamenti derivanti da infrastrutture quali viadotti o pontoni).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 107 art. 133 com. 1 lett. B)

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 16459 del 2020 Rv. 658339-01

Sez. U, Ordinanza n. 24346 del 01/09/2025 (Rv. 675785-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO. P.M. FRESA MARIO. (Parz. Diff.)

M. (DE MARCHIS CARLO) contro L. (VERGINELLI ROBERTA)

Regola giurisdizione

092087 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI Dipendente di ambasciata di uno Stato estero in Italia - Domande di accertamento dell'invalidità del licenziamento, reintegrazione nel posto di lavoro e a contenuto meramente patrimoniale - Giurisdizione del giudice italiano - Distinzioni - Fondamento.

La domanda con cui il dipendente dell'ambasciata di uno Stato estero in Italia invochi la reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di licenziamento, incidendo sulla potestà sovrana di autorganizzazione dello Stato estero, fuoriesce dalla giurisdizione del giudice italiano, la quale invece sussiste sulla domanda di accertamento dell'invalidità del licenziamento medesimo, proposta in funzione della corresponsione di emolumenti (con cognizione, quindi, incidentale), nonché su quelle a contenuto meramente patrimoniale - compresa quella avente ad oggetto l'indennità sostitutiva della reintegra -, per le quali non è opponibile la cd. immunità giurisdizionale ristretta.

Riferimenti normativi: Legge 14/01/2013 num. 5 CORTE COST., Tratt. Internaz. 02/12/2004 art. 11, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 46, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9034 del 2014 Rv. 630834-01, N. 34474 del 2019 Rv. 656490-01, N. 18801 del 2022 Rv. 665034-01, N. 18661 del 2019 Rv. 654681-01, N. 4882 del 2017 Rv. 643114-01

Sez. 2, Ordinanza n. 24385 del 02/09/2025 (Rv. 676238-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

B. (D'ERRICO CARLO) contro V. (VALDEMARCA ANTONIO UMBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/02/2019

092015 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE Principio di irrilevanza delle sopravvenienze - Ratio - Fatto sopravvenuto determinante la competenza del giudice adito - Rilevanza - Fattispecie.

Il principio di irrilevanza delle sopravvenienze, ex art. 5 c.p.c., in quanto diretto a favorire la perpetuatio iurisdictionis e non ad impedirla, non trova applicazione ove il fatto sopravvenuto abbia attribuito la competenza al giudice adito, che, al momento della proposizione della domanda, ne era privo, rimanendo così dinanzi a lui incardinato il giudizio. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la competenza del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, era determinata dal foro della sede dell'azienda nei cui confronti era stata proposta la domanda, giacché, in corso di causa, l'istituto di credito datore di lavoro, già fuso con altra società bancaria, era stato incorporato da una banca avente sede in Milano).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29218 del 2019 Rv. 655898-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3453 del 2024 Rv. 670007-02

Sez. L, Sentenza n. 24999 del 11/09/2025 (Rv. 676497-01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: LEONE MARGHERITA MARIA. Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

F. (LORUSSO PIERO) contro A. (SAMMARCO PIEREMILIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/10/2023

092087 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI Dipendente di ambasciata - Azione di reintegra nel posto di lavoro - Giurisdizione del giudice italiano - Insussistenza - Fondamento - Aspetti patrimoniali della controversia - Sussistenza - Limiti.

Nella controversia instaurata da una dipendente dell'ambasciata di uno Stato estero (nella specie, l'Ambasciata in Italia della Repubblica dell'Armenia) per sentir dichiarare l'inesistenza, la nullità e l'inefficacia e in ogni caso l'illegittimità del licenziamento intimatole, con conseguente reintegra nel posto di lavoro, attesa l'operatività del principio dell'immunità ristretta - recepito dall'art. 11 della Convenzione delle Nazioni Unite adottata a New York il 2 dicembre 2004, e ratificata in Italia con la l. n. 5 del 2013 -, difetta la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di reintegra, perché tale pretesa investe in via diretta l'esercizio di poteri pubblicistici dell'ente straniero, mentre la stessa giurisdizione sussiste con riguardo agli aspetti patrimoniali della controversia, direttamente o indirettamente collegati all'impugnazione del licenziamento - quali il pagamento di differenze retributive - che non sono, di per sé, idonei ad incidere sull'autonomia e sulle potestà pubblicistiche dell'ente predetto, sempre che non ricorrano le ragioni di sicurezza ex art. 2, lett. d, della citata Convenzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Tratt. Internaz. 02/12/2004 art. 11, Tratt. Internaz. 02/12/2004 art. 2 lett. D

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13980 del 2017 Rv. 644560-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34474 del 2019 Rv. 656490-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25492 del 17/09/2025 (Rv. 676352-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

M. (IANNETTI GIANLUIGI) contro B. (NITTI SAVERIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/09/2022

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Pregiudiziale amministrativa - Sospensione del processo civile - Presupposti - Controversia amministrativa vertente su diritti soggettivi rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Necessità - Fattispecie.

La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità amministrativa presuppone che la questione pregiudiziale debba essere definita con efficacia di giudicato, condizione ricorrente unicamente quando il giudice amministrativo sia chiamato a risolvere questioni di diritto soggettivo nell'ambito di attribuzioni giurisdizionali esclusive. (Nella specie, la S.C. ha escluso

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

che tra il giudizio civile avente ad oggetto l'escussione di una garanzia, concessa quale intervento di sostegno pubblico, e il giudizio amministrativo di impugnazione del provvedimento di revoca della garanzia stessa sussistesse un rapporto di pregiudizialità giuridica, non essendo stato chiamato il giudice amministrativo a pronunciarsi su un provvedimento incidente su diritti soggettivi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20491 del 2018 Rv. 650478-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12901 del 2013 Rv. 626612-01

Sez. 1, Ordinanza n. 25704 del 19/09/2025 (Rv. 675941-01)

Presidente: PAZZI ALBERTO. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (LAI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAGLIARI, 02/01/2019

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Credito tributario - Ammissibilità della domanda di insinuazione - Estratto di ruolo - Sufficienza - Accertamento dell'effettività del credito - Giurisdizione tributaria.

In tema di accertamento del passivo fallimentare, ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione e della verifica in sede concorsuale del credito tributario, non occorre la notifica dell'avviso di accertamento, essendo sufficiente la produzione dell'estratto del ruolo, ma, in presenza di contestazioni del curatore, il credito deve essere ammesso con riserva, spettando alla giurisdizione tributaria la cognizione in ordine alla sua effettiva esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato, che aveva trascurato la riserva di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che la contestazione del curatore non riguardasse il merito dell'accertamento del credito tributario, in quanto circoscritta al solo profilo della duplicazione della pretesa rispetto ad uno stesso atto impositivo).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 96, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37006 del 2022 Rv. 666460-01

Sez. U, Sentenza n. 26080 del 25/09/2025 (Rv. 675786-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Diff.)

F. (MANTERO ALESSANDRO) contro C. (BRAGAGNI FRANCESCO)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Lesione dell'affidamento incolpevole nella legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo poi annullato - Domanda di risarcimento del danno - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Materie indicate nell'art. 133 c.p.c. - Giurisdizione amministrativa - Fattispecie.

Al di fuori delle materie indicate dall'art. 133 c.p.a., nelle quali si configura la giurisdizione esclusiva del g.a., la domanda risarcitoria del privato che lamenta la lesione dell'incolpevole

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

affidamento circa la legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo successivamente annullato o la correttezza del comportamento della P.A. compete alla giurisdizione del g.o., venendo in rilievo la lesione non già di un interesse legittimo bensì del diritto soggettivo alla autodeterminazione del singolo nelle scelte che comportano impegno di risorse, al riparo da ingerenze illecite o da comportamenti scorretti altrui, la cui protezione si realizza mediante l'imposizione di reciproci doveri di comportamento, ispirati a buona fede, tra i soggetti di una relazione instaurata in vista della conclusione di un contratto o dell'emissione di un provvedimento amministrativo. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto alla giurisdizione esclusiva del g.a., ex art. 133, comma 1, lett. f, c.p.a., la domanda con la quale i ricorrenti lamentavano di essere stati indotti ad acquistare un immobile per l'attuazione di un progetto edificatorio, poi divenuto irrealizzabile a seguito dell'annullamento del permesso a costruire, confidando nella prassi del Comune di autorizzare un aumento di volumetria sulla base di un'interpretazione delle norme locali, rivelatasi infondata).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13289 del 2025 Rv. 674874-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3496 del 2023 Rv. 666885-01, N. 8236 del 2020 Rv. 657613-01, N. 25324 del 2023 Rv. 668740-01, N. 2175 del 2023 Rv. 666634-02

2. COMPETENZA

*Sez. 2, **Ordinanza n. 24385 del 02/09/2025** (Rv. **676238-01**)*

*Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**. Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**.*

B. (D'ERRICO CARLO) contro V. (VALDEMARCA ANTONIO UMBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/02/2019

092015 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE Principio di irrilevanza delle sopravvenienze - Ratio - Fatto sopravvenuto determinante la competenza del giudice adito - Rilevanza - Fattispecie.

Il principio di irrilevanza delle sopravvenienze, ex art. 5 c.p.c., in quanto diretto a favorire la perpetuatio iurisdictionis e non ad impedirla, non trova applicazione ove il fatto sopravvenuto abbia attribuito la competenza al giudice adito, che, al momento della proposizione della domanda, ne era privo, rimanendo così dinanzi a lui incardinato il giudizio. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la competenza del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, era determinata dal foro della sede dell'azienda nei cui confronti era stata proposta la domanda, giacché, in corso di causa, l'istituto di credito datore di lavoro, già fuso con altra società bancaria, era stato incorporato da una banca avente sede in Milano).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29218 del 2019 Rv. 655898-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3453 del 2024 Rv. 670007-02

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2, **Ordinanza n. 24391 del 02/09/2025** (Rv. **676239-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE**. Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE**.

A. (PESCATORE GIACOMO) contro S. (DELLE MONACHE STEFANO)

Regola competenza

013015 ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE Eccezione di incompetenza arbitrale - Riassunzione della causa dinanzi al giudice ordinario - Eccezione di incompetenza del giudice proposta dalla medesima parte - Inammissibilità - Fondamento.

Non è ammissibile la proposizione, dinanzi al giudice ordinario e in sede di riassunzione della causa, di eccezione contraria a quella di incompetenza arbitrale sollevata dalla stessa parte dinanzi agli arbitri e da questi accolta, in quanto dedotta in violazione del divieto di venire contra factum proprium e rivolta unicamente a impedire o ritardare la pronuncia sulla pretesa azionata, piegando lo strumento processuale esperito a un utilizzo abusivo, con aggravio della posizione processuale del ricorrente per effetto della dilatazione dei tempi del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST.

Sez. 2, **Sentenza n. 25245 del 15/09/2025** (Rv. **676027-01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

L. (LORUSSO PIERO) contro M. (ORLANDI FRANCESCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/01/2020

044068 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - SENTENZA (EFFICACIA) Incompetenza dichiarata dal giudice adito - Omessa proposizione o declaratoria di inammissibilità del regolamento di competenza - Conseguenze - Contestazioni sulla competenza svolte nei successivi gradi dello stesso giudizio - Ammissibilità - Esclusione per intervenuto giudicato interno.

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere.

062007 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA COMPETENZA In genere.

L'incompetenza (anche per materia) dichiarata dal giudice adito, ove non impugnata con regolamento ex art. 42 c.p.c., o nel caso in cui questo sia dichiarato inammissibile, non può più essere rimessa in discussione né dalle parti, né dal giudice procedente, nei successivi gradi del procedimento, giacché la relativa declaratoria acquista efficacia di giudicato interno, sia nella parte relativa alla statuizione sull'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, sia con riguardo alla competenza dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la causa è stata tempestivamente riassunta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2973 del 2012 Rv. 621863-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, **Ordinanza n. 25337 del 16/09/2025** (Rv. **676297-01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

P. (IOVINO PASQUALE) contro W. (PARIANI ANGELO)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 28/07/2022

044028 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE)
Giudizi dinanzi al giudice di pace di cui sia parte un'amministrazione dello Stato - Appello -
Giudice competente - Individuazione - Foro erariale - Applicabilità.

L'appello avverso le sentenze del Giudice di pace, emesse nell'ambito di giudizi dei quali sia parte un'amministrazione dello Stato, si propone al Tribunale competente secondo il criterio del cd. foro erariale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 com. 2 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17579 del 2007 Rv. 600566-01

Massime precedenti Vedi: N. 5249 del 2018 Rv. 647987-01

Sez. L, **Ordinanza n. 25648 del 18/09/2025** (Rv. **676507-01**)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: MARCHESE GABRIELLA. Relatore: MARCHESE GABRIELLA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

contro

Regola competenza

129152 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Obbligo contributivo del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Controversia relativa - Competenza territoriale - Determinazione - Art. 444, comma 3, c.p.c. - Applicazione - Fattispecie.

La competenza per territorio in ordine ad una controversia relativa alla sussistenza dell'obbligo contributivo del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 si determina in base all'art. 444, comma 3, c.p.c., prevalendo il criterio della "contiguità" con la sede amministrativa di gestione dei rapporti contributivo-assicurativi rispetto ad altri criteri di collegamento con il committente medesimo. (Nella specie la S.C., con riferimento a una controversia di accertamento negativo del credito contributivo promossa da un'impresa cui l'INPS aveva richiesto, quale responsabile solidale ex art. 29 d.lgs. cit., il versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro subappaltatore di lavorazioni da essa commissionate, ha dichiarato la competenza del giudice della sede dell'ufficio dell'ente deputato a gestire il rapporto contributivo con detto datore di lavoro, e non quella del giudice della sede dell'impresa committente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6178 del 2019 Rv. 653140-01, N. 29869 del 2024 Rv. 673540-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2, **Sentenza n. 25739 del 21/09/2025** (Rv. **675819-01**)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)

F. (DONZI ELENA) contro F. (GREGGIO MARCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PADOVA, 25/07/2019

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - Regolamento di competenza - Mancata riassunzione davanti al giudice dichiarato competente - Estinzione del processo - Efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo - Fondamento.

La mancata o tardiva riassunzione del processo di opposizione a decreto ingiuntivo, dinanzi al giudice dichiarato competente a seguito di regolamento di competenza, comporta l'estinzione del processo e l'efficacia esecutiva del provvedimento monitorio, in quanto non assume rilevanza la revoca disposta dal giudice di merito, dichiaratosi erroneamente incompetente, poiché essa rimane travolta dall'inefficacia della sua pronuncia, assicurando così la piena effettività della decisione regolatrice della competenza, idonea a ripristinare sia la cognizione del giudice illegittimamente spogliatosi della controversia, sia la posizione di vantaggio nella quale era posto il creditore a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo, in particolare per quanto attiene alla sorte del decreto in ipotesi di estinzione, secondo quanto prescritto dall'art. 653 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.

3. DOMANDA GIUDIZIALE

Sez. T, **Ordinanza n. 26159 del 25/09/2025** (Rv. **676622-01**)

Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA.

B. (FONTANELLA GIANLUCA) contro C.

Cassa senza rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 15/09/2022

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Omesso rilievo dell'inammissibilità ex art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 - Impugnazione della sentenza limitatamente al capo sulle spese - Esame della questione devoluta - Esclusione - Fondamento.

L'impugnazione, limitatamente al capo sulle spese, della sentenza che non abbia rilevato l'inammissibilità, ex art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, del ricorso avverso l'estratto di ruolo e la correlata cartella di pagamento, non consente al giudice dell'impugnazione l'esame della questione devoluta, in ragione della sua accessorietà rispetto a una domanda la cui inammissibilità originaria può essere rilevata d'ufficio, anche in sede di legittimità, quale questione "fondante", nei termini di cui alla sentenza delle Sezioni unite n. 24172 del 2025.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 3 bis CORTE COST., Legge 17/12/2021 num. 215 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/07/2024 num. 110 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 30952 del 2024 Rv. 673387-01, N. 292 del 2025 Rv. 673711-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24172 del 2025 Rv. 675787-01

4. TERMINI

Sez. T, **Ordinanza n. 24282 del 01/09/2025** (Rv. **676445-01**)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: SOCCI ANGELO MATTEO. Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO.

L. (SANTORO VITALIANO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 14/11/2018

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di revisione del classamento catastale - Termini di impugnazione - Applicabilità della sospensione ex art. 11 d.l. n. 50 del 2017 - Esclusione - Fondamento.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

Alle controversie in tema di revisione del classamento catastale non si applica la sospensione dei termini di impugnazione prevista ex art 11 d.l. n. 50 del 2017, in quanto tale norma si riferisce, ai fini della definizione agevolata da essa prevista, alle sole controversie aventi ad oggetto il pagamento di importi dovuti all'amministrazione finanziaria (che non viene in rilievo, invece, nelle prime).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 art. 11, Legge 21/06/2017 num. 96 art. 1

Sez. 3, **Ordinanza n. 25399 del 16/09/2025** (Rv. **676346-01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

C. (FANTATO EMANUELE) contro B. (MILANESE VALENTINA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 16/10/2023

100301 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE Impugnazione della sentenza d'appello per revocazione e successivamente per cassazione - Provvedimento di sospensione del termine per il ricorso per cassazione ex art. 398, comma 4, c.p.c. - Successiva revoca - Efficacia ex tunc - Esclusione - Conseguenze sulla tempestività del ricorso per cassazione.

In caso di impugnazione di una sentenza di appello per revocazione e poi per cassazione, la revoca del provvedimento con cui il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c., il termine per ricorrere per cassazione, non ha efficacia ex tunc, sicché, ai fini della verifica della tempestività del ricorso, occorre scomputare dal termine breve ex art. 325 c.p.c. - decorrente dalla notificazione della citazione per revocazione - il numero dei giorni trascorsi tra il provvedimento sospensivo e la sua revoca.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325

Massime precedenti Vedi: N. 3680 del 2016 Rv. 638922-01, N. 15926 del 2024 Rv. 671264-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **3**, **Ordinanza n. 25469 del 17/09/2025** (Rv. **676290-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.**

M. (MAGNO LUIGI) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/01/2023

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
Impugnazione incidentale tardiva - Proponibilità dopo la scadenza del termine per l'impugnazione principale - Oggetto - Capo autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale - Irrilevanza - Fondamento.

L'impugnazione incidentale tardiva - che dev'essere proposta con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere formulata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., dovendosi consentire alla parte che avrebbe accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15100 del 2024 Rv. 671180-02

Massime precedenti Difformi: N. 27616 del 2019 Rv. 655641-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8486 del 2024 Rv. 670662-01

Sez. **3**, **Ordinanza n. 25514 del 17/09/2025** (Rv. **676357-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA.** Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA.**

S. (LAROCCA FRANCESCO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 27/04/2022

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Termine per la riassunzione della causa sospesa - Decorrenza - Pubblicazione della sentenza che definisce la causa pregiudicante - Sufficienza - Esclusione - Comunicazione della cancelleria o notifica della controparte - Necessità - Ragioni.

In tema di sospensione del processo per pregiudizialità, il termine per la riassunzione della causa sospesa decorre dalla conoscenza legale della cessazione della causa di sospensione sicché, nel caso in cui la parte che vi abbia interesse sia anche parte (ancorché contumace) del giudizio pregiudicante, esso non decorre dalla mera pubblicazione della sentenza che la definisce, in mancanza di comunicazione della cancelleria ovvero di notifica su iniziativa della controparte, non sussistendo alcun obbligo - per la parte costituita così come per quella rimasta contumace nel giudizio pregiudicante - di attivarsi per acquisire tale conoscenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, Ordinanza n. 25526 del 17/09/2025 (Rv. 676358-01)

Presidente: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Estensore: PELLECCCHIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCCHIA ANTONELLA.

I. (FUMAGALLI ALBERTO) contro F. (PALMIGIANO ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/09/2021

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Decorrenza - Notificazione della sentenza impugnata - Altre forme di conoscenza della sentenza - Equipollenza - Esclusione - Produzione della sentenza impugnata nel giudizio ex artt. 287 e 288 c.p.c - Idoneità - Esclusione.

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, la notificazione della sentenza - quale fonte esclusiva della "conoscenza legale" di essa - non ammette equipollenti, non essendo, pertanto, idonea a tal fine la produzione della sentenza impugnata, effettuata nell'ambito del giudizio ex artt. 287 e 288 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Massime precedenti Vedi: N. 2333 del 2023 Rv. 666712-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11366 del 2016 Rv. 639924-01

Sez. 2, Sentenza n. 26288 del 27/09/2025 (Rv. 676708-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA. P.M. DI MAURO MICHELE. (Conf.)

S. (CESARONI FEDERICO) contro P. (SANTAGADA PIERO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 18/10/2019

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Ordinanza di liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avvocato - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Termine breve di impugnazione - Decorrenza dalla notificazione dell'ordinanza - Necessità - Comunicazione della cancelleria - Irrilevanza - Mancanza della notifica - Termine lungo ex art. 327 c.p.c. - Applicabilità.

In tema di impugnazione dell'ordinanza di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, emessa ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, il termine breve per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. decorre, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., dalla sua notificazione e non dalla comunicazione eseguita dalla cancelleria, con la conseguenza che, in mancanza di notifica a cura di parte, è applicabile il termine di cui all'art. 327 c.p.c.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18004 del 2021 Rv. 661545-01

5. NOTIFICAZIONE

Sez. T, **Ordinanza n. 24376 del 02/09/2025** (Rv. **676447-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO**. Estensore: **DI PISA FABIO**. Relatore: **DI PISA FABIO**.

V. (FERRUZZI MAURO) contro C.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENEZIA, 12/11/2018

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Elezione di domicilio ex art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992 - Rapporto di specialità rispetto all'art. 170 c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze - Domiciliatario rivestente la qualità di avvocato - Estinzione del rapporto professionale o cancellazione dall'albo - Irrilevanza.

Nel processo tributario, l'elezione di domicilio può essere effettuata presso qualsiasi soggetto, di modo che - prevalendo l'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 (secondo cui, ove manchi l'elezione di domicilio, le comunicazioni o notificazioni vanno fatte direttamente alla parte) sulla norma generale di cui all'art. 170, comma 1, c.p.c. - la stessa, ove effettuata presso il difensore, non viene meno con l'estinzione del rapporto professionale o con la cancellazione dall'albo del domiciliatario, il quale conserva i poteri e i doveri connessi alla funzione, salvo diverse determinazioni desumibili dall'atto di elezione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20474 del 2011 Rv. 619310-01

Sez. T, **Sentenza n. 24613 del 05/09/2025** (Rv. **676211-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **SOCCI ANGELO MATTEO**. Relatore: **SOCCI ANGELO MATTEO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

A. (PIZZONIA GIUSEPPE) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/05/2021

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Notifica presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario - Presupposti - Elezione di domicilio fisico - Conseguenze - Alternatività rispetto al domicilio digitale - Sussistenza.

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

La notificazione al difensore può eseguirsi presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012 (ratione temporis applicabile), nel solo in caso di impossibilità di notifica all'indirizzo P.E.C. mentre, laddove il destinatario abbia eletto un domicilio fisico, quest'ultimo ben può essere utilizzato per la notifica, in alternativa a quello digitale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40758 del 2021 Rv. 663692-01, N. 3557 del 2021 Rv. 660528-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14594 del 2016 Rv. 640441-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **T**, **Ordinanza n. 24712 del 07/09/2025** (Rv. **676426-01**)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.

Z. (BERARDINELLI GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 23/11/2016

133198 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE Notificazione di atti processuali alla società - Utilizzo delle forme previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c. - Condizioni.

La notificazione degli atti processuali a una società, ai sensi dell'art. 145, comma 3, c.p.c. (come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c, n. 3, della l. n. 263 del 2005), può essere eseguita a norma degli artt. 140 e 143 c.p.c., purché essa sia effettuata alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già a quest'ultimo in forma impersonale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 145 com. 3, Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6654 del 2018 Rv. 648138-01, N. 2232 del 2017 Rv. 643510-01

Sez. **3**, **Ordinanza n. 25487 del 17/09/2025** (Rv. **676417-01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.

P. (CONTE ANTONIO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 22/08/2022

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Notificazione degli atti tributari - Avviso di ricevimento - Prova dell'eseguita notificazione - Efficacia fino a querela di falso ex art. 2700 c.c.

In tema di notificazione degli atti tributari - vuoi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, vuoi ai sensi della l. n. 890 del 1982 - l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione e, avendo natura di atto pubblico, fa fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., in relazione all'attività complessivamente svolta dall'Ufficiale postale, sia quella in esso espressamente consacrata che quella presupposta, come l'accertamento della qualità del consegnatario dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29022 del 2017 Rv. 646433-01, N. 23213 del 2014 Rv. 633118-01, N. 24852 del 2006 Rv. 593225-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **3**, **Ordinanza n. 25500 del 17/09/2025** (Rv. **676669-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **AMBROSI IRENE**. Relatore: **AMBROSI IRENE**.

I. (*FIorentino Giuseppe*) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/11/2022

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione a mezzo posta elettronica certificata - Indirizzo del destinatario risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici (Reginde) - Validità - Notifica avvenuta presso altri indirizzi di posta certificata del destinatario - Nullità.

In tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012 (introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012), l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro, con conseguente nullità ex art. 160 c.p.c. della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 bis, Cod. Proc. Civ. art. 160, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 ter CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 12 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 4

Massime precedenti Conformi: N. 11574 del 2018 Rv. 648283-01

Sez. **3**, **Ordinanza n. 25526 del 17/09/2025** (Rv. **676358-01**)

Presidente: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA**. Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA**.

I. (*FUMAGALLI ALBERTO*) contro F. (*PALMIGIANO ALESSANDRO*)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/09/2021

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Decorrenza - Notificazione della sentenza impugnata - Altre forme di conoscenza della sentenza - Equipollenza - Esclusione - Produzione della sentenza impugnata nel giudizio ex artt. 287 e 288 c.p.c - Idoneità - Esclusione.

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, la notificazione della sentenza - quale fonte esclusiva della "conoscenza legale" di essa - non ammette equipollenti, non essendo, pertanto, idonea a tal fine la produzione della sentenza impugnata, effettuata nell'ambito del giudizio ex artt. 287 e 288 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Massime precedenti Vedi: N. 2333 del 2023 Rv. 666712-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11366 del 2016 Rv. 639924-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1, **Ordinanza n. 25533 del 17/09/2025** (Rv. **676217-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.
P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

L. (FERA GIANLUCA) contro M. (ANNESE PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/03/2024

067003 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE Riconoscimento di sentenza straniera - Condizioni - Art. 64, comma 1, lett. b), l. n. 218 del 1995 - Atto introduttivo del giudizio portato a conoscenza del convenuto - Verifica di detto requisito - Principi in tema di notificazione dettati dalla legge italiana - Applicazione pedissequa - Esclusione - Notificazione in conformità del diritto straniero e dei principi fondamentali dell'ordinamento - Necessità e sufficienza.

In tema di riconoscimento di sentenze straniere, l'art. 64, comma 1, lett. b), della l. n. 218 del 1995 prevede come requisito, tra l'altro, che l'atto introduttivo del giudizio sia portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo in cui si è svolto il processo; a tal fine, ove sia in contestazione il riconoscimento, la corte d'appello non deve applicare pedissequamente i principi in tema di notificazione dettati dalla legge italiana, ma deve verificare se la comunicazione o la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio abbiano rispettato le regole previste dal diritto straniero ed abbiano soddisfatto i principi fondamentali dell'ordinamento, in modo tale da non ledere i diritti essenziali della difesa, primo tra tutti quello al contraddittorio.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9677 del 2013 Rv. 626162-01

Massime precedenti Vedi: N. 19453 del 2019 Rv. 654667-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 25708 del 19/09/2025** (Rv. **676218-01**)

Presidente: **TRICOMI LAURA**. Estensore: **DAL MORO ALESSANDRA**. Relatore: **DAL MORO ALESSANDRA**.

A. (DONVITO ANTONIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/07/2023

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Domicilio digitale - Indirizzo PEC del difensore utilizzabile - Re.G.Ind.E. - Necessità - Indirizzo INI-PEC - Irrilevanza.

In materia di notificazioni al difensore, il domicilio digitale previsto dall'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. in l. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Re.G.Ind.E) gestito dal Ministero della giustizia, sicché è nulla la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel registro predetto, restando irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14140 del 2019 Rv. 654325-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **T**, **Ordinanza** n. **25730** del **20/09/2025** (Rv. **676641-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **CANDIA UGO**. Relatore: **CANDIA UGO**.
R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPOBASSO, 19/12/2017

040142 CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE Tasse automobilistiche - Termine triennale per il recupero - Natura decadenziale - Conseguenze - Notificazione dell'atto impositivo - Principio della scissione degli effetti - Applicabilità.

Il termine triennale per il recupero delle tasse dovute in ragione della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri, stabilito dall'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982 (conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983) e modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 (conv. con modif. dalla l. n. 60 del 1986), benché qualificato come di prescrizione, ha natura di decadenza, dovendo pertanto darsi rilievo, ai fini del relativo rispetto, al principio di scissione degli effetti della notificazione, in virtù del quale assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli atti necessari per la notifica dell'atto impositivo e non quella, eventualmente successiva, in cui lo stesso sia giunto nella sfera di conoscenza del contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 com. 51 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST., Decreto Legge 06/01/1986 num. 2 art. 3, Legge 07/03/1986 num. 60 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40543 del 2021 Rv. 663252-01

Sez. **1**, **Ordinanza** n. **26357** del **29/09/2025** (Rv. **676679-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **ZULIANI ANDREA**. Relatore: **ZULIANI ANDREA**.

F. (LONGARONI UMBERTO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/03/2022

100127 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Giudizio di rinvio - Notificazione del ricorso in riassunzione eseguita impersonalmente agli eredi - Nullità - Costituzione del de cuius nel giudizio di legittimità - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, la notificazione dell'atto di riassunzione, dovendo essere eseguita alla parte personalmente, ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c. richiamati dall'art. 392, comma 2, c.p.c., è nulla ove effettuata impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del de cuius, anche se questi era costituito nel giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 392

Massime precedenti Vedi: N. 605 del 2022 Rv. 663539-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1, **Sentenza n. 26370 del 29/09/2025** (Rv. **676680-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.** Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

F. (CARBONELLI ANTONIO) contro M. (BARAZZETTA PAOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 24/08/2023

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziaria - Società cancellata dal registro delle imprese - Notificazione via pec - Mancato perfezionamento per causa imputabile al destinatario - Conseguenze - Fondamento.

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

Il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziaria di una società cancellata dal registro delle imprese deve essere notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata in precedenza comunicato al predetto registro, sussistendo per l'imprenditore non solo l'obbligo di dotarsi di un valido indirizzo pec, ma anche quello di tenerlo operativo per l'anno successivo alla cancellazione dal registro; ne consegue che il mancato funzionamento, per qualunque causa, del predetto indirizzo telematico si ascrive alle irreperibilità "colpevoli" del destinatario, dovendo in questo caso la notifica essere eseguita a mezzo della posta elettronica certificata, direttamente presso la sede della società risultante dal registro delle imprese e, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva la sede legale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 com. 3, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 16, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 5, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 23728 del 2017 Rv. 645756-01, N. 16365 del 2018 Rv. 649668-01

6. FASCICOLO

Sez. 3, **Ordinanza n. 25063 del 12/09/2025** (Rv. **676333-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** Estensore: **GRAZIOSI CHIARA.** Relatore: **GRAZIOSI CHIARA.**

D. (COLAIACOVO VINCENZO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 17/10/2023

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Art. 126 disp. att. c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

100031 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO In genere.

Al giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è applicabile il disposto dell'art. 126 disp. att. c.p.c., trattandosi di mera translatio iudicii che non annulla la precedente fase del giudizio civile svoltasi congiuntamente con il giudizio penale, sicché il cancelliere del giudice civile d'appello, davanti al quale la causa è riassunta, è tenuto a richiedere il fascicolo d'ufficio al cancelliere della Corte di cassazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza emessa in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p. che, qualificando il giudizio come autonomo, aveva ritenuto fosse onere dell'attore in riassunzione produrre gli atti del fascicolo penale che riteneva rilevanti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 126

Massime precedenti Vedi: N. 4759 del 2014 Rv. 629680-01, N. 4743 del 2025 Rv. 674708-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4835 del 2023 Rv. 666889-02

7. LITISCONSORZIO

Sez. 2, **Sentenza** n. 24971 del 10/09/2025 (Rv. 676098-01)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **PIRARI VALERIA**. Relatore: **PIRARI VALERIA**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Conf.)

P. (PAGGI SERENELLA) contro I. (VITALE SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 06/07/2021

046051 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIoglimento - IN GENERE Divisione endoesecutiva - Creditori - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Conseguenze - Litisconsorzio processuale - Sussistenza.

079020 ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI In genere.

In tema di espropriazione di beni indivisi, nel giudizio con cui si procede alla divisione (cd. divisione endoesecutiva), i creditori procedenti, quelli eventualmente intervenuti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione non sono tuttavia parti necessarie del giudizio, con la conseguenza che la loro mancata evocazione comporta l'unico effetto di rendere loro inopponibile l'avvenuta divisione degli immobili, come espressamente previsto dall'art. 1113, comma 3, c.c.; tuttavia se sono stati citati in primo grado e sono intervenuti nel processo, si configura un'ipotesi di litisconsorzio processuale, che ne impone la partecipazione al giudizio di appello a pena di nullità della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 601, Cod. Proc. Civ. art. 784

Massime precedenti Vedi: N. 7485 del 1991 Rv. 472981-01, N. 19529 del 2012 Rv. 624311-01

Sez. 2, **Ordinanza** n. 25213 del 15/09/2025 (Rv. 676025-01)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **MACCARRONE TIZIANA**. Relatore: **MACCARRONE TIZIANA**.

D. (SASSI PAOLO) contro T. (MARIANI SALVATORE ROSARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 01/12/2022

157089 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE Interclusione del fondo - Accertamento con riferimento al fondo nel suo complesso - Necessità - Passaggio di fatto su fondo alieno - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, il presupposto dell'interclusione, da accertare con riferimento al fondo dominante nella sua interezza, non è escluso dal passaggio esercitato, di fatto, su un fondo appartenente a terzi, occorrendo, al contrario, l'esistenza di un diritto reale (iure proprietatis o servitutis) di passaggio, che soddisfa le esigenze per le quali si agisce per la costituzione della servitù, ancorché insufficiente o inadatto ai bisogni del fondo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15116 del 2021 Rv. 661363-02

Sez. 3, Ordinanza n. 25418 del 16/09/2025 (Rv. 676341-03)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

I. (CRIPPA LETIZIA) contro Z.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 08/04/2022

100210 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI Assicurazione sociale - Causa di risarcimento promossa dal danneggiato e causa dell'assicuratore che agisce in surroga - Rapporto di dipendenza di ordine sostanziale - Litisconsorzio processuale - Sussistenza - Fase di impugnazione - Estensione - Fondamento.

129159 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO In genere.

In tema di assicurazione sociale, tra la causa per risarcimento del danno promossa dall'assicurato nei confronti dell'autore dell'illecito e quella dell'assicuratore che, intervenuto volontariamente nel giudizio, dichiara di aver risarcito il danneggiato e di volersi surrogare nei suoi diritti verso il responsabile del danno ai sensi dell'art. 1916 c.c., sussiste un rapporto di dipendenza di ordine sostanziale che implica un litisconsorzio cosiddetto processuale, la cui efficacia - qualora l'assicurato non sia stato estromesso dal giudizio - si estende anche alla fase di impugnazione, giacché la pretesa dell'attore costituisce il precedente logico e necessario della pronuncia sulla pretesa dell'assicuratore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14722 del 2018 Rv. 649046-02, N. 14980 del 2022 Rv. 664847-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25478 del 17/09/2025 (Rv. 676343-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

C. (DE ANGELIS CORRADO) contro A. (GAMBARDELLA VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/12/2023

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Chiamata di terzo in garanzia - Cumulo di domande - Litisconsorzio facoltativo - Sentenza d'appello che rigetta la domanda di garanzia per ragione inerente il solo rapporto dedotto dal chiamante - Ricorso per cassazione proposto dall'attore soccombente - Evocazione del garante - Necessità - Esclusione.

Nel caso in cui il convenuto, senza contestare la propria legittimazione sostanziale, chiami in giudizio un terzo, chiedendo che questo sopporti le conseguenze dell'eventuale accoglimento della domanda contro di lui, si determina una situazione di cumulo riconducibile alla nozione di litisconsorzio facoltativo, connotato nel senso della scindibilità ex art. 332 c.p.c., con la conseguenza che, in caso di sentenza d'appello che rigetta la domanda di garanzia per una ragione inerente al solo rapporto dedotto dal chiamante, ove il ricorso per cassazione sia proposto dall'attore soccombente, in relazione al rigetto della domanda principale, non vi è necessità di evocare in giudizio anche il garante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 9013 del 2022 Rv. 664555-01, N. 21366 del 2020 Rv. 659563-01

8. PROVA CIVILE

Sez. 2, Ordinanza n. 24407 del 02/09/2025 (Rv. 676242-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA.

A. (TOMASELLI FABRIZIO) contro A. (MORETTI PAOLO)

Rigetta, TRIBUNALE BRESCIA, 15/11/2022

138071 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA Sanzioni amministrative - Opposizione - Verbale di accertamento della violazione - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Conseguenze - Deduzioni di errori o omissioni percettive imputabili al pubblico ufficiale nella ricostruzione dei fatti - Querela di falso - Necessità - Fattispecie.

254021 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIA In genere.

Nell'opposizione a ordinanza ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale. (Nella specie, la S.C., confermando la decisione di merito, ha affermato che l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico aveva coperto tutti i fatti accertati durante l'ispezione e di cui i pubblici ufficiali avevano fornito precisa descrizione nel verbale, tra cui l'inidoneità delle condizioni igieniche dei box di stabulazione dei vitelli constatata in sede verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni imposte dai veterinari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 36

Massime precedenti Conformi: N. 3705 del 2013 Rv. 624937-01

Massime precedenti Vedi: N. 15805 del 2025 Rv. 674896-01

Sez. L, Ordinanza n. 24849 del 09/09/2025 (Rv. 676535-02)

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA. Estensore: MICHELINI GUALTIERO. Relatore: MICHELINI GUALTIERO.

I. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) contro M. (DE FEO DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 30/09/2020

138225 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI Fatto notorio - Nozione - Notorietà cd. "ristretta" o "locale" - Configurabilità - Fattispecie.

Il c.d. "fatto notorio", ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., può essere inteso anche quale fatto generalmente conosciuto, in una determinata zona (cd. "notorietà locale") o in un particolare

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

settore di attività o di affari, da una collettività di persone di media cultura. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ravvisato un fatto notorio "ristretto" nella concessione dell'autovettura per uso personale e gratuito ai dipendenti delle società del gruppo FIAT assegnati all'estero, con conseguente riconoscimento della natura retributiva del correlativo benefit).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 5530 del 2017 Rv. 643169-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25348 del 16/09/2025 (Rv. 676298-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

L. (ALLEGRA GIUSEPPE) contro A. (GIAMMARRUSTO LAURA MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/02/2022

138259 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - POSTERIORI Ammissibilità della prova per testi - Valutazione delle circostanze ex art. 2723 c.c. - Insindacabilità in sede di legittimità - Condizioni.

La valutazione delle circostanze in presenza delle quali è consentita, a norma dell'art. 2723 c.c., l'ammissione della prova per testimoni di patti, aggiunti o contrari, posteriori alla formazione di un documento, è demandata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale può anche attribuire, in negativo o in positivo, valore preminente ad una o ad alcune di esse, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2723, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11932 del 2006 Rv. 589985-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25450 del 16/09/2025 (Rv. 676289-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

S. (GORLA RAFFAELE CARLO) contro V.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/04/2022

133177 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - POTERI DELL'INTERVENTORE Azione revocatoria - Intervento volontario tardivo - Prova documentale a sostegno della legittimazione a intervenire - Preclusione istruttoria ex art. 268, comma 2, c.p.c. - Applicabilità.

In tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., l'interveniente volontario tardivo soggiace alle preclusioni istruttorie di cui all'art. 268, comma 2, c.p.c., norma che deve intendersi riferita a qualsivoglia tipo di prova, comprese quelle documentali a sostegno della legittimazione ad intervenire.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 268 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14398 del 2023 Rv. 667975-01

Sez. 2, Ordinanza n. 25889 del 22/09/2025 (Rv. 675878-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA.

K. (GERMANO GIULIANO) contro Z. (CONTALDI STEFANIA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SAVONA, 15/10/2019

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Prova presuntiva - Erroneo apprezzamento del giudice di merito - Vizio ex art. 360, n. 3 c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.

E' censurabile in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., che sussiste quando il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in tema di responsabilità dell'avvocato, aveva ritenuto irrilevante l'inadempimento del professionista, consistito nel non avere informato la cliente dell'esito presumibilmente negativo del giudizio, traendo dalla sola circostanza - in sé neutra, e perciò priva della gravità e precisione - che la cliente aveva proposto appello, il convincimento che, anche se fosse stata adeguatamente informata, si sarebbe ugualmente costituita nel giudizio di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Civ. art. 2727

Massime precedenti Conformi: N. 9054 del 2022 Rv. 664316-01

Massime precedenti Vedi: N. 23154 del 2024 Rv. 672146-01, N. 8115 del 2025 Rv. 674406-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25921 del 23/09/2025 (Rv. 676415-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: POSITANO GABRIELE. Relatore: POSITANO GABRIELE.

A. (D'URSO MASSIMO) contro A. (CONSOLO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/12/2023

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Lesioni personali subite dal lavoratore dipendente in conseguenza del fatto illecito di un terzo - Danno patrimoniale da interruzione dell'attività produttiva - Risarcimento in favore del datore di lavoro - Presupposti - Infungibilità della prestazione del lavoratore infortunato - Necessità - Onere della prova a carico del datore - Contenuto.

Nel caso in cui il lavoratore dipendente abbia subito lesioni personali in conseguenza del fatto illecito di un terzo, il datore di lavoro, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno patrimoniale da interruzione dell'attività produttiva, deve provare, oltre al nesso di causalità materiale tra la condotta del terzo ed il danno alla produzione, anche la circostanza specifica di non aver potuto sostituire, nonostante i reiterati tentativi espletati, il lavoratore (insostituibile in ragione della specializzazione e dell'assetto organizzativo dell'impresa) e di avere subito una perdita economica direttamente riconducibile all'interruzione dell'attività produttiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5373 del 1989 Rv. 464490-01, N. 31536 del 2018 Rv. 651943-01, N. 2844 del 2010 Rv. 611458-01

Sez. 2, **Sentenza n. 26450 del 30/09/2025** (Rv. **676715-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.** P.M. **CELENTANO CARMELO.** (Diff.)

C. (TOBIA GIANFRANCO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 23/05/2019

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Lucro cessante per perdita di guadagno da precluso o ridotto svolgimento di un'attività commerciale nell'immobile danneggiato - Liquidazione equitativa - Ammissibilità - Condizioni - Oneri di allegazione e prova - Fattispecie.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

Il danno da lucro cessante per perdita di guadagno da precluso o ridotto svolgimento di un'attività commerciale nell'immobile danneggiato può essere liquidato in via equitativa purché esso sia provato, anche per presunzioni, e a condizione che siano state tempestivamente allegate l'effettiva destinazione economica del bene e la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di condanna di un condominio al risarcimento dei danni conseguenti ad infiltrazioni di acqua piovana in due appartamenti, non essendovi stata tempestiva allegazione dello svolgimento, negli stessi, di attività di affittacamere).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 2 lett. 4), Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14947 del 2023 Rv. 667998-01, N. 30791 del 2024 Rv. 673043-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33645 del 2022 Rv. 666193-04

9. AUSILIARI DEL GIUDICE

Sez. 2, **Ordinanza n. 24983 del 10/09/2025** (Rv. **675818-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **AMATO CRISTINA.** Relatore: **AMATO CRISTINA.**

T. (CALANTROPO MICHELE) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/09/2023

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Misure di prevenzione - Compenso dell'amministratore giudiziario - Criteri di liquidazione ex art. 3, comma 6, del d.P.R. n. 117 del 2015 - Fattispecie.

In tema di misure di prevenzione, il compenso dell'amministratore giudiziario - quando sussistono masse patrimoniali attive e passive formalmente riconducibili a più soggetti distinti, ma concernenti un unico proposto interessato da un unico procedimento di prevenzione - non può essere calcolato per ciascuna massa patrimoniale, giacché l'art. 3, comma 9, del d.P.R. n. 177 del 2015 prevede un distinto compenso solo in corrispondenza di diverse gestioni, connotate cioè da distinte problematiche e questioni da affrontare per ciascuna massa e da distinti impegni da parte degli amministratori giudiziari. (Principio formulato in fattispecie nella quale il compendio in sequestro-confisca era unico in quanto riconducibile ad un unico proposto, benché formalmente intestato ad altri soggetti, come unico era il procedimento di prevenzione).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: DPR 07/10/2015 num. 177 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16771 del 2023 Rv. 668050-01

Sez. 2, Ordinanza n. 25636 del 18/09/2025 (Rv. 676029-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO. P.M. PEPE STEFANO. (Conf.)

C. (PANEPINTO GIUSEPPE) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CALTANISSETTA, 27/03/2023

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Spese di C.T.U. - Distinzione tra anticipazione, liquidazione e ripartizione - Conseguenze - Decreto di liquidazione delle spettanze dell'ausiliario - Inidoneità alla ripartizione.

Nell'ambito delle spese di c.t.u. è da distinguere tra anticipazione, liquidazione e ripartizione: la prima, ove disposta, serve a garantire all'ausiliario la disponibilità dei mezzi necessari all'adempimento dell'incarico; la seconda avviene su istanza dell'ausiliario con decreto motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, che consente al medesimo di ottenere il pagamento nei confronti di una qualunque delle parti processuali, le quali sono obbligate in via solidale; la ripartizione definitiva delle spese, invece, è demandata alla sentenza che conclude il giudizio ed è retta dal principio della soccombenza ex artt. 91 e 92 c.p.c.; pertanto, il decreto di liquidazione non ripartisce le spese, ma incide esclusivamente sui rapporti tra le parti e il consulente.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15509 del 2018 Rv. 649175-01, N. 20971 del 2017 Rv. 645247-01

Sez. 2, Ordinanza n. 25636 del 18/09/2025 (Rv. 676029-02)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO. P.M. PEPE STEFANO. (Conf.)

C. (PANEPINTO GIUSEPPE) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CALTANISSETTA, 27/03/2023

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Decreto ex art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Liquidazione delle spettanze - Funzione esclusiva - Indicazione del soggetto tenuto al pagamento - Provvisorietà della relativa statuizione - Conseguenze - Ricorso per cassazione contro l'ordinanza sull'opposizione al decreto - Per motivi inerenti all'individuazione del soggetto tenuto al pagamento - Ammissibilità - Esclusione.

Il decreto ex art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002 ha la sola funzione di determinare l'entità del compenso dovuto all'ausiliario e non anche quella di stabilire, in via definitiva, il soggetto tenuto al pagamento, sicché la statuizione - eventualmente contenuta in tale decreto - con cui si individua la parte tenuta all'anticipazione, ha carattere interinale e provvisorio ed è destinata a venir meno con la sentenza che definisce il giudizio; pertanto, le ragioni attinenti all'individuazione del soggetto tenuto a sopportare definitivamente l'onere della spesa non sono proponibili né in sede di opposizione ex art. 170 del citato d.P.R., né in sede di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il giudizio di opposizione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 20971 del 2017 Rv. 645247-01

Sez. 2, Ordinanza n. 26351 del 29/09/2025 (Rv. 676740-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA.

F. (MONDELLO MARIA RITA) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE RIMINI, 21/04/2023

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO "Estimatore" o "esperto" - Procedura di liquidazione - Unico immobile da stimare - Criterio di liquidazione a percentuale ex art. 13 del D.M. 30 maggio 2002 - Operatività - Compenso unitario - Spettanza - Fattispecie.

Laddove la stima riguardi un unico bene, all'"estimatore" o "esperto" di cui l'organo giudiziario si avvalga per determinare il valore di beni assoggettati a procedura esecutiva, anche concorsuale, spetta un compenso unitario, in applicazione del principio di onnicomprensività del compenso del consulente tecnico d'ufficio e dell'unicità dell'incarico, di cui all'art. 13 del d.m. 30 maggio 2002. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione con la quale il Tribunale aveva liquidato le competenze applicando in successione più scaglioni, anziché direttamente lo scaglione in cui rientrava l'importo stimato).

Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 4243 del 1997 Rv. 504312-01, N. 28766 del 2017 Rv. 646343-01

10. SOSPENSIONE

Sez. T, Ordinanza n. 24282 del 01/09/2025 (Rv. 676445-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: SOCCI ANGELO MATTEO. Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO.

L. (SANTORO VITALIANO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 14/11/2018

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di revisione del classamento catastale - Termini di impugnazione - Applicabilità della sospensione ex art. 11 d.l. n. 50 del 2017 - Esclusione - Fondamento.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

Alle controversie in tema di revisione del classamento catastale non si applica la sospensione dei termini di impugnazione prevista ex art 11 d.l. n. 50 del 2017, in quanto tale norma si riferisce, ai fini della definizione agevolata da essa prevista, alle sole controversie aventi ad oggetto il pagamento di importi dovuti all'amministrazione finanziaria (che non viene in rilievo, invece, nelle prime).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 art. 11, Legge 21/06/2017 num. 96 art. 1

Sez. 3, Ordinanza n. 25399 del 16/09/2025 (Rv. 676346-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

C. (FANTATO EMANUELE) contro B. (MILANESE VALENTINA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 16/10/2023

100301 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE Impugnazione della sentenza d'appello per revocazione e successivamente per cassazione - Provvedimento di sospensione del termine per il ricorso per cassazione ex art. 398, comma 4, c.p.c. - Successiva revoca - Efficacia ex tunc - Esclusione - Conseguenze sulla tempestività del ricorso per cassazione.

In caso di impugnazione di una sentenza di appello per revocazione e poi per cassazione, la revoca del provvedimento con cui il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c., il termine per ricorrere per cassazione, non ha efficacia ex tunc, sicché, ai fini della verifica della tempestività del ricorso, occorre scomputare dal termine breve ex art. 325 c.p.c. - decorrente dalla notificazione della citazione per revocazione - il numero dei giorni trascorsi tra il provvedimento sospensivo e la sua revoca.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325

Massime precedenti Vedi: N. 3680 del 2016 Rv. 638922-01, N. 15926 del 2024 Rv. 671264-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25492 del 17/09/2025 (Rv. 676352-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

M. (IANNETTI GIANLUIGI) contro B. (NITTI SAVERIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/09/2022

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Pregiudiziale amministrativa - Sospensione del processo civile - Presupposti - Controversia amministrativa vertente su diritti soggettivi rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Necessità - Fattispecie.

La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità amministrativa presuppone che la questione pregiudiziale debba essere definita con efficacia di giudicato, condizione ricorrente unicamente quando il giudice amministrativo sia chiamato a risolvere questioni di diritto soggettivo nell'ambito di attribuzioni giurisdizionali esclusive. (Nella specie, la S.C. ha escluso che tra il giudizio civile avente ad oggetto l'escussione di una garanzia, concessa quale intervento di sostegno pubblico, e il giudizio amministrativo di impugnazione del provvedimento di revoca della garanzia stessa sussistesse un rapporto di pregiudizialità giuridica, non essendo stato chiamato il giudice amministrativo a pronunciarsi su un provvedimento incidente su diritti soggettivi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20491 del 2018 Rv. 650478-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12901 del 2013 Rv. 626612-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, **Ordinanza n. 25514 del 17/09/2025** (Rv. **676357-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA.**
Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA.**

S. (LAROCCA FRANCESCO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 27/04/2022

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Termine per la riassunzione della causa sospesa - Decorrenza - Pubblicazione della sentenza che definisce la causa pregiudicante - Sufficienza - Esclusione - Comunicazione della cancelleria o notifica della controparte - Necessità - Ragioni.

In tema di sospensione del processo per pregiudizialità, il termine per la riassunzione della causa sospesa decorre dalla conoscenza legale della cessazione della causa di sospensione sicché, nel caso in cui la parte che vi abbia interesse sia anche parte (ancorché contumace) del giudizio pregiudicante, esso non decorre dalla mera pubblicazione della sentenza che la definisce, in mancanza di comunicazione della cancelleria ovvero di notifica su iniziativa della controparte, non sussistendo alcun obbligo - per la parte costituita così come per quella rimasta contumace nel giudizio pregiudicante - di attivarsi per acquisire tale conoscenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

11. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Sez. 1, **Ordinanza n. 24721 del 07/09/2025** (Rv. **676363-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA.** Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA.**

D. (RUBERA CORRADO) contro R. (MOTTOLA CLEMENTE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 02/08/2024

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Domanda di pagamento diretto delle somme dovute dal terzo ex art. 473 bis.37, comma 3, c.p.c. - Provvedimento di rigetto del giudice dell'esecuzione - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Opposizione agli atti esecutivi - Esperibilità.

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE In genere.

In tema di assegno divorzile, avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che declini la domanda di pagamento diretto delle somme dovute ai sensi dell'art. 473 bis.37, comma 3, c.p.c. il rimedio esperibile non è il ricorso per cassazione, bensì l'opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 37, Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8885 del 2025 Rv. 674485-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, **Ordinanza n. 25205 del 15/09/2025** (Rv. **676418-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** Estensore: **POSITANO GABRIELE.** Relatore: **POSITANO GABRIELE.**

E. (DI CIOMMO FRANCESCO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/06/2021

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO
Sentenza non definitiva - Vincolo del giudicato interno - Oggetto - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità - Fattispecie.

140061 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) In genere.

Nel caso in cui venga emessa una sentenza non definitiva, con prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta vincolato dalla pronuncia, ancorché non passata in giudicato, sia per le questioni definite sia per quelle che costituiscono il presupposto logico necessario del prosieguo, senza alcuna possibilità di adottare una diversa decisione con la sentenza definitiva, pena la violazione del giudicato interno, rilevabile d'ufficio (anche in sede di legittimità) non solo quando la sentenza non definitiva non è stata immediatamente impugnata né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche per inosservanza della preclusione derivante dalla decisione non definitiva la cui impugnazione sia stata riservata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con cui la Corte d'appello, in riforma della sentenza impugnata, aveva liquidato il danno da responsabilità precontrattuale per ingiustificata interruzione delle trattative volte alla stipula di un contratto di locazione, discostandosi dal criterio individuato da due sentenze non definitive di primo grado e recepito nella sentenza definitiva del Tribunale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19145 del 2024 Rv. 671953-02

Sez. 3, **Ordinanza n. 25419 del 16/09/2025** (Rv. **676342-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **VINCENTI ENZO.** Relatore: **VINCENTI ENZO.**

M. (ALOI ANTONINO) contro A.

Dichiara estinto il processo, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 22/02/2022

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Proposta ex art. 380-bis c.p.c. - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, la proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. non è ricorribile per cassazione, non avendo funzione decisoria e non essendo idonea ad assumere valore di pronuncia definitiva, né rispetto ad essa la decisione del collegio rivela un'intrinseca natura impugnatoria, avendo unicamente ad oggetto la decisione sul ricorso e non la legittimità della proposta di definizione anticipata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis lett. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9611 del 2024 Rv. 670667-01

12. SPESE GIUDIZIALI

Sez. 3, **Ordinanza n. 25382 del 16/09/2025** (Rv. **676414-02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **SIMONE ROBERTO**. Relatore: **SIMONE ROBERTO**.

P. (TRAISCI FRANCESCO PAOLO) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/07/2021

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Condanna alle spese - Avvocatura dello Stato - Contributo per cassa forense e IVA - Spettanza - Esclusione - Ragioni.

In tema di liquidazione delle spese processuali, alla parte vittoriosa assistita dall'Avvocatura dello Stato non spetta né il contributo per la cassa forense - previsto dall'art. 11 della l. n. 576 del 1980 (come modificato dall'art. 2 della l. n. 175 del 1983) solo per gli iscritti all'albo degli avvocati -, né il rimborso dell'IVA, alla cui applicazione gli avvocati dello Stato non sono tenuti, non essendo esercenti "arti o professioni" ma dipendenti dello Stato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 5, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 11 CORTE COST., Legge 02/05/1983 num. 175 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2818 del 2024 Rv. 670074-01, N. 5975 del 2013 Rv. 625955-01, N. 16584 del 2023 Rv. 667847-01

Sez. 1, **Sentenza n. 25402 del 16/09/2025** (Rv. **676306-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **D'AQUINO FILIPPO**. Relatore: **D'AQUINO FILIPPO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

I. (GROLLA STEFANO) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/06/2024

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - IN GENERE Liquidazione giudiziale - Reclamo - Rigetto - Responsabilità del legale rappresentante ex art. 51, comma 15, CCII - Presupposto - Condanna in solido al pagamento delle spese del giudizio e al raddoppio del contributo unificato - Ricorso per cassazione - Legittimazione - Conseguenze.

162008 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - DI RAPPRESENTANTI O CURATORI In genere.

In caso di rigetto del reclamo avverso la pronuncia che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale, la responsabilità del legale rappresentante di cui all'art. 51, comma 15, del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), nella formulazione ratione temporis applicabile, discende dall'aver egli agito, nel conferire la procura per l'impugnazione, senza la normale prudenza (colpa grave) ovvero con mala fede; la conseguente sua condanna, in solido con la società, al pagamento delle spese del giudizio e al raddoppio del contributo unificato può essere censurata in cassazione solo dalla parte da questa incisa, sicché, in assenza di autonoma impugnazione del relativo capo della decisione, proposta individualmente o anche congiuntamente alla società, si forma il giudicato interno, da cui deriva l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto su tale capo dalla sola società.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 51 com. 15, Decreto Legisl. 13/09/2024 num. 136 art. 12 com. 9, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 94

Massime precedenti Vedi: N. 11194 del 2012 Rv. 623131-01, N. 1123 del 2022 Rv. 663523-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 25410 del 16/09/2025** (Rv. **676091-01**)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO.

T. (CURATOLO LEONARDO) contro A. (CALVANI LORENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/11/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - IN GENERE "Motivi gravi" ex art. 94 c.p.c. - Grave imprudenza - Ricorso per cassazione manifestamente infondato - Sussistenza - Fattispecie.

162008 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - DI RAPPRESENTANTI O CURATORI In genere.

I "motivi gravi" di cui all'art. 94 c.p.c. possono essere individuati nell'aver proposto, con grave imprudenza, da parte di una società in liquidazione giudiziale, per il tramite del suo rappresentante legale, un ricorso per cassazione non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità ex art. 360-bis c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha condannato il legale rappresentante della società ricorrente, sottoposta a liquidazione giudiziale, in solido con la società rappresentata, al pagamento delle spese processuali ex art. 94 c.p.c., attesa la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, con cui era stata dedotta come fatto estintivo del credito del creditore istante la circostanza - costituita dalla retrocessione dell'azienda al fallimento della concedente - che non incideva sulla titolarità del credito, ma atteneva soltanto al diritto del creditore di procedere in executivis sul compendio aziendale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 94, Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 360 bis

Massime precedenti Vedi: N. 9203 del 2020 Rv. 657676-01, N. 29825 del 2024 Rv. 672903-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5398 del 1988 Rv. 460029-01

Sez. L, **Ordinanza n. 25591 del 18/09/2025** (Rv. **676537-01**)

Presidente: GARRI FABRIZIA. Estensore: ORIO ATTILIO FRANCO. Relatore: ORIO ATTILIO FRANCO.

P. (PIETROSANTI DANIELE) contro I.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VELLETRI, 05/09/2022

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Controversie previdenziali - Prestazioni relative al riconoscimento dell'handicap grave - Valore indeterminabile - Sussistenza - Scaglione applicabile - Procedimento di istruzione preventiva ex art. 445-bis c.p.c. - Minimi liquidabili.

Le controversie previdenziali relative a prestazioni connesse al riconoscimento della condizione di handicap grave sono di valore indeterminabile, con applicazione del terzo scaglione tariffario di cui al d.m. 55 del 2014; conseguentemente, per il procedimento ex art. 445-bis c.p.c, gli importi minimi liquidabili ammontano ad euro 1.212,00 per la fase di istruzione preventiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 13, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

Massime precedenti Vedi: N. 4011 del 2025 Rv. 673728-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25611 del 18/09/2025 (Rv. 676349-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

M. (BONINI MAURO FRANCO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/05/2022

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Condanna alle spese giudiziali - Statuizione sul rimborso del contributo unificato - Condanna implicita - Sussistenza - Fondamento.

In tema di spese processuali, l'obbligazione di pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1 del d.P.R. n. 115 del 2002, è prevista ex lege per un importo predeterminato e grava "in ogni caso" sulla parte soccombente, per effetto della stessa condanna alle spese, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporre la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito da parte del giudice medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18529 del 2019 Rv. 654658-01

Massime precedenti Vedi: N. 38943 del 2021 Rv. 663433-01

Sez. 3, Sentenza n. 25664 del 19/09/2025 (Rv. 676362-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Parz. Diff.)

M. (MOBILIA FABRIZIO) contro A.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE MESSINA, 17/11/2022

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Liquidazione delle spese processuali ex d.m. n. 55 del 2014 - Fasi processuali diverse da quella istruttoria e/o di trattazione - Compimento di singoli atti istruttori - Diritto al compenso relativo alla fase suddetta - Esclusione - Giudizio di appello - Compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione - Liquidazione - Presupposti - Limiti.

In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, il compimento di singoli atti istruttori - e, segnatamente, la produzione di documenti - in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione la quale, con riguardo al giudizio di appello, può dar luogo al riconoscimento della relativa voce tariffaria unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione o in altra udienza fissata allo scopo, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. o, comunque, altra attività istruttoria e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza sia stata direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di alcuna ulteriore attività, e ciò anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 5 lett. C)

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Conformi: N. 10206 del 2021 Rv. 661243-01

Massime precedenti Vedi: N. 24349 del 2025 Rv. 676302-02

Sez. 3, Ordinanza n. 25839 del 22/09/2025 (Rv. 676350-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

I. (CALZONE GIUSEPPE) contro U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 09/05/2023

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Compensazione integrale o parziale delle spese - Presupposti - Soccombenza reciproca - Nozione.

La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.) si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, nonché quando venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri. (In applicazione del principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha escluso che eccepire l'inammissibilità dell'appello possa integrare gli estremi di una "domanda contrapposta", idonea a fondare la soccombenza reciproca tra le parti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20888 del 2018 Rv. 650435-01

Sez. L, Ordinanza n. 26141 del 25/09/2025 (Rv. 676541-01)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: CERULO ANGELO. Relatore: CERULO ANGELO.

D. (STARNA BARBARA) contro I. (STUMPO VINCENZO)

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 30/12/2024

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Spese di lite - Consolidamento della giurisprudenza di legittimità dopo la proposizione del ricorso - Motivo di compensazione - Sussistenza.

Nel giudizio di cassazione, il consolidamento della giurisprudenza di legittimità dopo la proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7992 del 2022 Rv. 664429-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **T**, **Ordinanza** n. **26159** del **25/09/2025** (Rv. **676622-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO**. Estensore: **BALSAMO MILENA**. Relatore: **BALSAMO MILENA**.

B. (FONTANELLA GIANLUCA) contro C.

Cassa senza rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 15/09/2022

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Omesso rilievo dell'inammissibilità ex art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 - Impugnazione della sentenza limitatamente al capo sulle spese - Esame della questione devoluta - Esclusione - Fondamento.

L'impugnazione, limitatamente al capo sulle spese, della sentenza che non abbia rilevato l'inammissibilità, ex art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, del ricorso avverso l'estratto di ruolo e la correlata cartella di pagamento, non consente al giudice dell'impugnazione l'esame della questione devoluta, in ragione della sua accessorietà rispetto a una domanda la cui inammissibilità originaria può essere rilevata d'ufficio, anche in sede di legittimità, quale questione "fondante", nei termini di cui alla sentenza delle Sezioni unite n. 24172 del 2025.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 3 bis CORTE COST., Legge 17/12/2021 num. 215 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/07/2024 num. 110 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 30952 del 2024 Rv. 673387-01, N. 292 del 2025 Rv. 673711-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24172 del 2025 Rv. 675787-01

Sez. **2**, **Sentenza** n. **26286** del **27/09/2025** (Rv. **676707-02**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

R. (FENUCCIU DEMETRIO) contro I. (DI BENEDETTO ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/11/2019

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018036/2022 66489801

Massime precedenti Conformi: N. 18036 del 2022 Rv. 664898-01

13. IMPUGNAZIONI CIVILI

Sez. **1**, **Ordinanza** n. **24366** del **02/09/2025** (Rv. **675672-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO**. Estensore: **ZULIANI ANDREA**. Relatore: **ZULIANI ANDREA**.

T. (TORDO CAPRIOLI ALFONSO) contro Z. (ZANETTI GIORGIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 28/09/2023

081230 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO Decreto di liquidazione del compenso al curatore -

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Impugnazione da parte di un creditore - Dimostrazione dell'interesse ad agire - Necessità - Fattispecie.

100132 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE In genere.

Il ricorso per cassazione proposto da un creditore, avverso il decreto di liquidazione del compenso al curatore, richiede la specifica allegazione e dimostrazione dell'interesse ad agire da parte del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso di un creditore concorsuale, assistito dal privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 2 c.c., il quale fondava la propria impugnazione sull'indimostrata affermazione che una riduzione del compenso liquidato al curatore avrebbe consentito un maggiore soddisfacimento dei creditori privilegiati, senza soffermarsi sui dati numerici atti a dimostrare la concretezza del pregiudizio da egli subito).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 2 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 15168 del 2021 Rv. 661499-01

Sez. T, Sentenza n. 24613 del 05/09/2025 (Rv. 676211-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: SOCCI ANGELO MATTEO. Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

A. (PIZZONIA GIUSEPPE) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/05/2021

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Notifica presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario - Presupposti - Elezione di domicilio fisico - Conseguenze - Alternatività rispetto al domicilio digitale - Sussistenza.

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

La notificazione al difensore può eseguirsi presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012 (ratione temporis applicabile), nel solo in caso di impossibilità di notifica all'indirizzo P.E.C. mentre, laddove il destinatario abbia eletto un domicilio fisico, quest'ultimo ben può essere utilizzato per la notifica, in alternativa a quello digitale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40758 del 2021 Rv. 663692-01, N. 3557 del 2021 Rv. 660528-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14594 del 2016 Rv. 640441-01

Sez. T, Ordinanza n. 24727 del 07/09/2025 (Rv. 676513-01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

R. (BORROMEO CHIARA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 27/03/2019

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' Omessa indicazione della qualità dell'appellato - Conseguenze - Inammissibilità o nullità dell'appello -

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Esclusione - Condizioni - Desumibilità della suddetta qualità dal complessivo contenuto dell'atto
- Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.

La mancata indicazione, nell'epigrafe dell'appello, della qualità nella quale l'appellato è chiamato in giudizio non determina l'inammissibilità o la nullità dell'impugnazione, allorquando la predetta qualità risulti con certezza dal contenuto complessivo dell'atto, dovendosi privilegiare il contenuto sostanziale dello stesso (anche eventualmente integrato con gli atti pregressi) rispetto alla mera forma, tenuto conto del rinvio effettuato dall'art. 342 c.p.c. alle disposizioni degli artt. 163, comma 3, n. 2, c.p.c. - che richiede l'esatta indicazione, nell'atto di citazione, delle parti - e 164 c.p.c., che fa dipendere la nullità dell'atto introduttivo solo dall'assoluta mancanza od incertezza del predetto requisito. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la nullità dell'appello indirizzato dall'Agenzia delle entrate nei confronti di una s.n.c. - estinta prima ancora dell'intimazione di pagamento impugnata -, anziché della ex socia e legale rappresentante, divenuta titolare dell'obbligazione tributaria ex art. 2495 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 157

Massime precedenti Conformi: N. 23870 del 2006 Rv. 592619-01

Sez. T, Ordinanza n. 24801 del 08/09/2025 (Rv. 676549-01)

Presidente: LA ROCCA GIOVANNI. Estensore: HMELJAK TANIA. Relatore: HMELJAK TANIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N. (VALZANO PAOLA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 04/04/2019

100189 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE
Ricorso sottoscritto da avvocato dello Stato diverso da quello che lo ha redatto - Nullità - Esclusione - Fondamento.

La sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un avvocato dello Stato diverso da quello che lo abbia materialmente redatto non integra motivo di nullità dell'atto, dal momento che la difesa erariale ha carattere impersonale e gli avvocati dello Stato sono, pertanto, pienamente fungibili nel compimento degli atti processuali relativi ad un medesimo giudizio, essendo sufficiente la spendita della qualità professionale abilitante alla difesa.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 611 art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi: N. 13627 del 2018 Rv. 648677-01

Sez. T, Ordinanza n. 24804 del 08/09/2025 (Rv. 676550-01)

Presidente: LA ROCCA GIOVANNI. Estensore: FEDERICI FRANCESCO. Relatore: FEDERICI FRANCESCO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (CASSANO GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 21/10/2019

062002 COSA GIUDICATA CIVILE - CONFLITTO DI GIUDICATI Revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. - Presupposto - Anteriorità del giudicato rispetto alla sentenza d'appello impugnata - Necessità - Giudicato formatosi posteriormente - Rimedio esperibile - Ricorso per cassazione -

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Giudizio di legittimità - Rilievo del giudicato formatosi dopo la scadenza del termine per il ricorso per cassazione - Ammissibilità.

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE In genere.

La revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. presuppone che il giudicato esterno rispetto al quale la sentenza d'appello si sia posta in contrasto si sia formato prima della pronuncia di quest'ultima, essendo esperibile, in caso contrario, il rimedio del ricorso per cassazione, ferma restando la possibilità di far valere, in sede di legittimità, il suddetto giudicato, anche laddove sia intervenuto successivamente alla scadenza dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 5)

Massime precedenti Vedi: N. 15990 del 2025 Rv. 675136-02

Sez. 3, Ordinanza n. 24840 del 09/09/2025 (Rv. 676280-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

B. (CANNIZZARO ELIO) contro U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 15/02/2023

100029 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
Eccezione di inammissibilità della domanda - Espresso rigetto da parte della sentenza di primo grado che abbia rigettato nel merito la domanda - Riproposizione in appello ex art. 346 c.p.c. - Sufficienza - Esclusione - Appello incidentale - Necessità - Fattispecie.

In caso di espresso rigetto, da parte della sentenza di primo grado, dell'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda poi respinta nel merito, la parte appellata, che intenda ribadire tale eccezione, ha l'onere di proporre gravame incidentale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che si era pronunciata sull'eccezione relativa al divieto di cumulo delle azioni ex artt. 141 e 144 c.ass., nonostante la compagnia assicuratrice del responsabile civile avesse omesso di proporre appello incidentale avverso la decisione di primo grado che l'aveva disattesa, limitandosi a riproporla ai sensi dell'art. 346 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11799 del 2017 Rv. 644305-01, N. 13195 del 2018 Rv. 648680-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25063 del 12/09/2025 (Rv. 676333-01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA.

D. (COLAIACOVO VINCENZO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 17/10/2023

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Art. 126 disp. att. c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

100031 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO In genere.

Al giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è applicabile il disposto dell'art. 126 disp. att. c.p.c., trattandosi di mera translatio iudicii che non annulla la precedente fase del giudizio civile svoltasi

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

congiuntamente con il giudizio penale, sicché il cancelliere del giudice civile d'appello, davanti al quale la causa è riassunta, è tenuto a richiedere il fascicolo d'ufficio al cancelliere della Corte di cassazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza emessa in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p. che, qualificando il giudizio come autonomo, aveva ritenuto fosse onere dell'attore in riassunzione produrre gli atti del fascicolo penale che riteneva rilevanti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 126

Massime precedenti Vedi: N. 4759 del 2014 Rv. 629680-01, N. 4743 del 2025 Rv. 674708-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4835 del 2023 Rv. 666889-02

Sez. 3, Ordinanza n. 25283 del 16/09/2025 (Rv. 676295-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

R. (LA SPINA GIUSEPPE) contro T. (MARMOTTINI MARISA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 11/09/2024

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Procedimento ex art. 373 c.p.c. - Liquidazione delle spese - Competenza del giudice d'appello - Esclusione - Fondamento - Competenza della Corte di cassazione - Sussistenza - Fattispecie.

L'ordinanza emessa, ex art. 373 c.p.c., nel procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello non deve contenere la liquidazione delle spese, trattandosi di una pronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all'esito del giudizio di cassazione e di fronte alla quale non esiste una parte definitivamente soccombente, sicché la relativa liquidazione spetta alla Corte di cassazione, nell'ambito di quella delle spese del giudizio di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, a fronte di un controricorso tardivo, a carico del ricorrente soccombente potessero liquidarsi le spese affrontate dal controricorrente per resistere all'istanza di sospensione della sentenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7520 del 2001 Rv. 547226-01

Massime precedenti Vedi: N. 19544 del 2015 Rv. 637000-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25284 del 16/09/2025 (Rv. 676337-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.

F. (CANNAS ROBERTA) contro F. (STARA FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 07/12/2023

100156 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE Sentenza di cassazione - Ricorso per la correzione di errore materiale - Procura al difensore nominato per il giudizio definito con la sentenza da correggere - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.

La procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., in quanto il procedimento di correzione non introduce

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

una nuova fase processuale ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto unicamente ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontà del giudice già espressa in sentenza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, da un lato in quanto non finalizzato a ottenere la correzione di un errore materiale, e dall'altro perché - ove riqualificato come ricorso per revocazione - privo di procura speciale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 730 del 2015 Rv. 633895-01

Massime precedenti Vedi: N. 22739 del 2019 Rv. 654940-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29432 del 2024 Rv. 672744-01

Sez. L, Ordinanza n. 25372 del 16/09/2025 (Rv. 676502-01)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAULO.**
Relatore: **PANARIELLO FRANCESCOPAULO.**

P. (PETRILLO GIOVANNI) contro Z.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/04/2021

100034 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE Sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020 - Comparizione delle parti - Deposito telematico delle note - Equipollenza - Omesso deposito delle note da parte dell'appellante - Conseguenze - Improcedibilità ex art. 348, comma 2, c.p.c. - Condizioni.

133242 PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE In genere.

Nel caso di sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, la comparizione delle parti è integrata dal solo deposito telematico di tali note, con la conseguenza che, nel giudizio di appello, il mancato deposito delle stesse da parte dell'appellante consente la dichiarazione di improcedibilità del gravame ex art. 348, comma 2, c.p.c., se la parte appellata ha depositato le proprie note entro il giorno fissato per l'udienza sostituita, non potendosi attribuire carattere perentorio al termine stabilito per tale incombenza con il provvedimento che ha disposto la sostituzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 127 ter

Massime precedenti Vedi: N. 15311 del 2023 Rv. 667797-01, N. 11920 del 2025 Rv. 675552-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25399 del 16/09/2025 (Rv. 676346-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

C. (FANTATO EMANUELE) contro B. (MILANESE VALENTINA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 16/10/2023

100301 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE Impugnazione della sentenza d'appello per revocazione e successivamente per cassazione - Provvedimento di sospensione del termine per il ricorso per

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

cassazione ex art. 398, comma 4, c.p.c. - Successiva revoca - Efficacia ex tunc - Esclusione - Conseguenze sulla tempestività del ricorso per cassazione.

In caso di impugnazione di una sentenza di appello per revocazione e poi per cassazione, la revoca del provvedimento con cui il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c., il termine per ricorrere per cassazione, non ha efficacia ex tunc, sicché, ai fini della verifica della tempestività del ricorso, occorre scomputare dal termine breve ex art. 325 c.p.c. - decorrente dalla notificazione della citazione per revocazione - il numero dei giorni trascorsi tra il provvedimento sospensivo e la sua revoca.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325

Massime precedenti Vedi: N. 3680 del 2016 Rv. 638922-01, N. 15926 del 2024 Rv. 671264-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25418 del 16/09/2025 (Rv. 676341-03)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

I. (CRIPPA LETIZIA) contro Z.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 08/04/2022

100210 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI Assicurazione sociale - Causa di risarcimento promossa dal danneggiato e causa dell'assicuratore che agisce in surroga - Rapporto di dipendenza di ordine sostanziale - Litisconsorzio processuale - Sussistenza - Fase di impugnazione - Estensione - Fondamento.

129159 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO In genere.

In tema di assicurazione sociale, tra la causa per risarcimento del danno promossa dall'assicurato nei confronti dell'autore dell'illecito e quella dell'assicuratore che, intervenuto volontariamente nel giudizio, dichiara di aver risarcito il danneggiato e di volersi surrogare nei suoi diritti verso il responsabile del danno ai sensi dell'art. 1916 c.c., sussiste un rapporto di dipendenza di ordine sostanziale che implica un litisconsorzio cosiddetto processuale, la cui efficacia - qualora l'assicurato non sia stato estromesso dal giudizio - si estende anche alla fase di impugnazione, giacché la pretesa dell'attore costituisce il precedente logico e necessario della pronuncia sulla pretesa dell'assicuratore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14722 del 2018 Rv. 649046-02, N. 14980 del 2022 Rv. 664847-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25419 del 16/09/2025 (Rv. 676342-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

M. (ALOI ANTONINO) contro A.

Dichiara estinto il processo, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 22/02/2022

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Proposta ex art. 380-bis c.p.c. - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, la proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. non è ricorribile per cassazione, non avendo funzione decisoria e non essendo idonea ad assumere valore di pronuncia definitiva, né rispetto ad essa la decisione del collegio rivela un'intrinseca natura impugnatoria, avendo unicamente ad oggetto la decisione sul ricorso e non la legittimità della proposta di definizione anticipata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis lett. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9611 del 2024 Rv. 670667-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25469 del 17/09/2025 (Rv. 676290-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.**

M. (MAGNO LUIGI) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/01/2023

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Impugnazione incidentale tardiva - Proponibilità dopo la scadenza del termine per l'impugnazione principale - Oggetto - Capo autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale - Irrilevanza - Fondamento.

L'impugnazione incidentale tardiva - che dev'essere proposta con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere formulata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., dovendosi consentire alla parte che avrebbe accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15100 del 2024 Rv. 671180-02

Massime precedenti Difformi: N. 27616 del 2019 Rv. 655641-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8486 del 2024 Rv. 670662-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25478 del 17/09/2025 (Rv. 676343-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.**

C. (DE ANGELIS CORRADO) contro A. (GAMBARDELLA VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/12/2023

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Chiamata di terzo in garanzia - Cumulo di domande - Litisconsorzio facoltativo - Sentenza d'appello che rigetta la domanda di garanzia per ragione inerente il solo rapporto dedotto dal chiamante - Ricorso per cassazione proposto dall'attore soccombente - Evocazione del garante - Necessità - Esclusione.

Nel caso in cui il convenuto, senza contestare la propria legittimazione sostanziale, chiami in giudizio un terzo, chiedendo che questo sopporti le conseguenze dell'eventuale accoglimento della domanda contro di lui, si determina una situazione di cumulo riconducibile alla nozione di litisconsorzio facoltativo, connotato nel senso della scindibilità ex art. 332 c.p.c., con la conseguenza che, in caso di sentenza d'appello che rigetta la domanda di garanzia per una ragione inerente al solo rapporto dedotto dal chiamante, ove il ricorso per cassazione sia proposto dall'attore soccombente, in relazione al rigetto della domanda principale, non vi è necessità di evocare in giudizio anche il garante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 9013 del 2022 Rv. 664555-01, N. 21366 del 2020 Rv. 659563-01

Sez. 3, Ordinanza n. 25526 del 17/09/2025 (Rv. 676358-01)

Presidente: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**
Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA.**

I. (FUMAGALLI ALBERTO) contro F. (PALMIGIANO ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/09/2021

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Decorrenza - Notificazione della sentenza impugnata - Altre forme di conoscenza della sentenza - Equipollenza - Esclusione - Produzione della sentenza impugnata nel giudizio ex artt. 287 e 288 c.p.c - Idoneità - Esclusione.

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, la notificazione della sentenza - quale fonte esclusiva della "conoscenza legale" di essa - non ammette equipollenti, non essendo, pertanto, idonea a tal fine la produzione della sentenza impugnata, effettuata nell'ambito del giudizio ex artt. 287 e 288 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Massime precedenti Vedi: N. 2333 del 2023 Rv. 666712-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11366 del 2016 Rv. 639924-01

Sez. T, Ordinanza n. 25710 del 19/09/2025 (Rv. 676632-01)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

F. (FREZZA MAURO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 21/12/2020

100144 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI Erronea affermazione di una decadenza processuale da parte del giudice d'appello - Svista materiale - Deducibilità con il ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento - Revocazione - Ammissibilità.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO In genere.

Il giudice d'appello, il quale affermi erroneamente che un'eccezione non è stata tempestivamente proposta in prime cure, commette una svista materiale, la quale non è deducibile con il ricorso per cassazione, in quanto occorsa nell'accertamento di fatti processuali non suscettibili di interpretazione, ma è impugnabile soltanto con il rimedio della revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5), Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4), Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 64

Massime precedenti Vedi: N. 5715 del 2007 Rv. 596603-01

Sez. 2, Ordinanza n. 25892 del 22/09/2025 (Rv. 675962-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.** *P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)*

B. (CHIUCCHIOLO ALESSANDRO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 20/09/2023

100122 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 028333/2024 67264901

Massime precedenti Conformi: N. 28333 del 2024 Rv. 672649-01

Sez. T, Ordinanza n. 26159 del 25/09/2025 (Rv. 676622-01)

Presidente: **SOCCHI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**

B. (FONTANELLA GIANLUCA) contro C.

Cassa senza rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 15/09/2022

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Omesso rilievo dell'inammissibilità ex art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 - Impugnazione della sentenza limitatamente al capo sulle spese - Esame della questione devoluta - Esclusione - Fondamento.

L'impugnazione, limitatamente al capo sulle spese, della sentenza che non abbia rilevato l'inammissibilità, ex art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, del ricorso avverso l'estratto di ruolo e la correlata cartella di pagamento, non consente al giudice dell'impugnazione l'esame della questione devoluta, in ragione della sua accessorialità rispetto a una domanda la cui inammissibilità originaria può essere rilevata d'ufficio, anche in sede di legittimità, quale questione "fondante", nei termini di cui alla sentenza delle Sezioni unite n. 24172 del 2025.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 3 bis CORTE COST., Legge 17/12/2021 num. 215 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/07/2024 num. 110 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 30952 del 2024 Rv. 673387-01, N. 292 del 2025 Rv. 673711-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24172 del 2025 Rv. 675787-01

Sez. 1, **Ordinanza** n. 26357 del 29/09/2025 (Rv. 676679-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **ZULIANI ANDREA**. Relatore: **ZULIANI ANDREA**.

F. (LONGARONI UMBERTO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/03/2022

100127 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Giudizio di rinvio - Notificazione del ricorso in riassunzione eseguita impersonalmente agli eredi - Nullità - Costituzione del de cuius nel giudizio di legittimità - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, la notificazione dell'atto di riassunzione, dovendo essere eseguita alla parte personalmente, ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c. richiamati dall'art. 392, comma 2, c.p.c., è nulla ove effettuata impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del de cuius, anche se questi era costituito nel giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 392

Massime precedenti Vedi: N. 605 del 2022 Rv. 663539-01

14. COSA GIUDICATA

Sez. T, **Ordinanza** n. 24328 del 01/09/2025 (Rv. 676446-01)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (ZAPPALA' ANDREA)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 13/06/2019

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato tributario in materia catastale - Situazione fattuale cristallizzata al momento della decisione - Sopravvenuto mutamento dello stato di fatto - Conseguenze.

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE In genere.

In materia catastale, il giudicato tributario tra contribuente e amministrazione finanziaria è vincolante ex art. 2909 c.c. solo in relazione alla situazione fattuale (vale a dire alle unità immobiliari in cui l'edificio era suddiviso) cristallizzata al momento della decisione, mentre non è coperta dal giudicato esterno la sopravvenienza di mutamenti dello stato di fatto tradottisi in variazioni catastali, quali fusioni, frazionamenti e ampliamenti, cosicché le unità immobiliari soggette a variazione possono ricevere l'attribuzione di una diversa categoria o rendita, in conseguenza della mutazione delle relative caratteristiche intrinseche ed estrinseche.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25805 del 2022 Rv. 665869-02

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2, **Ordinanza n. 24432 del 03/09/2025** (Rv. **676243-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**. Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**.

I. (PESCATORE LUCA) contro A. (SCARCIA ALESSANDRA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/12/2019

062016 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") Limiti oggettivi del giudicato - Estensione - Situazione di fatto esistente al momento della decisione - Conseguenze - Fatti sopravvenuti alla relativa formazione - Rilevabilità.

In tema di limiti oggettivi del giudicato, quest'ultimo copre il dedotto e il deducibile con esclusivo riguardo alla situazione di fatto esistente - e tenuta presente dal giudice - al momento della decisione, senza precludere la rilevabilità di fatti che sopravvengono alla sua formazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Vedi: N. 24922 del 2018 Rv. 650665-01

Sez. T, **Ordinanza n. 24804 del 08/09/2025** (Rv. **676550-01**)

Presidente: **LA ROCCA GIOVANNI**. Estensore: **FEDERICI FRANCESCO**. Relatore: **FEDERICI FRANCESCO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (CASSANO GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 21/10/2019

062002 COSA GIUDICATA CIVILE - CONFLITTO DI GIUDICATI Revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. - Presupposto - Anteriorità del giudicato rispetto alla sentenza d'appello impugnata - Necessità - Giudicato formatosi posteriormente - Rimedio esperibile - Ricorso per cassazione - Giudizio di legittimità - Rilievo del giudicato formatosi dopo la scadenza del termine per il ricorso per cassazione - Ammissibilità.

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE In genere.

La revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. presuppone che il giudicato esterno rispetto al quale la sentenza d'appello si sia posta in contrasto si sia formato prima della pronuncia di quest'ultima, essendo esperibile, in caso contrario, il rimedio del ricorso per cassazione, ferma restando la possibilità di far valere, in sede di legittimità, il suddetto giudicato, anche laddove sia intervenuto successivamente alla scadenza dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 5)

Massime precedenti Vedi: N. 15990 del 2025 Rv. 675136-02

Sez. 3, **Ordinanza n. 25205 del 15/09/2025** (Rv. **676418-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **POSITANO GABRIELE**. Relatore: **POSITANO GABRIELE**.

E. (DI CIOMMO FRANCESCO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/06/2021

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO
Sentenza non definitiva - Vincolo del giudicato interno - Oggetto - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità - Fattispecie.

140061 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) In genere.

Nel caso in cui venga emessa una sentenza non definitiva, con prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta vincolato dalla pronuncia, ancorché non passata in giudicato, sia per le questioni definite sia per quelle che costituiscono il presupposto logico necessario del prosieguo, senza alcuna possibilità di adottare una diversa decisione con la sentenza definitiva, pena la violazione del giudicato interno, rilevabile d'ufficio (anche in sede di legittimità) non solo quando la sentenza non definitiva non è stata immediatamente impugnata né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche per inosservanza della preclusione derivante dalla decisione non definitiva la cui impugnazione sia stata riservata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con cui la Corte d'appello, in riforma della sentenza impugnata, aveva liquidato il danno da responsabilità precontrattuale per ingiustificata interruzione delle trattative volte alla stipula di un contratto di locazione, discostandosi dal criterio individuato da due sentenze non definitive di primo grado e recepito nella sentenza definitiva del Tribunale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19145 del 2024 Rv. 671953-02

Sez. 2, Sentenza n. 25245 del 15/09/2025 (Rv. 676027-01)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.** P.M. **CENICCOLA ALDO.** (Conf.)

L. (LORUSSO PIERO) contro M. (ORLANDI FRANCESCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/01/2020

044068 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - SENTENZA (EFFICACIA) Incompetenza dichiarata dal giudice adito - Omessa proposizione o declaratoria di inammissibilità del regolamento di competenza - Conseguenze - Contestazioni sulla competenza svolte nei successivi gradi dello stesso giudizio - Ammissibilità - Esclusione per intervenuto giudicato interno.

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere.

062007 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA COMPETENZA In genere.

L'incompetenza (anche per materia) dichiarata dal giudice adito, ove non impugnata con regolamento ex art. 42 c.p.c., o nel caso in cui questo sia dichiarato inammissibile, non può più essere rimessa in discussione né dalle parti, né dal giudice procedente, nei successivi gradi del procedimento, giacché la relativa declaratoria acquista efficacia di giudicato interno, sia nella parte relativa alla statuizione sull'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, sia con riguardo alla competenza dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la causa è stata tempestivamente riassunta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2973 del 2012 Rv. 621863-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, **Ordinanza n. 25387 del 16/09/2025** (Rv. **676339-01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

P. (CONTI MAURIZIO) contro P. (MANZOLI STEFANO)

Rigetta, TRIBUNALE UDINE, 06/12/2022

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Depenalizzazione - Sentenza di assoluzione in appello "perché il fatto non costituisce (più) reato" - Effetti nel giudizio civile di danno - Risultanze del giudizio penale - Valutazione - Necessità.

La sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato" pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione, ex d.lgs. n. 7 del 2016, della norma incriminatrice (nella specie, del delitto di falso in scrittura privata di cui all'art. 485 c.p.) non produce l'effetto della completa eliminazione dell'illiceità del fatto, che, di conseguenza, deve essere accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di un'adequata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Pen. art. 485, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34621 del 2023 Rv. 669575-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 25418 del 16/09/2025** (Rv. **676341-01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

I. (CRIPPA LETIZIA) contro Z.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 08/04/2022

089024 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO Azione penale su fatto reato di danno - Condanna generica contenuta nella sentenza penale - Giudicato nell'azione civile - Limiti - Accertamento del danno evento e del nesso causale con il fatto di reato - Sussistenza - Accertamento del danno conseguenza - Esclusione.

La sentenza di condanna generica al risarcimento, pronunciata in sede penale in relazione a un reato di danno, ha effetti di giudicato nel giudizio civile risarcitorio, limitatamente all'accertamento, in essa implicitamente contenuto, del danno-evento (ossia la lesione del bene-interesse protetto dall'ordinamento) e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto reato, ma non in relazione al danno-conseguenza, per il quale è necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4318 del 2019 Rv. 652689-01, N. 8477 del 2020 Rv. 657804-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **3**, **Ordinanza n. 25481 del 17/09/2025** (Rv. **676351-01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

M. (NICOLARDI PIETRO) contro S. (ACCOTO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 17/07/2023

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Effetti - Piena "translatio" - Conseguenze - Nesso causale - Accertamento - Criterio dell'elevato grado di credibilità razionale - Esclusione - Criterio del "più probabile che non" - Applicabilità.

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) In genere.

A seguito del rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento, deve applicare le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, adottando, conseguentemente, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del "più probabile che non" e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15859 del 2019 Rv. 654290-01

Sez. **L**, **Sentenza n. 25698 del 19/09/2025** (Rv. **676538-01**)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)

A. (NARDONE ANTONIO) contro P. (VOLPE PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/06/2022

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Giudicato - Interpretazione - Criteri - Esame di dispositivo e motivazione - Necessità - Domanda di parte - Rilevanza - Limiti.

L'interpretazione della portata del giudicato - sia esso interno od esterno - va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendo farsi riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21165 del 2019 Rv. 654996-01

15. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 3, **Ordinanza n. 24670 del 06/09/2025** (Rv. **676583-01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

M. (STANISCIA NICOLA) contro P. (CARNEVALE SEBASTIANO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 22/09/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Esecuzione forzata - Titolo esecutivo giudiziale - Compensazione - Opposizione all'esecuzione - Proponibilità - Condizioni - Posteriorità del credito rispetto alla formazione del titolo - Credito anteriore - Eccezione nel giudizio di merito nel quale il titolo si è formato - Necessità.

113112 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE In genere.

Nell'ambito dell'esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, la compensazione può essere fatta valere, mediante opposizione ex art. 615 c.p.c., soltanto in relazione a crediti sorti successivamente alla formazione del titolo, dovendo altrimenti essere eccepita in seno al giudizio di merito in cui il titolo suddetto si è formato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1243

Massime precedenti Vedi: N. 12911 del 2012 Rv. 623415-01, N. 9912 del 2007 Rv. 597004-01, N. 31130 del 2023 Rv. 669462-01, N. 578 del 1964 Rv. 300770-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 24670 del 06/09/2025** (Rv. **676583-02**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

M. (STANISCIA NICOLA) contro P. (CARNEVALE SEBASTIANO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 22/09/2022

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Pignoramento presso terzi - Oggetto - Crediti successivi alla conclusione del procedimento - Esclusione.

In tema di espropriazione presso terzi, il pignoramento si riferisce ai soli crediti esistenti al momento della dichiarazione positiva del terzo pignorato o della pronuncia della sentenza o del provvedimento giudiziale che accerta l'obbligo del terzo, non estendendosi a quelli sorti successivamente alla conclusione del procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15615 del 2005 Rv. 583130-01, N. 14419 del 2023 Rv. 667976-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1, **Ordinanza n. 24721 del 07/09/2025** (Rv. **676363-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA.** Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA.**

D. (RUBERA CORRADO) contro R. (MOTTOLA CLEMENTE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 02/08/2024

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Domanda di pagamento diretto delle somme dovute dal terzo ex art. 473 bis.37, comma 3, c.p.c. - Provvedimento di rigetto del giudice dell'esecuzione - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Opposizione agli atti esecutivi - Esperibilità.

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE In genere.

In tema di assegno divorzile, avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che declini la domanda di pagamento diretto delle somme dovute ai sensi dell'art. 473 bis.37, comma 3, c.p.c. il rimedio esperibile non é il ricorso per cassazione, bensì l'opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 37, Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8885 del 2025 Rv. 674485-01

Sez. 2, **Sentenza n. 24971 del 10/09/2025** (Rv. **676098-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **PIRARI VALERIA.** Relatore: **PIRARI VALERIA.** P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA.** (Conf.)

P. (PAGGI SERENELLA) contro I. (VITALE SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 06/07/2021

046051 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Divisione endoesecutiva - Creditori - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Conseguenze - Litisconsorzio processuale - Sussistenza.

079020 ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI In genere.

In tema di espropriazione di beni indivisi, nel giudizio con cui si procede alla divisione (cd. divisione endoesecutiva), i creditori procedenti, quelli eventualmente intervenuti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione non sono tuttavia parti necessarie del giudizio, con la conseguenza che la loro mancata evocazione comporta l'unico effetto di rendere loro inopponibile l'avvenuta divisione degli immobili, come espressamente previsto dall'art. 1113, comma 3, c.c.; tuttavia se sono stati citati in primo grado e sono intervenuti nel processo, si configura un'ipotesi di litisconsorzio processuale, che ne impone la partecipazione al giudizio di appello a pena di nullità della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 601, Cod. Proc. Civ. art. 784

Massime precedenti Vedi: N. 7485 del 1991 Rv. 472981-01, N. 19529 del 2012 Rv. 624311-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, **Ordinanza n. 26443 del 30/09/2025** (Rv. **676360-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **VALLE CRISTIANO.** Relatore: **VALLE CRISTIANO.**

F. (FIORDORO ANTONIO) contro G.

Rigetta, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 09/06/2023

079038 ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE
Precetto per rilascio di immobile - Individuazione del bene - Requisiti - Fondamento - Fattispecie.

Nel precetto per rilascio di immobile, i dati identificativi del bene possono essere ricavati anche dalla descrizione contenuta nel titolo esecutivo o mediante un semplice richiamo al titolo esecutivo stesso, in quanto il grado di specificità della descrizione dell'immobile richiesto dall'art. 605 c.p.c. è meno intenso di quello di cui all'art. 555 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha affermato che, pur in assenza dell'indicazione dei relativi dati catastali, la descrizione contenuta nell'intimazione di rilascio - avente ad oggetto la composizione dell'immobile, l'indirizzo e la sua destinazione ad autocarrozzeria - consentiva all'intimato di identificare l'immobile del quale era ordinato lo sgombero, tanto più che tale identificazione era stata già compiuta dal consulente tecnico nominato dall'ufficiale giudiziario al fine di dare corso alle operazioni di rilascio, oramai concluse al momento della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 555 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 605

16. PROCEDIMENTI SOMMARI

Sez. 2, **Sentenza n. 25739 del 21/09/2025** (Rv. **675819-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.** P.M. **CENICCOLA ALDO.** (Diff.)

F. (DONZI ELENA) contro F. (GREGGIO MARCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PADOVA, 25/07/2019

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - Regolamento di competenza - Mancata riassunzione davanti al giudice dichiarato competente - Estinzione del processo - Efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo - Fondamento.

La mancata o tardiva riassunzione del processo di opposizione a decreto ingiuntivo, dinanzi al giudice dichiarato competente a seguito di regolamento di competenza, comporta l'estinzione del processo e l'efficacia esecutiva del provvedimento monitorio, in quanto non assume rilevanza la revoca disposta dal giudice di merito, dichiaratosi erroneamente incompetente, poiché essa rimane travolta dall'inefficacia della sua pronuncia, assicurando così la piena effettività della decisione regolatrice della competenza, idonea a ripristinare sia la cognizione del giudice illegittimamente spogliatosi della controversia, sia la posizione di vantaggio nella quale era posto il creditore a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo, in particolare per quanto attiene alla sorte del decreto in ipotesi di estinzione, secondo quanto prescritto dall'art. 653 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2, **Sentenza n. 26288 del 27/09/2025** (Rv. **676708-01**)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA. P.M. DI MAURO MICHELE. (Conf.)

S. (CESARONI FEDERICO) contro P. (SANTAGADA PIERO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 18/10/2019

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Ordinanza di liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avvocato - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Termine breve di impugnazione - Decorrenza dalla notificazione dell'ordinanza - Necessità - Comunicazione della cancelleria - Irrilevanza - Mancanza della notifica - Termine lungo ex art. 327 c.p.c. - Applicabilità.

In tema di impugnazione dell'ordinanza di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, emessa ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, il termine breve per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. decorre, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., dalla sua notificazione e non dalla comunicazione eseguita dalla cancelleria, con la conseguenza che, in mancanza di notifica a cura di parte, è applicabile il termine di cui all'art. 327 c.p.c.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18004 del 2021 Rv. 661545-01

17. PROCEDIMENTI SPECIALI

Sez. 3, **Ordinanza n. 25075 del 12/09/2025** (Rv. **676334-01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

D. (DENULE ARIANNA) contro O. (SERRA GIAMPIERO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 27/10/2021

132112 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA D'APPELLO Rito del lavoro - Omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione - Nullità insanabile - Sussistenza - Ragioni - Impugnazione per cassazione della sentenza d'appello - Cassazione con rinvio - Necessità - Regola desumibile dagli artt. 353 e 354 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nei giudizi regolati dal rito del lavoro, l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione, sicché, quando l'omissione abbia riguardato la decisione assunta dal giudice d'appello, la Corte di cassazione, ove la nullità sia stata dedotta come motivo di impugnazione, deve limitarsi a dichiararne la nullità con rimessione della causa al giudice di secondo grado, senza decidere nel merito, trovando applicazione tale ultima regola, desumibile dagli artt. 353 e 354 c.p.c., esclusivamente nei rapporti tra il giudizio di appello e quello di primo grado. (Nella specie, in relazione a una controversia agraria, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, sul presupposto che, benché dal verbale dell'udienza di discussione la causa risultasse decisa come "da separato dispositivo telematico", nel fascicolo d'ufficio non vi era alcun documento telematico contenente la trascrizione del dispositivo ma solo la sentenza recante data successiva all'udienza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Conformi: N. 25305 del 2014 Rv. 633348-01

Massime precedenti Vedi: N. 11920 del 2025 Rv. 675552-01, N. 15993 del 2024 Rv. 671266-01, N. 38521 del 2021 Rv. 663223-01

Sez. 3, Sentenza n. 25290 del 16/09/2025 (Rv. 676582-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TASSONE STEFANIA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)

A. (ERRANTE MASSIMO) contro G. (TORTORICI FILIPPO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 31/07/2019

099003 IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - ARMATORE ED ESERCENTE Responsabilità dell'armatore ex art. 274 c.n. - Istituto della limitazione del debito - Disciplina speciale - Caratteristiche e finalità.

109032 NAVE - SINISTRI MARITTIMI - CAUSE PER SINISTRI - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di responsabilità dell'armatore ex art. 274 c.n., l'istituto della limitazione del debito di cui all'art. 275 c.n., nella formulazione antecedente al d.lgs. n. 111 del 2012, ha lo scopo di contenere i rischi connessi all'attività di navigazione marittima e consentirne la copertura assicurativa, offrendo all'armatore la possibilità - attraverso l'intervento dell'organo giurisdizionale e la procedura di natura concorsuale sui generis di cui agli artt. 620 e ss. c.n. - di circoscrivere il debito derivante dalle obbligazioni relative ad un singolo viaggio della nave, da qualunque atto o fatto siano sorte (eccezion fatta per quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave), nell'ambito di una somma limite - accertata in seno alla procedura stessa, nella fase di determinazione dello stato attivo, in relazione al valore della nave - sulla quale andranno a soddisfarsi, in concorso tra loro, tutti i creditori soggetti alla limitazione.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 274, Cod. Navig. art. 275, Cod. Navig. art. 276, Cod. Navig. art. 620, Decreto Legisl. 28/06/2012 num. 111 art. 12 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 23/04/2009 num. 20

Massime precedenti Vedi: N. 8337 del 2004 Rv. 572541-01, N. 11113 del 2013 Rv. 626251-01

Sez. L, Ordinanza n. 26039 del 24/09/2025 (Rv. 676540-01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO.

R. (DE MICHELE VINCENZO) contro B. (BURRAGATO GUGLIELMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 12/01/2024

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Licenziamento discriminatorio - Impugnativa - Rito ex art. 1, comma 47, della l. n. 92 del 2012 - Rapporto di specialità rispetto all'art. 28 d.lgs. n. 150 del 2011 - Sussistenza - Conseguenze.

Il rito speciale per l'impugnativa del licenziamento discriminatorio ex art. 1, comma 47, della l. n. 92 del 2012, - applicabile, in tutte le ipotesi di interruzione illegittima del rapporto di lavoro di cui all'art. 18 della l. n. 300 del 1970, alle controversie instaurate successivamente alla sua entrata in vigore (avvenuta in data 18 luglio 2012) - deve considerarsi prevalente, sotto il profilo della specialità, rispetto a quello contemplato dall'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 per le

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

controversie in materia di discriminazione, con la conseguente applicazione anche di diversi termini per l'impugnativa del licenziamento rispetto a quelli di cui al citato d.lgs.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 47 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 148 del 2020 Rv. 656528-01

SETTEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Rassegna tematica in tema di
protezione internazionale



Sez. 1, **Sentenza n. 25368 del 16/09/2025** (Rv. **676305-01**)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

C. (PELLITTERI FILIPPO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE CALTANISSETTA, 14/09/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Espulsione amministrativa - Traduzione del relativo decreto - Finalità - Conseguenze - Traduzione nella lingua ufficiale del Paese di provenienza - Presunzione legale di conoscenza - Esclusione.

In tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale, la traduzione del relativo decreto ha la finalità di assicurare l'effettiva conoscibilità dell'atto, presupposto essenziale per l'esercizio del diritto di difesa: ne consegue che spetta all'Amministrazione dimostrare la conoscenza, da parte del destinatario del provvedimento espulsivo, della lingua utilizzata per la traduzione, sulla base di elementi, anche presuntivi, valutati in concreto, senza che la traduzione nella lingua ufficiale del Paese di provenienza assuma, in sé, rilievo in termini di presunzione legale di conoscenza, quando in tale Paese siano diffuse più lingue nazionali.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 13824 del 2016 Rv. 640376-01, N. 12741 del 2025 Rv. 674500-01